



**Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino**

MATTEO LUPANO

La notificazione tra conoscenza legale e conoscenza effettiva

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

9/2018

MATTEO LUPANO

LA NOTIFICAZIONE TRA CONOSCENZA LEGALE
E CONOSCENZA EFFETTIVA

Ledizioni

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto ad una revisione da parte di una Commissione di Lettura interna nominata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza. Detta Commissione ha formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare l'opera

© 2018 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy
www.ledizioni.it
info@ledizioni.it

Matteo Lupano, *La notificazione tra conoscenza legale e conoscenza effettiva*

Prima edizione: novembre 2018
ISBN 9788867057115

Progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore: www.ledizioni.it

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

Indice

Introduzione	7
Capitolo I	
Notificazione e conoscenza	9
1. I caratteri essenziali della notificazione	9
2. Conoscenza, conoscibilità, recezione	16
3. Il risultato della notificazione: la conoscenza legale	23
4. Il risultato della notificazione degli atti stragiudiziali	29
Capitolo II	
Conoscenza legale e conoscenza effettiva tra tutela del diritto d'azione e del diritto di difesa	37
1. Le regole della notificazione come contemperamento di diritti contrapposti	37
2. Un primo pilastro: la nascita del principio di scissione degli effetti della notificazione	42
3. Segue: e la sua definitiva affermazione	47
4. Le incertezze residue: la notificazione degli atti stragiudiziali	55
5. Segue: gli effetti sostanziali della domanda giudiziale	59
6. Il secondo pilastro: rimessione in termini e riattivazione del procedimento	63
7. Nuove tecnologie e colpa del notificante	70
Capitolo III	
Il ruolo della conoscenza effettiva	75
1. Conoscenza legale surrogato di quella effettiva	75
2. Inesistenza della notificazione e conoscenza effettiva	79
3. Conoscenza effettiva e sanatoria della notificazione nulla	87
4. L'ignoranza incolpevole dell'atto processuale notificato quale presupposto per la rimessione in termini	93
5. L'ignoranza incolpevole dell'atto stragiudiziale notificato	99
Conclusioni e prospettive <i>de iure condendo</i>	105
Bibliografia	111

Introduzione

La notificazione è volta a provocare la conoscenza, come si evince dal suo stesso nome, derivante dal latino notum facere. Nell'istituto tuttavia – osservava Minoli in uno dei più rilevanti studi sul tema dello scorso secolo¹ – il ruolo preponderante è svolto dal facere, dalle attività da svolgere, e non dalla notitia: l'effettivo conseguimento della conoscenza non è essenziale affinché il procedimento si perfezioni.

Nel corso degli anni questa sensibilità è mutata. La tutela costituzionale accordata al diritto di difesa e l'influenza di altri modelli, in particolare quello tedesco, hanno reso più sentita la necessità che le regole della notificazione assicurino al destinatario concrete chances di apprendere il contenuto dell'atto a lui indirizzato, così da determinare per tempo il proprio comportamento.

Questa esigenza confligge con un'altra, anch'essa di primaria importanza. Se per esercitare un diritto è necessario rendere un atto noto a qualcuno, il titolare deve disporre di uno strumento di produzione della conoscenza affidabile, in grado di superare eventuali ostacoli dovuti alla scarsa cooperazione del destinatario. In caso contrario far valere il diritto in questione risulterebbe molto gravoso, se non del tutto impossibile. Sono dunque necessarie norme che, in presenza di determinati presupposti, impongano di considerare conosciuto ciò che non necessariamente è tale, sancendone la legale conoscenza.

L'inadeguatezza della disciplina della notificazione è divenuta progressivamente più evidente, non solo per la tensione esistente tra le esigenze contrapposte appena menzionate, ma anche a causa del carico di lavoro gravante sugli ufficiali giudiziari, deputati ad eseguirle, delle carenze organizzative degli uffici e del cattivo funzionamento del servizio postale.

Nell'inerzia del legislatore, sono intervenute la Corte costituzionale e quella di cassazione. Tesi ormai consolidate sono state messe in discussione

1 MINOLI, *Le notificazioni nel processo civile*, Milano, 1937, pag. 1 e seg.

nel tentativo di individuare nuovi punti di equilibrio tra tutela della conoscenza effettiva e ricerca di efficienti regole di conoscenza legale, tema cui è dedicata quest'opera.

La nostra ricerca non può che muovere dall'analisi delle caratteristiche di fondo della notificazione e del suo ruolo all'interno del processo e al di fuori di esso. Anche gli atti stragiudiziali possono infatti formare oggetto di notificazione e questa possibilità ha grande importanza sul piano sistematico, oltre che pratico. Nel primo capitolo ci soffermeremo inoltre sul risultato prodotto dalla notificazione: la conoscenza legale.

Nel secondo capitolo esamineremo in che modo la giurisprudenza abbia cercato negli ultimi quindici anni un migliore temperamento dei diritti del notificante e del destinatario, evidenziando le numerose incertezze e lacune ancora esistenti. Questi profili saranno ripresi al termine dell'opera, per mettere in luce come una riforma organica della materia risulti ormai improcrastinabile e le direttrici lungo le quali è auspicabile che si proceda.

Il terzo capitolo si incentra invece sul rilievo attribuito dall'ordinamento alla conoscenza effettiva dell'atto notificato sotto un duplice punto di vista. Da un lato ci chiederemo se la conoscenza conseguita altrimenti possa supplire all'assenza della notificazione o, quanto meno, sanarne i vizi; dall'altro vedremo a quali condizioni l'ignoranza può essere invocata a proprio favore dal destinatario nonostante il regolare perfezionamento della notificazione.

Capitolo I

Notificazione e conoscenza

SOMMARIO: 1. I caratteri essenziali della notificazione – 2. Conoscenza, conoscibilità, recezione – 3. Il risultato della notificazione: la conoscenza legale – 4. Il risultato della notificazione degli atti stragiudiziali

1. I caratteri essenziali della notificazione

La notificazione appartiene al *genus* degli strumenti di produzione della conoscenza. La categoria è assai ampia e dunque, in prima battuta, è opportuno soffermarsi sulle caratteristiche distintive dell'istituto.

Anzitutto va ricordato che il termine notificazione può essere utilizzato in senso ampio, per fare riferimento a qualsiasi attività mediante la quale un soggetto porta qualcosa a conoscenza di un altro, oppure in senso stretto, per fare riferimento al procedimento disciplinato agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Questa differenza di significato si riscontra anche nei testi normativi¹. Basti pensare all'art. 782 c.c., che prescrive di “notificare” l'atto di accettazione della donazione posteriore alla proposta e, in base alla tesi prevalente, è riferito alla notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario², ed all'art. 1264

1 Nel solo codice civile, oltre agli artt. 782 e 1264 c.c., su cui v. oltre nel testo, menzionano la notificazione svariate norme, tra le quali possiamo limitarci a ricordare: l'art. 24 c.c. in tema di impugnazione della deliberazione di esclusione dell'associato; l'art. 732, che impone al coerede che intenda alienare la sua quota o parte di essa di “notificare la proposta di alienazione” agli altri coeredi; l'art. 980 c.c. in tema di cessione dell'usufrutto; l'art. 1407 c.c., che subordina l'efficacia della cessione del contratto preventivamente consentita alla sua notificazione al contraente ceduto.

2 In giurisprudenza v. Cass., 14 settembre 1991, n. 9611, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 235 ed in

c.c., secondo cui la cessione di credito è efficace nei confronti del debitore ceduto da quando gli viene “notificata”, la qual cosa, secondo l’opinione comune, può avvenire con libertà di forme³.

In entrambi i casi lo strumento di produzione della conoscenza è indirizzato: viene attivato da un soggetto determinato ed è diretto verso un altro soggetto, il destinatario, a propria volta determinato o quanto meno determinabile. La ricostruzione di una definizione normativa di notificazione non può che muovere da questo punto di partenza, primo e più evidente carattere essenziale⁴.

In campo processuale numerosi autori⁵ evidenziano che il tratto distintivo appena citato consente di distinguere la notificazione dalla pubblicità e dalla pubblicazione. Queste ultime sono infatti volte a consentire a chiunque lo desideri di conseguire la conoscenza.

La differenza emerge chiaramente confrontando alcune ipotesi di pubblico proclama previste dall’ordinamento.

La notificazione stessa può avvenire per pubblici proclami, qualora la consegna dell’atto al destinatario venga sostituita o integrata da mezzi pubblicitari⁶. In origine avveniva per pubblico proclama la notifica ai sensi degli artt. 142 e 143 c.p.c.: una copia dell’atto andava infatti affissa nell’albo

precedenza Cass., 16 giugno 1962, n. 1520, in *Mon. trib.*, 1963, 357 con nota di D’ORSI, *Sulla notificazione dell’accettazione della donazione*. In dottrina TORRENTE, *La donazione*, in *Tr. Cicu – Messineo*, Milano, 1956, pag. 440 e segg.; BALBI, *La donazione*, in *Tr. Grosso – Santoro-Passarelli*, Milano, 1964, pag. 32 e seg.; AVANZINI, *La forma delle donazioni*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Rescigno, II, Padova, 1994, pag. 356 e seg.; CATAUDELLA, *La donazione*, in *Tr. Bessone*, V, Torino, 2005, pag. 90 e seg.

3 Cass., 28 gennaio 2014, n. 1770; Id., 18 ottobre 2005, n. 20144; Id., 26 aprile 2004, n. 7919; Id., 28 gennaio 2002, n. 981, in *Dir. e prat. soc.*, 2002, 24, 82; Id., 12 maggio 1998, n. 4774, in *Foro it.*, 1998, I, 2114.

4 CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, I, Padova, 1936, pag. 514; MINOLI, *Le notificazioni nel processo civile*, Milano, 1937, pag. 153 e segg.; PUNZI, *La notificazione degli atti nel processo civile*, Milano, 1959, pag. 6 e segg.

5 BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione e comunicazione, XII, Torino, 1995, pag. 261; PUNZI, *Art. 137*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1447; MARTINETTO, *Noviss. dig. it.*, voce Notificazione (diritto processuale civile), XI, Torino, 1965, pag. 396; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, pag. 509; PUGLIATTI, *La trascrizione*, I, 1, Milano, 1957, pag. 360; GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959, pag. 147. Sul punto v. anche CHIOVENDA, *Sulla pubblicazione e notificazione delle sentenze civili*, in *Saggi di diritto processuale civile (1900 – 1930)*, II, Roma, 1931, pag. 238.

6 In questi termini già CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1928, pag. 643.

dell'ufficio davanti al quale si procedeva⁷. Vi è poi la notificazione contemplata all'art. 150 c.p.c., definita per pubblici proclami dal legislatore, che prevede l'inserimento di un estratto dell'atto in Gazzetta Ufficiale.

I pubblici proclami caratterizzano anche l'avvio di alcuni procedimenti, come quello per dichiarazione di morte presunta (artt. 727 e 729 c.p.c.). Tra queste forme di pubblico proclama e le precedenti vi sono tuttavia evidenti differenze⁸.

L'art. 150 c.p.c. consente la notificazione per pubblici proclami quando i destinatari sono molto numerosi o è difficile identificarli tutti⁹. Nel primo caso i destinatari sono individuati e l'atto è diretto verso di loro, sia pur con modalità tali da consentire anche a terzi soggetti di averne notizia. Nel secondo essi sono comunque identificabili alla luce del possesso di talune caratteristiche, come l'essere eredi di un certo soggetto o l'occupare senza titolo i medesimi appezzamenti di terreno¹⁰. L'atto è orientato verso soggetti determinabili ed ha quindi natura di notificazione.

Nel procedimento per dichiarazione di morte presunta, al contrario, l'art. 727 c.p.c. prescrive di pubblicare un estratto della domanda nella Gazzetta Ufficiale per indurre chiunque abbia notizie della persona scomparsa a farle pervenire al tribunale. L'adempimento è propriamente pubblicitario, poiché non esistono destinatari dell'atto determinati o determinabili; quest'ultimo diviene conoscibile da qualunque interessato.

Lo stesso Chiovena, pur riconducendo tutte le ipotesi (equivalenti a quelle) appena citate alla categoria dei pubblici proclami distingueva tra vere e proprie *provocationes ad agendum*, inviti ad ignoti a far valere le proprie pretese e forme di citazione per pubblico proclama affini a quella prevista dal vigente art. 150 c.p.c.¹¹.

Accanto alla caratteristica appena illustrata, propria anche delle notifica-

7 La regola è stata soppressa dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

8 PUNZI, *Art. 137 cit.*, pag. 1450.

9 BRUNELLI, *Riflessioni sulla notificazione per pubblici proclami: giocare secondo le regole*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 1358 e segg.; GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, Bologna, 2008, pag. 50; LA CHINA, *Enc. giur.*, voce Notificazione – Diritto processuale civile, XXI, Roma, 2000, pag. 8; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 274; PROTO PISANI, *Nuovi diritti e tecniche di tutela*, in *Studi in onore di Elio Fazzalari*, II, Milano, 1993, pag. 66; SASSANI, *A proposito di notificazione per pubblici proclami, efficacia soggettiva della sentenza e "obiter dicta" giudiziali*, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 99 e segg.

10 Il caso è tratto da App. Torino, 5 maggio 2004, in *Dejure*: venne autorizzata la notificazione per pubblici proclami di una domanda di rilascio di un'area abusivamente occupata da innumerevoli persone per realizzarvi piccoli orti urbani.

11 CHIOVENDA, *Principii cit.*, pag. 1201 e segg.; PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 15 e segg.

zioni in senso ampio, ve ne sono altre, specifiche del procedimento disciplinato agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, che è opportuno analizzare.

La notificazione in senso stretto anzitutto, come ha messo in luce, tra gli altri, Punzi¹², va effettuata in forma necessariamente documentale ed in questo si distingue quanto meno da alcune notificazioni in senso ampio, sebbene non da tutte.

Gli studi sulla notificazione pubblicati sino agli anni '90 del secolo scorso, inoltre, erano soliti evidenziare che la notificazione richiede la presenza necessaria di un soggetto qualificato, l'ufficiale giudiziario, il quale si pone come "terzo tra colui che dà l'impulso ed il destinatario"¹³ ed opera non in forza di un mandato rilasciatogli dalla parte istante, bensì di un proprio potere, esercitando funzioni connesse con l'esercizio della giurisdizione. Solo in questo modo, si affermava, il destinatario può subire determinati effetti, ad esempio essere onerato di costituirsi in giudizio, non certo se la trasmissione è effettuata da un privato cittadino¹⁴. Questa veniva ritenuta la più evidente peculiarità del procedimento di cui ci stiamo occupando, tale da distinguerlo da ogni altro.

Il monopolio dell'ufficiale giudiziario, tuttavia, è da tempo venuto meno. La l. 21 gennaio 1994, n. 53, ha introdotto la possibilità per gli avvocati di effettuare notificazioni in proprio. Inizialmente questa facoltà è stata utilizzata di rado, a causa sia di alcuni suoi presupposti, come la preventiva autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, sia delle complesse formalità imposte dalla legge (ad esempio tenere un apposito registro cronologico cartaceo, vidimato dal presidente del consiglio dell'ordine o da un consigliere a ciò delegato).

Negli ultimi anni il ricorso alla notificazione in proprio è invece divenuto più frequente, principalmente alla luce della possibilità di notificare gli atti per posta elettronica certificata senza autorizzazione e senza necessità di tenere registri ad hoc.

Da ultimo è perfino stato proposto un totale ribaltamento di prospettiva. Il disegno di legge di riforma del processo civile presentato nel corso della XVII legislatura¹⁵ – approvato dalla sola Camera dei Deputati – prevedeva infatti l'obbligo per il difensore di effettuare le notificazioni in proprio, a mezzo posta cartacea o posta elettronica certificata, e limitava l'intervento dell'ufficiale giudiziario alle ipotesi in cui la parte si fosse difesa personal-

12 PUNZI, *La notificazione* cit., pag. 47.

13 PUNZI, *La notificazione* cit., pag. 101.

14 REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1957, pag. 223.

15 Disegno di legge delega di riforma del processo civile (DDL n. 2284 – XVII legislatura).

mente o fossero emersi significativi ostacoli di altra natura.

A prescindere dal ruolo assunto dall'avvocato, la notificazione continua a caratterizzarsi per la presenza, se non dell'ufficiale giudiziario, quanto meno di un tecnico del diritto¹⁶, che ne assicura la corretta esecuzione e, nello svolgimento di questa funzione, è considerato dalla legge pubblico ufficiale¹⁷. Anche le sezioni unite¹⁸ hanno recentemente ribadito che di notificazione in senso stretto si può parlare solo qualora la trasmissione sia effettuata da un soggetto cui la legge, in astratto, attribuisce la possibilità di compiere questa attività.

La notificazione in senso stretto, infine, è stata definita¹⁹ uno strumento di produzione della conoscenza "in forma ufficiale" o "solenne", con l'intento di mettere in luce sia l'esistenza dell'intermediazione qualificata di cui ci siamo appena occupati, sia un profilo ulteriore, di indubbio rilievo.

L'ufficiale giudiziario, afferma l'art. 148 c.p.c., certifica l'eseguita notificazione con una apposita relazione. Questo documento²⁰ ha natura di atto pubblico²¹ e fa piena prova sino a querela di falso della sua provenienza, delle dichiarazioni raccolte, delle attività compiute (ad esempio la consegna della copia) e di quanto il verbalizzante²² dichiara avvenuto in sua presenza.

16 Il ruolo dell'avvocato nella notificazione non si può definire sempre "di intermediazione" in quanto egli può notificare sia atti da lui stesso compiuti nell'interesse della parte, come la citazione, sia atti di altri soggetti (si pensi alla sentenza) o compiuti dalla parte in proprio (qualora notifichi un atto stragiudiziale).

17 Art. 6, l. 21 gennaio 1994, n. 53.

18 Cass., 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917, in *Foro it.*, 2017, I, 684; *Giur. it.*, 2017, 1095 con nota di ADORNO; *Riv. dir. proc.*, 2016, 1647, con nota di AULETTA e POLI e *Dir. e prat. trib.*, 2017, 1248 con nota di DALLA BONTÀ. Qualora la trasmissione sia effettuata da un soggetto privo di tali caratteristiche la notificazione, secondo la corte, deve considerarsi giuridicamente inesistente.

19 REDENTI, *Enc. dir.*, voce Atti processuali civili, IV, Milano, 1959, pag. 120; LA CHINA, *Enc. giur.*, voce Notificazione cit., pag. 1.

20 CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, II Padova, 1938, pag. 228 menziona la relazione di notifica come esempio di documento descrittivo, che rappresenta qualcosa di già accaduto.

21 FRASSINETTI, *La notificazione nel processo civile*, Milano, 2012, pag. 96; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 274; PUNZI, *Art. 148*, in Comm. Allorio, I, 2, Torino, 1973, pag. 1517; MARTINETTO, *Noviss. dig. it.*, voce Notificazione cit., pag. 401; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1957, pag. 399; SATTA, *Commentario cit.*, I, pag. 526. In giurisprudenza si vedano: Cass., 22 febbraio 2010, n. 4193; Id., 25 maggio 2007, n. 12311; Id., 18 settembre 2003, n. 13748; Id., 9 febbraio 2001, n. 1856.

22 Secondo l'opinione prevalente la relazione di notifica è una tipologia di verbale: SORACE,

Come vedremo nei prossimi paragrafi, la notificazione si perfeziona e pertanto il destinatario va considerato a conoscenza dell'atto, con il compimento delle formalità prescritte dalla legge. Queste ultime sono menzionate nella relazione dell'ufficiale giudiziario. La notificazione, dunque, grazie alla presenza di una prova del suo perfezionamento fidefaciente, risulta lo strumento di produzione della conoscenza più affidabile offerto dall'ordinamento, strutturato in maniera tale da ridurre al minimo i dubbi sul conseguimento del risultato desiderato.

Le caratteristiche esaminate sino ad ora – ovvero l'indirizzamento, la natura necessariamente documentale, l'intervento di un soggetto qualificato individuato dalla legge e la redazione di una relazione con efficacia di prova piena – consentono di distinguere la notificazione da quasi tutti gli altri strumenti di produzione della conoscenza, eccezion fatta per la comunicazione.

Notificazioni e comunicazioni presentano indubbiamente molte similitudini, tanto da essere in genere ascritte dalla dottrina ad un unico *genus*, variamente denominato: notificazioni in senso ampio²³, comunicazioni in senso lato²⁴ o strumenti di produzione della conoscenza degli atti processuali²⁵.

La principale differenza tra i due istituti veniva ravvisata nel fatto che la comunicazione prevedeva la trasmissione dell'atto unicamente per estratto²⁶ e non in copia integrale e per questo veniva definita una forma semplificata²⁷ o abbreviata²⁸ di notificazione. Questa differenza è venuta meno nel 2012, quando è stato modificato l'art. 45 disp. att. c.p.c. La norma ora impone

Enc. giur., voce Processo verbale – diritto processuale civile, XXVIII, Roma, 1991, pag. 5; PUNZI, *Art. 148 cit.*, *ibidem*; SATTA, *Commentario cit.*, I, 2, pag. 526.

23 PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 3 e pag. 52 e segg.; Id., *Enc. dir.*, voce Comunicazione (dir. proc. civ.), VIII, Milano, 1961, pag. 208; LANCELLOTTI, *Noviss. dig. it.*, voce Comunicazione, III, Torino, 1959, pag. 847; CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, Roma, 1956, pag. 283; D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, I, Torino, 1957, pag. 261; MINOLI, *Le notificazioni cit.*, pag. 3. Sul punto v. anche PANUCCIO, *Enc. dir.*, voce Partecipazioni e comunicazioni, XXXII, Milano, 1982, pag. 41 e segg.

24 SATTA, *Commentario cit.*, I, pag. 507.

25 LA CHINA, *Enc. giur.*, voce Comunicazione – I) Diritto processuale civile, VII, Roma, 1988, pag. 1.

26 BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 276.

27 LANCELLOTTI, *Noviss. dig. it.*, voce Comunicazione, III, Torino, 1959, pag. 847; CARNELUTTI, *Istituzioni cit.*, pag. 316.

28 ANDRIOLI, *Commento cit.*, I, pag. 380, affermava che, nei casi in cui concorre con la notificazione, la comunicazione risulta essere una forma abbreviata di quest'ultima. Anche REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1957, pag. 216, evidenziava che la notificazione, a differenza della comunicazione, è un "meccanismo processuale che serve alla comunicazione integrale di un atto scritto" e non solo a dare notizia del suo compimento.

di inserire nel biglietto di cancelleria il testo completo del provvedimento comunicato²⁹.

In seguito, nel 2014, il legislatore è intervenuto anche sull'art. 133 c.p.c., che ora impone al cancelliere di dare notizia del deposito della sentenza trasmettendo l'intero provvedimento e non il solo dispositivo³⁰. La novità è stata tale da far avvertire il bisogno di chiarire – all'ultimo comma dell'art. 133 c.p.c. – che la comunicazione in questione non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 c.p.c.³¹

Il fatto stesso che il legislatore abbia ritenuto opportuno inserire quest'ultima precisazione dimostra come le differenze tra notificazione e comunicazione della sentenza siano ormai ridotte.

Alla comunicazione, si diceva, provvede autonomamente il cancelliere, senza intermediazione³², e solo eccezionalmente il relativo biglietto è consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione³³. Anche questo tratto distintivo oggi è venuto meno, in quanto, come abbiamo visto poc'anzi, vi sono ipotesi nelle quali gli avvocati eseguono in proprio la notificazione di un atto da loro stessi compiuto, come la citazione.

Le modalità di esecuzione di comunicazione e notificazione non sono pienamente sovrapponibili, ma questo non è certo un dato strutturale e, come si è appena ricordato, l'art. 136 c.p.c. consente di notificare il biglietto di cancelleria, sia pur in via residuale.

Si sottolineava poi che la comunicazione viene effettuata d'ufficio, d'iniziativa del cancelliere o per ordine del giudice³⁴, la notificazione su istan-

29 L'art. 45 disp. att. c.p.c. è stato modificato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221.

30 L'art. 133 c.p.c. è stato modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con l. 11 agosto 2014, n. 114.

31 La giurisprudenza nega altresì che equivalga a notificazione della sentenza la lettura della stessa in udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., benché da essa discenda la conoscenza legale (ed integrale) del provvedimento: Cass., 19 settembre 2014, n. 19743, in *Foro it.*, 2015, I, 1011, con nota di MASTRANGELO, *Orientamenti sul «dies a quo» del termine breve per l'impugnazione*; Id., 28 maggio 2009, n. 12515 e, per il rito del lavoro, Cass., 5 aprile 2017, n. 8832.

32 BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., *ibidem*; PUNZI, Art. 136, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1439 e seg.

33 Secondo PUNZI, *Enc. dir.*, voce Comunicazione (dir. proc. civ.), VIII, Milano, 1961, pag. 209, anche quando la comunicazione avviene per mezzo dell'ufficiale giudiziario, il rapporto tra questi ed il cancelliere è tale da rendere questa ipotesi più vicina a quella della notificazione di atti stragiudiziali ed il ruolo svolto dall'ufficiale giudiziario non assimilabile all'intermediazione tipica della notificazione degli atti processuali.

34 LA CHINA, *Enc. giur.*, voce Comunicazione cit., pag. 2; PUNZI, Art. 136 cit., pag. 1440;

za di parte. Attualmente questo rilievo nella gran parte dei casi è corretto, nondimeno vi sono ipotesi tutt'altro che marginali nelle quali, per ragioni di opportunità, la legge prevede che la notificazione sia effettuata d'ufficio. Gli artt. 6 e 7 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in tema di opposizioni all'ordinanza ingiunzione ed al verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada, prevedono ad esempio che, depositato il ricorso introduttivo e fissata con decreto la prima udienza, entrambi gli atti vengano notificati all'autorità amministrativa ed allo stesso opponente a cura della cancelleria. Si può dunque unicamente affermare che la sola comunicazione è effettuata sempre d'ufficio.

La comunicazione, inoltre, ha ad oggetto i soli atti processuali, mentre la notificazione, come vedremo meglio nel paragrafo 4, può essere utilizzata anche per portare a conoscenza del destinatario un atto stragiudiziale.

Secondo l'opinione assolutamente prevalente, infine, la notificazione costituisce, per gli atti processuali, uno strumento obbligatorio³⁵, mentre per la comunicazione si ammettono forme equipollenti³⁶.

Entrambi gli strumenti producono invece il medesimo risultato, ovvero la conoscenza legale dell'atto comunicato o notificato, argomento cui è dedicato il terzo paragrafo di questo capitolo.

2. Conoscenza, conoscibilità, ricezione

Numerosi atti, sostanziali e processuali³⁷, vanno compiuti nei confronti di un altro soggetto e, per produrre effetto, devono giungere a lui: si pensi agli articoli del codice civile che impongono di comunicare, notificare, denunciare o dare notizia di qualcosa. Questi atti si definiscono comunemente recettizi³⁸, alludendo appunto all'esigenza che siano ricevuti dal destinatario.

LANCELOTTI, op. cit., pag. 847.

35 V. il capitolo III, paragrafo 1.

36 LUPANO, *Atti processuali*, in Comm. c.p.c. a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, pag. 222 e segg.

37 Un esempio lampante di atto processuale recettizio è offerto dalla citazione, su cui v. PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 44 e segg.; FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 15. La natura recettizia dell'atto di citazione è frequentemente affermata anche dalla giurisprudenza: Cass., 9 giugno 2017, n. 14503; Id., dicembre 2015, n. 24822; Id., 22 maggio 2006, n. 12033.

38 BARASSI, *La notificazione necessaria delle dichiarazioni stragiudiziali*, Milano, 1908; GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959; RAVAZZONI, *La formazione del contratto*, Milano, 1966; SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, Bologna – Roma, 1970, pag.

Nel nostro ordinamento, in realtà, svariate norme non richiedono semplicemente di far giungere un atto al destinatario, bensì di provocarne la conoscenza. L'art. 1334 c.c. afferma che gli atti unilaterali producono effetto allorché giungono a conoscenza del soggetto cui sono destinati e l'art. 1326 c.c. detta una regola analoga per l'accettazione della proposta contrattuale.

Queste disposizioni, anzitutto, menzionano la conoscenza senza chiarire in cosa essa consista. In mancanza di una definizione normativa, e non essendo questa la sede per riassumere le tesi affermatesi a questo riguardo in altri campi del sapere³⁹, ci limitiamo a segnalare che, nel nostro ambito, la richiesta di portare un atto a conoscenza di qualcuno è evidentemente volta a consentire a quest'ultimo di determinare il comportamento da tenere. Il proponente, ad esempio, deve essere informato dell'accettazione per poter rispettare gli obblighi derivanti dall'accordo; il condomino assente deve conoscere il contenuto della delibera assembleare onde poter valutare se impugnarla.

Il riferimento alla conoscenza, dunque, allude ad un processo complesso, che richiede la percezione di informazioni e la loro elaborazione, dalla quale scaturiscono vari risultati, come l'attribuzione di un significato o, potenzialmente, la determinazione di un'inferenza. Il fenomeno attiene senza dubbio alla sfera interiore della persona⁴⁰.

L'acquisizione della conoscenza talora è involontaria: se, percorrendo una strada, assistiamo ad un incidente, ne conosciamo, volenti o nolenti, la dinamica (quanto meno se esso è repentino e non abbiamo il tempo di distogliere lo sguardo). Nella gran parte dei casi tuttavia ciascuno di noi può scegliere se conoscere o meno qualcosa. Possiamo aprire e leggere la lettera o l'email che ci è pervenuta oppure stracciarla o cancellarla immediatamente. Per apprendere il contenuto della missiva è necessario un certo grado di cooperazione da parte nostra.

Chiunque voglia sottrarsi ad un effetto che dipende dalla conoscenza po-

170 e segg.; FERRERO, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Dichiarazione recettizia, V, Torino, 1989, pag. 353 e segg.; SACCO, *La conclusione dell'accordo*, in *Trattato Rescigno*, Torino, 2002, pag. 85 e segg.; GALLO, *Trattato del contratto*, I, Torino, 2010, pag. 591 e segg.

39 V. ad es. POPPER, *Logik der Forschung*, Wien, 1934, trad. it. *La logica della scoperta scientifica*, Torino, 1970 e ID., *Objective Knowledge. An Evolutionary Approach*, Oxford, 1972; HAYEK, *The Sensory Order*, Chicago, 1952; HEISENBERG, *Physik und Philosophie*, Stuttgart, 1972, trad. it. *Fisica e filosofia*, Milano, 1982; GOODMAN, *The Structure of Appearance*, Boston, 1977; VILLA, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli ed analogie*, Milano, 1984; RUSSELL, *Human Knowledge: Its Scope and Limits*, London, 1992; VASSALLO, *Teoria della conoscenza*, Roma, 2003.

40 V. per tutti PUGLIATTI, *Enc. dir.*, voce Conoscenza, IX, Milano, 1961, pag. 114 e, più di recente, FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 6 e seg.

trebbe tentare di ostacolare la propria controparte semplicemente rifiutando di collaborare. Ben pochi debitori accetterebbero una raccomandata proveniente dal proprio creditore, se questo valesse a porli al riparo dalla messa in mora.

Questa eventualità va tenuta in adeguata considerazione ogni qual volta si subordina l'efficacia di un atto in tutto o in parte alla sua conoscenza da parte del destinatario. In caso contrario compierlo può risultare molto oneroso o, nei fatti, perfino impossibile.

Identiche considerazioni valgono per il caso in cui il destinatario, pur senza malizia, sia negligente e trascuri di prendere le iniziative – ordinarie, che è lecito attendersi da qualunque persona mediamente accorta – necessarie per conoscere l'atto.

A ciò si aggiunga che il conseguimento della conoscenza, trattandosi di un fatto psichico, è difficilmente accertabile. Nella gran parte dei casi si deve ricorrere alla prova indiretta, ad esempio analizzando il comportamento del destinatario successivo al momento in cui l'atto è divenuto per lui conoscibile. Rimettere l'indagine sul punto alla piena discrezionalità del giudice creerebbe molte incertezze⁴¹.

Le vie per superare questi ostacoli sono varie. Anzitutto si può recidere in maniera netta il legame tra conoscenza ed efficacia, stabilendo che determinati effetti si producono semplicemente inviando l'atto al destinatario (criterio della spedizione).

In alternativa l'ordinamento può reputare sufficiente l'ingresso dell'atto nella sfera di disponibilità del destinatario (si tratta appunto del criterio della recezione). Il suo rifiuto di collaborare o la sua incuria divengono così privi di conseguenze per la controparte.

Quest'ultima soluzione può essere adottata esplicitamente, stabilendo che l'atto produce effetti nel momento in cui giunge al destinatario, oppure implicitamente, continuando a richiedere la conoscenza (criterio della percezione o cognizione), ma prevedendo nel contempo dei correttivi che equiparino alla conoscenza ipotesi di semplice conoscibilità.

L'ordinamento tedesco adotta apertamente il criterio della recezione. Il § 130 BGB stabilisce infatti che “una dichiarazione di volontà che va effettuata nei confronti di un altro soggetto, quando viene fatta in assenza di quest'ultimo, diviene efficace nel momento in cui lo raggiunge”⁴².

Il codice civile italiano, come abbiamo visto in precedenza, delinea invece a più riprese fattispecie che includono la conoscenza. L'art. 1335 c.c., tuttavia, aggiunge che la proposta contrattuale, l'accettazione, la loro revoca

41 PUGLIATTI, *Enc. dir.*, voce Conoscenza cit., *ibidem*.

42 *Eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht.*

e qualsiasi altra dichiarazione diretta ad una persona determinata “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

La regola si fonda sulla massima di esperienza secondo cui, non appena una missiva viene consegnata all’indirizzo⁴³ del destinatario, questi ne apprende il contenuto, o direttamente o perché informato da altre persone a lui vicine, e, come indicato nella rubrica, sancisce una presunzione di conoscenza.

La dottrina discute sulla portata della disposizione. Alcuni, adottando un’impostazione definita da Sacco “oggettivistica”, sostengono che essa comporta, nei fatti, l’adesione del nostro ordinamento al criterio della recezione⁴⁴, anzitutto perché non consente al destinatario di offrire liberamente la prova contraria, ma solo di dimostrare l’ignoranza incolpevole. Altri autori sostengono invece che la norma non fa uscire la conoscenza di scena, limitandosi ad agevolarne la prova, pertanto va considerata un temperamento del criterio della cognizione⁴⁵.

In questa sede è sufficiente osservare che, con l’art. 1335 c.c., il legislatore evita le storture conseguenti ad un’adesione piena al criterio della cognizione, reputando sufficiente che l’interessato dimostri alcuni fatti agevolmente accertabili perché oggettivi⁴⁶, come l’inserimento di una missiva nella buca delle lettere.

Le regole dettate in campo processuale presentano non poche affinità con quanto prevede l’art. 1335 c.c. La notificazione infatti, pur essendo diretta a provocare la conoscenza, si risolve in una sequenza di adempimenti⁴⁷ al

43 GIAMPICCOLO, *La dichiarazione cit.*, pag. 274; SACCO, *La conclusione cit.* pag. 89; GALLO, *Trattato cit.*, I, pag. 601 e segg.

44 GIAMPICCOLO, *La dichiarazione cit.*, pag. 304; BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1960, pag. 127 e segg. Secondo BIANCA, *Diritto civile*, III, Milano, 2000, pag. 218, norme come quella contenuta nell’art. 1335 c.c. sanciscono l’adesione del nostro ordinamento alla soluzione della recezione, sia pur “temperata”, fatta propria anche da svariate altre fonti come la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di cose mobili (v. art. 15 e 18). La soluzione della recezione è, in materia contrattuale, quella prediletta anche dall’ordinamento tedesco (§ 130 BGB) e dai principi Unidroit (v. art. 2.1.6.2).

45 MESSINEO, *Dottrina generale del contratto*, Milano, 1948, pag. 188; ALLARA, *Teoria generale del contratto*, Torino, 1955, pag. 272; SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in Comm. c.c. Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1970, pag. 180 e, più di recente, SACCO, *Il contratto*, I, Torino, 1993, pag. 198 e segg. e GALLO, *Trattato cit.*, I, pag. 598.

46 PUGLIATTI, *Enc. dir.*, voce Conoscenza cit., pag. 114.

47 Nella gran parte dei casi, se non è possibile la consegna nelle mani proprie del destinatario, l’atto va recapitato presso l’abitazione o l’ufficio o l’azienda di questi, luoghi che in

termine della quale l'atto si considera noto.

Il codice di rito non menziona neppure la necessità di portare un atto a conoscenza di un soggetto: si limita, sinteticamente, a richiedere di notificarlo. L'art. 163 c.p.c. afferma che l'atto di citazione si consegna all'ufficiale giudiziario "il quale lo notifica"; il ricorso introduttivo del processo del lavoro "deve essere notificato al convenuto" (art. 415 c.p.c.) e le sentenze "sono notificate alla parte" contumace personalmente (art. 292 c.p.c.). Questa scelta lessicale conferma che, per conseguire determinati effetti, il legislatore reputi senz'altro sufficiente il compimento delle formalità previste dagli artt. 137 e segg. c.p.c.

Sacco ha affermato che solo nella notificazione si ha una vera adesione al criterio di recezione, poiché è unicamente la consegna dell'atto con le modalità previste dalla legge ad assumere rilievo, non il conseguimento della conoscenza⁴⁸, ed anche chi, come Giampiccolo, sostiene l'adesione del nostro ordinamento al criterio della recezione in campo sostanziale, riconosce come la notificazione, ancor più dell'art. 1335 c.c., appaia marcatamente ispirata a criteri oggettivi⁴⁹.

Alcuni studiosi del processo civile si spingono oltre, affermando che la notificazione non è ispirata neppure al criterio di recezione, poiché si perfeziona con il compimento delle formalità previste dalla legge, le quali non sempre comportano un effettivo ingresso dell'atto nella sfera del destinatario⁵⁰ (si pensi alla notificazione a persone assolutamente irreperibili disciplinata dall'art. 143 c.p.c., che rappresenta un'estrema reazione dell'ordinamento all'impossibilità di entrare in contatto con il destinatario⁵¹).

ambito processuale vengono talora definiti sue "sedi abituali", ma rientrano a pieno titolo nella nozione di "indirizzi" cui fa riferimento l'art. 1335 c.c.: PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 155.

48 SACCO, *Il contratto cit.*, *ibidem*.

49 GIAMPICCOLO, *La dichiarazione cit.*, pag. 304.

50 FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 102; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 261; PUNZI, *Art. 137 cit.*, pag. 1482; MARTINETTO, *Noviss. dig. it.*, voce Notificazione cit., pag. 396; TARZIA, *Perfezione ed efficacia della notificazione a destinatari irreperibili o all'estero*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 658; ANDRIOLI, *Commento cit.*, I, pag. 386; MINOLI, *Le notificazioni cit.*, pag. 47 e segg.

51 FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 58 e seg.; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 268; FABBRI, *Appunti in tema di notificazione agli irreperibili*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, 395 e segg.; MONTESANO, ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, 1, Padova, 2001, pag. 785; PUNZI, *Enc. dir.*, voce Notificazione – diritto processuale civile, XXVIII, Milano, 1978, pag. 656 e segg.; MARTINETTO, *Noviss. dig. it.*, voce Notificazione cit., pag. 399; SATTA, *Commentario cit.*, I, pag. 521. In giurisprudenza: Cass., 21 aprile 2015, n. 8114; Id., 17 dicembre 2014, n. 26643; Id., 4 giugno 2014, n. 12526; Id., 8 febbraio 2013,

La differenza tra queste posizioni è meno significativa di quanto potrebbe a prima vista apparire. Le regole della notificazione individuano con precisione gli adempimenti necessari per la sua esecuzione. Al giudice non sono riconosciuti margini di discrezionalità nel determinare in cosa consista l'arrivo a destinazione. È dunque corretto affermare sia che la notificazione è improntata al criterio della recezione, sia che essa si perfeziona al compimento delle formalità previste dalla legge, poiché questo è il momento in cui la legge impone di considerare l'atto "arrivato" al destinatario, ossia consegnato in un luogo e a persone tali da consentire ad un soggetto diligente, se lo vuole, di apprendere il contenuto.

La notificazione ha termine prima⁵² ed indipendentemente dal fatto che il destinatario abbia conoscenza dell'atto e produce un risultato che, come vedremo nel prossimo paragrafo, viene ormai definito dal legislatore stesso "conoscenza legale".

L'esistenza di una simile disciplina risponde alla medesima esigenza cui abbiamo fatto cenno occupandoci dell'art. 1335 c.c.: evitare che il compimento di un atto risulti troppo gravoso per l'interessato. In sua assenza l'esercizio stesso del diritto d'azione tutelato dall'art. 24 Cost. sarebbe messo a repentaglio, tenuto conto che il processo si può svolgere solo se il convenuto è posto in condizione di parteciparvi ed a tal fine è essenziale che gli venga trasmesso l'atto contenente la domanda proposta nei suoi confronti⁵³.

Se tuttavia il notificante ha interesse ad un rapido ed agevole perfezionamento della notificazione, il destinatario deve poter apprendere realmente il contenuto dell'atto notificato – ossia conseguire la "conoscenza effettiva" – per potersi difendere, esercitando a propria volta un diritto sancito dalla Carta fondamentale.

Le regole dettate in materia devono quindi contemperare diritti contrapposti e vi provvedono con particolare cura, dettando una disciplina articolata e puntigliosa, tanto che la notificazione viene considerata non un singolo atto, bensì una pluralità di atti compiuti da vari soggetti secondo una precisa

n. 3071; Id., 27 novembre 2012, n. 20971.

52 La notificazione può essere eseguita "nelle mani proprie" del destinatario (art. 138 c.p.c.). Anche in questo caso tuttavia il procedimento si compie prima che il destinatario abbia conoscenza dell'atto: la notificazione è compiuta nel momento in cui viene consegnata la copia, che potrebbe in seguito essere distrutta o dimenticata senza mai essere letta.

53 V. per tutti PROTO PISANI, *Art. 101*, in Comm. Allorio, I, 2, Torino, 1973, Pag. 1084 e segg.; COMOGLIO, L.P., *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Contraddittorio, IV, Torino, 1989, pag. 1 e segg.; PICARDI, "Audiatur et altera pars". *Le matrici storico culturali del contraddittorio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 7 e segg.; FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 4 e segg.

sequenza, ossia un procedimento, che può essere suddiviso in fasi⁵⁴.

Le scelte compiute a tale riguardo dal legislatore sono soggette al controllo dei giudici costituzionali, i quali le dichiareranno illegittime sia qualora rendano la notificazione troppo incerta od onerosa per il notificante, sia nel caso in cui le *chances* di raggiungere la conoscenza effettiva risultino irragionevolmente ridotte⁵⁵. Conoscenza e conoscibilità, dunque, non sono prive di importanza neppure nel nostro campo, pur venendo in rilievo su un piano diverso da quello, di competenza del giudice ordinario, degli esiti che la singola notificazione ha avuto.

Vedremo nel secondo capitolo come, negli ultimi anni, i punti di equilibrio raggiunti tra le esigenze del notificante e del destinatario abbiano subito una profonda evoluzione, venendo infine ad assestarsi su basi nuove.

Il rapporto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, infine, va analizzato sotto due ulteriori punti di vista. Da un lato occorre comprendere in che misura il conseguimento della conoscenza effettiva possa rimediare alle carenze della notificazione o alla sua radicale assenza. Dall'altro è necessario chiedersi quale rilievo possa assumere la circostanza che, nonostante la notificazione sia stata regolarmente eseguita e si sia quindi prodotta la conoscenza legale, il destinatario sia rimasto ignaro dell'atto. A questi temi è dedicato il terzo capitolo.

54 CARNELUTTI, *Interpretazione dell'art. 143, ultimo comma, cod. proc. civ.*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, 599; SATTA, *Commentario cit.*, I, pag. 512; PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 67 e seg.; MINOLI, *Le notificazioni cit.*, pag. 28 e seg.

55 Ci limitiamo a due esempi. Corte cost., 2 febbraio 1978, n. 10, in *Foro it.*, 1978, I, 550 con nota di PROTO PISANI, *La Corte costituzionale interviene sulla notificazione all'estero e Giur. cost.*, 1978, I, 788 con nota di ANDRIOLI, *Intorno agli artt. 142 e 143 comma 3 c.p.c.*, dichiarò illegittimo l'art. 143, u.c., c.p.c. nella parte in cui non subordinava la sua applicazione alle notificazioni da eseguire all'estero all'accertata impossibilità di ricorrere agli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare, che garantivano una maggiore conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. Più di recente Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 3, in *Foro it.*, 2010, I, 734 con nota di CAPONI, *La Corte costituzionale e le notificazioni nel processo civile; Giur. it.*, 2010, 250 e *Riv. dir. proc.*, 2010, 1456 con note di FRASSINETTI, *Sul perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.* e RAVIDA, *L'allineamento della notifica ex art. 140 c.p.c. al principio di scissione soggettiva, tra esigenze di giustizia sostanziale e problemi (ancora) aperti di inquadramento sistematico*, ha ritenuto irragionevole la disparità di trattamento tra la notificazione a mezzo posta e quella di cui all'art. 140 c.p.c., dichiarando quest'ultima norma illegittima nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.

3. Il risultato della notificazione: la conoscenza legale

La notificazione, come si è chiarito in precedenza, è un procedimento volto a rendere un atto noto al destinatario, ma non è scontato che lo scopo venga concretamente raggiunto: la conoscenza effettiva può essere conseguita solo con un certo grado di cooperazione da parte di quest'ultimo.

Il destinatario, inoltre, potrebbe venire a conoscenza dell'atto solo qualche tempo dopo la notificazione; ciononostante la disciplina di quest'ultima impone di considerarlo a lui noto sin dal compimento delle formalità prescritte dalla legge⁵⁶. Vi sono infine tipologie di notificazione – ad esempio quella prevista dall'art. 143 c.p.c.⁵⁷ – che obiettivamente garantiscono *chances* piuttosto esigue di raggiungere la conoscenza.

Assodato che la notificazione non necessariamente provoca la conoscenza effettiva dell'atto notificato, pur essendo a ciò diretta, occorre chiedersi quale sia il risultato suo proprio.

Nel corso degli anni la tesi che vuole la notificazione fonte di una presunzione di conoscenza è stata progressivamente soppiantata da quella secondo cui essa produce la conoscenza legale⁵⁸.

Prima di procedere oltre è opportuno segnalare che all'espressione conoscenza legale non viene attribuito un unico significato. Il codice di procedura civile per molto tempo non ha utilizzato questa locuzione né ha indicato esplicitamente quale fosse il risultato della notificazione. Solo la l. 28 dicembre 2005, n. 263, con l'intento di adeguare l'art. 149 c.p.c., che disciplina le notificazioni a mezzo posta, ad una importante pronuncia della corte costituzionale⁵⁹, ha inserito nell'attuale terzo comma il riferimento al

56 FRASSINETTI *La notificazione cit.*, pag. 102; BALENA *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 261; PUNZI, *Art. 137 cit.*, pag. 1482; MARTINETTO, *Noviss. dig. it.*, voce Notificazione cit., pag. 396; TARZIA, *Perfezione cit.*, 658; ANDRIOLI, *Commento cit.*, I, pag. 386; MINOLI, *Le notificazioni nel processo civile*, Milano, 1937, pag. 47 e segg.

57 FRASSINETTI *La notificazione cit.*, pag. 58 e seg.; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 268; FABBRI, *Appunti cit.*, 395 e segg.; PUNZI, *Art. 143*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1505 e segg.; SATTA, *Commentario cit.*, I, pag. 521; D'ONOFRIO, *Commento cit.*, I, pag. 272.

58 PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 74.

59 Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, in *Foro it.*, 2003, I, 13 con nota di CAPONI, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficio giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi*; *Corr. giur.*, 2003, 23 con nota di CONTE, R., *Diritto di difesa ed oneri di notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, l. 890/82: una "rivoluzione copernicana"?*; *Giur. cost.*, 2003, 1068 con nota di BASILICO, *Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti*; *Giur. it.*, 2003, 1549 con nota di DALMOTTO, *La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica*

momento in cui il destinatario “ha la legale conoscenza dell’atto”.

Al di fuori del codice, le fonti che menzionano la conoscenza legale non sono numerose. Quelle più significative sono il codice di giustizia contabile⁶⁰, che alla conoscenza legale di un provvedimento ricollega il decorso di alcuni termini, e quello del processo amministrativo⁶¹, che fa decorrere dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo il termine per riassumere il giudizio.

I testi normativi, in ogni caso, pur menzionando sporadicamente la conoscenza legale, non chiariscono in cosa consista.

In giurisprudenza, al contrario, i riferimenti ed i tentativi di definire la conoscenza legale sono frequenti, sebbene non approdino tutti al medesimo risultato.

Molti precedenti – specie in tema di riassunzione del processo interrotto – richiedono che la conoscenza dell’evento interruttivo e dell’esistenza del processo interrotto vengano raggiunte “per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione assistita da fede privilegiata”⁶² ed affermano che solo a queste condizioni la conoscenza può dirsi acquisita “in forma

postale: vecchie alternative e nuovi problemi; Corr. trib., 2003, 151 con nota di BRUZZONE, *Il momento di perfezionamento delle notifiche a mezzo posta; Stud. juris*, 2003, 685 con nota di CAMPUS, *Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle “forme che non sfuggono alla disponibilità del notificante”*; *Riv. giur. trib.*, 2003, 319 con nota di GLENDI, *Le nuove frontiere della notificazione dopo la sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale*. Torneremo sul punto nel capitolo II, paragrafo 2.

60 D. lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

61 D. lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Il termine per la riassunzione del processo è legato alla “conoscenza legale” dell’evento interruttivo anche da altre fonti, come l’art. 116 del d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915 in tema di pensioni di guerra e dalla, ormai abrogata, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

62 Cass., 18 aprile 2018, n. 9578; Id., 28 dicembre 2016, n. 27165; Id., 7 marzo 2013, n. 5650; Id., 11 febbraio 2010, n. 3085; Id., 18 gennaio 2007, n. 6348.

La Corte costituzionale, con le sentenze 15 dicembre 1967, n. 139 e 28 giugno 1971, n. 159, dichiarò invece illegittimo l’artt. 305 c.p.c., rispettivamente, nella parte in cui faceva decorrere il termine per la riassunzione del processo interrotto dalla data dell’interruzione nonostante l’interessato non fosse “messo in condizione di conoscere l’avverarsi” dell’evento e “nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell’art. 299 c.p.c. decorre dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza”. Le due pronunce non fanno mai riferimento alla necessità che si formi al riguardo la conoscenza legale. Sul punto v. GHIRGA, *Interruzione del processo*, in *Comm. c.p.c.* a cura di Chiarloni, Bologna, 2014, pag. 311 e segg. e GIORGETTI, *L’interruzione del processo e la sua riassunzione secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Diritto processuale civile e Corte costituzionale*, a cura di Fazzalari, Napoli, 2006, pag. 244 e segg.

legale”.

Queste decisioni recepiscono una nozione ristretta di conoscenza legale, intesa come forma di certezza legale e pubblica⁶³ riguardante la conoscenza, necessariamente proveniente da una fonte qualificata e dotata di pubblica fede. La conoscenza legale, così ricostruita, non rappresenta un risultato peculiare della notificazione, ma può discendere anche da altre fonti che, con analogo grado di certezza, consentono di considerare noto qualcosa (ad esempio un atto o un giudizio): si pensi alla comunicazione o al processo verbale⁶⁴.

Altre pronunce, meno numerose, attribuiscono invece all’espressione conoscenza legale un significato più ampio, considerandola sinonimo di conoscenza prodotta con modalità espressamente previste dall’ordinamento, compiendo attività che fanno sorgere una presunzione documentabile⁶⁵: è il caso dell’arrivo all’indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.) di una raccomandata.

I precedenti appena menzionati, tuttavia, non analizzano specificamente il risultato della notificazione, bensì si interrogano sul grado di solidità con cui va prodotta la conoscenza affinché si consegua un determinato effetto – come far decorrere il termine per la riassunzione del processo – e definisco-

63 GIANNINI, *Enc. dir.*, voce Certezza pubblica, VI, Milano, 1960, in particolare pag. 778. Secondo l’autore le certezze pubbliche promanano da pubbliche autorità (nel caso della notificazione, l’ufficiale giudiziario). L’introduzione della possibilità per l’avvocato di effettuare notifiche in proprio non mette in discussione la qualificazione indicata nel testo, in quanto la legge considera l’avvocato, nella stesura della relazione di notifica, ossia nel momento in cui attesta il compimento delle formalità necessarie al perfezionamento della notificazione, un pubblico ufficiale.

64 Si reputa, ad esempio, che la notificazione di un’impugnazione denoti conoscenza legale del provvedimento impugnato da parte di chi la propone e pertanto faccia decorrere nei suoi confronti il termine “breve” per impugnare. Ne consegue che la seconda impugnazione proposta dalla medesima parte, anteriormente alla declaratoria di inammissibilità della prima, ma successivamente alla scadenza di tale termine va dichiarata a propria volta inammissibile: Cass., 27 aprile 2018, n. 10266; Id., 19 ottobre 2016, n. 21145; Id., 13 giugno 2016, n. 12084.

Ancora, il regolamento di competenza, a norma dell’art. 47 c.p.c., va proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che ha pronunciato sulla competenza. Se tuttavia il provvedimento è reso in udienza, il termine inizia a decorrere immediatamente, poiché le parti ne hanno legale conoscenza, risultante dal processo verbale: Cass., 22 gennaio 2018, n. 1471; Id., 6 febbraio 2015, n. 2302; Id., 3 dicembre 1999, n. 13536; Id., 18 aprile 1996, n. 3668.

65 Cass., 11 luglio 2011, n. 15158; Id., 4 marzo 1987, n. 2290; Id., 2 aprile 1981, n. 1876, in *Foro it.*, 1981, I, 1274; Trib. Napoli, 11 agosto 2015, in *Dejure*; Trib. Firenze, 4 aprile 2014, n. 369, in *Dejure*; Pret. Milano, 11 maggio 1979, in *Orient. giur. lav.*, 1979, 1104.

no conoscenza legale il risultato dell'impiego di mezzi idonei.

Se si concentra l'attenzione sull'istituto della notificazione, emerge che l'ufficiale giudiziario, nella propria relazione, non attesta che la conoscenza è stata raggiunta, né potrebbe farlo (si pensi all'eventualità di una consegna dell'atto mediante deposito presso la casa comunale), bensì unicamente il compimento di alcune formalità. L'esecuzione di queste ultime diviene perciò certa. Da tali formalità discende, come conseguenza prevista dalla legge, la conoscenza dell'atto notificato.

La struttura appena descritta è quella propria delle presunzioni, sia pur rafforzata dalla certezza legale dell'esistenza del *factum probans*.

Il tenore letterale dell'art. 149 c.p.c. è coerente con il quadro appena delineato. La norma, come detto poc'anzi, afferma che la notificazione si perfeziona per il destinatario nel momento in cui egli "ha la legale conoscenza dell'atto". L'espressione è chiaramente riferita al momento in cui, compiute le formalità previste dalla legge, l'atto si deve considerare noto e non a quello della stesura della relazione da parte dell'ufficiale giudiziario, che non di rado è anteriore⁶⁶.

La tesi secondo cui la notificazione produce una presunzione di conoscenza, va detto, è stata a vario titolo respinta in dottrina, ma le critiche mosse non ci sembrano particolarmente persuasive.

Sotto un primo punto di vista si è affermato⁶⁷ che le presunzioni si fondano su un giudizio di normalità, ovvero su di una massima di esperienza secondo cui da un fatto ne discende un altro, ma la notificazione viene talora eseguita con modalità che garantiscono una conoscibilità minima.

Le presunzioni semplici, rimesse alla discrezionalità del giudice, consentono in effetti di ricavare un fatto ignoto da uno noto sulla base di un giudizio di normalità⁶⁸, ma nel nostro caso la valutazione è compiuta in astratto dal legislatore ed è ben noto che simili scelte non si fondano necessariamente su valutazioni probabilistiche: esse possono anche rispondere ad altre esigen-

66 La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ad esempio, a seguito dell'intervento della Consulta, si perfeziona per il destinatario solo dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa (inviata contestualmente alla redazione della relazione) o al momento della ricezione di quest'ultima, se anteriore: v. Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 3 cit. Nella notificazione a mezzo posta, cui è dedicato l'art. 149 c.p.c., sono previsti meccanismi analoghi ed anche quella eseguita a norma dell'art. 143 c.p.c. produce nei confronti del destinatario la conoscenza legale solo venti giorni dopo il compimento delle formalità previste dalla legge, contestualmente alle quali è redatta la relata di notifica.

67 GIANNINI, *Sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di ammortamento dei titoli di credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1949, II, 139.

68 COMOGLIO, L.P., *Le prove civili*, Torino, 2010, pag. 656 e segg.; TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992, pag. 444 e segg.

ze, come tutelare la parte debole contro quella forte o garantire la sicurezza nella circolazione di determinati beni⁶⁹.

Le regole della notificazione sono tese a far giungere l'atto nella disponibilità del destinatario con modalità tali da consentirgli, se lo vuole ed agisce con diligenza, di raggiungere l'effettiva conoscenza. Dalla conoscibilità la legge fa discendere la conoscenza, secondo il meccanismo presuntivo già visto nel precedente paragrafo.

È dunque corretto affermare che la conoscenza non rappresenta la conseguenza "normale" della notificazione, ma l'osservazione non impedisce di ricondurre il risultato di quest'ultima al *genus* delle presunzioni, non semplici, bensì legali.

Vi è stato poi chi, come Punzi, ha affermato che il risultato della notificazione, la conoscenza legale appunto, "non è fungibile con la conoscenza effettiva *aliunde* conseguita"⁷⁰ e per questa ragione non si può ritenere una presunzione di conoscenza.

L'osservazione di Punzi in molti casi è corretta: vi sono norme processuali (e sostanziali) che consentono di conseguire determinati effetti esclusivamente notificando un certo atto⁷¹: si pensi al decorso del termine "breve" per impugnare (art. 325 c.p.c.), per il quale è richiesta la notificazione della sentenza e non è sufficiente neppure la sua comunicazione, per espressa previsione dell'art. 133, comma 2°, c.p.c.

Esistono, nondimeno, disposizioni di segno differente. L'art. 348 *ter* c.p.c. afferma che, dichiarato inammissibile l'appello con ordinanza, la sentenza di primo grado è impugnabile con il ricorso per cassazione, da proporre entro sessanta giorni "dalla comunicazione o notificazione, se anteriore" dell'ordinanza stessa.

Si può dire che il risultato della notificazione varia a seconda della natura dell'atto notificato? La risposta è senz'altro negativa. Le due notificazioni sono identiche, sotto il profilo sia strutturale che funzionale, e producono il medesimo risultato, ossia rendono l'atto – sentenza, ordinanza, citazione o altro – noto al destinatario. Sulla base di una scelta di opportunità, il legislatore ha voluto ricollegare taluni effetti alla sola notificazione, altri anche alla comunicazione⁷² o al conseguimento della conoscenza per altre vie, ma questa non è una peculiarità della notificazione, bensì delle norme che ne

69 COMOGLIO, L.P., *Le prove cit.*, pag. 650 e segg.; PATTI, *Prove – Disposizioni generali*, in *Comm. Scialoja – Branca*, Bologna – Roma, 1987, pag. 104.

70 PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 75.

71 Torneremo sul punto nel capitolo III, paragrafo 1.

72 Esempi analoghi si possono rinvenire anche nelle norme sostanziali: v. il paragrafo 1 di questo capitolo.

regolano l'utilizzo, le quali solo in alcune ipotesi ammettono equipollenti⁷³.

Lo stesso Punzi⁷⁴ ha affermato che, in base alla sua ricostruzione, la conoscenza legale si distingue da una presunzione legale di conoscenza solo se l'ordinamento, per la produzione di un determinato effetto, non attribuisce rilievo alla conoscenza conseguita *aliunde*.

Fermo restando allora che l'impiego della notificazione talvolta è indispensabile, ci sembra possibile continuare ad affermare che quest'ultima fa sorgere una presunzione legale di conoscenza.

Dalle norme contenute nel codice di procedura civile si evince una ulteriore caratteristica della presunzione di cui ci stiamo occupando: al destinatario non è data la possibilità di porre nel nulla la notificazione dimostrando che la conoscenza, in concreto, non è stata raggiunta.

In questo l'istituto differisce da quello disciplinato all'art. 1335 c.c. Tale ultima norma afferma che la proposta contrattuale, l'accettazione ed ogni altra dichiarazione rivolta ad un soggetto determinato si considerano conosciute "nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario". Benché manchino regole analitiche come quelle proprie della notificazione, le analogie sono evidenti: nell'uno come nell'altro caso l'atto, nel momento in cui diviene conoscibile dal destinatario, si deve considerare a lui noto.

L'art. 1335 c.c. ammette la prova contraria, ma solo entro limiti stringenti. L'atto si considera noto e quindi produce effetto se il destinatario "non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia". La mancata conoscenza dovuta a negligenza oppure a cause su cui nel processo non si è fatta chiarezza non è sufficiente: quand'anche fosse provata, l'atto andrebbe comunque considerato come noto. Ci troviamo in presenza di una presunzione legale che, secondo la classificazione proposta da Pugliatti, si dovrebbe definire mista⁷⁵.

La norma sancisce una finzione: al di fuori dell'ipotesi appena citata si deve considerare noto anche ciò che tale non è (o non lo è con certezza). Questa è una caratteristica propria delle presunzioni, *in primis* quelle che ammettono una limitata prova contraria o non la consentono affatto⁷⁶.

73 Considerazioni sostanzialmente analoghe sono svolte da PUGLIATTI, *La trascrizione cit.*, I, 1, pag. 381. L'autore osservava come la conoscenza legale sia talora "surrogato" di quella effettiva, quando la legge fa discendere un effetto esclusivamente dalla notificazione e non dalla conoscenza conseguita altrimenti, e in altri casi "equipollente" della conoscenza effettiva, allorché un dato effetto discende tanto dalla notificazione quanto dalla dimostrata conoscenza di un atto, comunque acquisita.

74 PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 77.

75 PUGLIATTI, *Enc. dir.*, voce Conoscenza cit., pag. 103.

76 COMOGLIO, L.P., *Le prove cit.*, pag. 651; VERDE, *L'onere della prova nel processo civile*, Napoli, 1974, pag. 220 e segg.; PUGLIATTI, *Enc. dir.*, voce Conoscenza cit., pag. 104 e segg.;

Finzioni analoghe si riscontrano anche nella notificazione, ma la possibilità di caducarla dimostrando l'ignoranza incolpevole non viene concessa. In questo modo si assicura stabilità al processo, garantendo che esso giunga alla decisione nel merito.

Ciò non significa che l'ignoranza incolpevole dell'atto notificato sia del tutto priva di rilievo. Come vedremo nel terzo capitolo⁷⁷, il destinatario può beneficiare della rimessione in termini. L'ordinamento consente tuttavia al destinatario di provare che la conoscenza effettiva non è stata raggiunta per causa a lui non imputabile al fine di svolgere difese ormai precluse, ma non ne fa discendere la totale inefficacia della notificazione, che in taluni casi comporterebbe conseguenze di estrema gravità per il notificante. Se l'ignoranza incolpevole dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado imponesse di considerare quest'ultimo come mai notificato, ad esempio, si imporrebbe la chiusura in rito del processo e non verrebbe fatto salvo neppure l'effetto interruttivo della prescrizione conseguente alla proposizione della domanda giudiziale.

Si può dunque concludere che la conoscenza legale prodotta dalla notificazione è una presunzione legale di conoscenza provvista di un fondamento documentale⁷⁸ – un profilo, quest'ultimo, di grande importanza per il processo, poiché consente di provare il conseguimento della conoscenza impiegando in misura minima le risorse del sistema giudiziario – ed è pertanto con questo significato che utilizzeremo l'espressione nel prosieguo della trattazione.

4. Il risultato della notificazione degli atti stragiudiziali

Il nostro ordinamento, come abbiamo visto in precedenza, impone di notificare (in senso stretto) alcuni atti stragiudiziali⁷⁹. La notificazione, inoltre, può essere utilizzata nella generalità dei casi, che la legge prescriva l'impiego di forme meno solenni, come la “semplice” raccomandata, o lasci l'interessato del tutto libero di scegliere il mezzo con cui provocare la conoscenza

CARNELUTTI, *Sistema cit.*, pag. 811 e segg.

77 Capitolo III, paragrafo 3.

78 V. ad es. CAPONI, *Conoscenza legale acquisita dalla parte soccombente della morte della controparte e sorte dell'impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta, anziché degli eredi*, in *Foro it.*, 1998, I, 2239 e segg., secondo cui la conoscenza legale di un fatto consiste nella sua conoscenza “certa e documentabile”.

79 Capitolo I, paragrafo 1.

di un atto⁸⁰.

Questa conclusione, recepita anche dalla dottrina più risalente⁸¹, oggi si fonda su quanto prevedono l'ordinamento degli ufficiali giudiziari (d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229) – che dedica al tema un cenno all'art. 107, in forza del quale tutti gli ufficiali possono notificare atti stragiudiziali senza limiti territoriali – e gli artt. 1 e 4 della l. 21 gennaio 1994, n. 53, in tema di notificazioni eseguite dall'avvocato⁸².

La notificazione degli atti stragiudiziali tuttavia non è disciplinata con la dovuta attenzione e questo provoca non poche incertezze interpretative. Il codice civile si limita a menzionarla, ma non specifica come debba avvenire, salvo che per alcune limitate ipotesi, come l'offerta reale di cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore, per la quale l'art. 1209 c.c. richiama “le forme prescritte per gli atti di citazione”⁸³.

Le modalità di notificazione in campo stragiudiziale non sono menzionate neppure nell'ordinamento degli ufficiali giudiziari. La l. 53/1994 non è invece fonte di analoghe incertezze in quanto indica esplicitamente di quali mezzi possa servirsi l'avvocato, ovvero, nel nostro caso, il servizio postale “tradizionale” o la posta elettronica certificata.

Certamente è stato più lungimirante il legislatore tedesco. Il § 132 BGB prevede espressamente che le notificazioni stragiudiziali avvengano in base alle norme contenute nel codice di procedura civile e contiene una regola di raccordo riferita alla notificazione per pubblici proclami, che consente di individuare il giudice competente ad autorizzarne l'impiego.

Nel nostro ordinamento, in mancanza di disposizioni analoghe, la notificazione di atti stragiudiziali per mezzo di ufficiale giudiziario non può che avvenire con le forme contemplate nel codice di rito, essendo questa l'unica sede in cui la materia è regolata organicamente, con alcune limitazioni.

La notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) non è possibile, in quanto manca un “ufficio giudiziario davanti al quale si procede” che possa autorizzarla, e per la stessa ragione non vi è spazio per l'impiego di forme atipiche ordinate dal giudice (art. 151 c.p.c.).

Vi sono poi difficoltà di coordinamento di altro genere. L'art. 1 della l.

80 Sul punto si tornerà nel capitolo III, paragrafo 1.

81 BARASSI, *La notificazione necessaria nelle dichiarazioni stragiudiziali*, Milano, 1906, pag. 66; MORTARA, *Commentario del codice di procedura civile*, II, Milano, 1909, pag. 733 e segg.

82 PUNZI, *La notificazione* cit., pag. 50; TEDOLDI, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Ufficiale giudiziario, XIX, Torino, 1999, pag. 486; BUONCRISTIANI, *Enc. dir.*, voce Ufficiale giudiziario, XLV, Milano, 1992, pag. 549.

83 La norma è applicabile anche all'intimazione di ricevere la consegna di un immobile, alla luce del richiamo contenuto nell'art. 1216 c.c.

53/1994 afferma che la notificazione può essere eseguita in proprio dall'avvocato "munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 del codice di procedura civile". Se l'inciso non è particolarmente problematico qualora venga notificato un atto processuale⁸⁴, i dubbi divengono maggiori per gli atti stragiudiziali: come può in questo caso l'avvocato essere provvisto di una procura alle liti?

Le possibili interpretazioni sono due. Si può immaginare che questa facoltà competa solo all'avvocato realmente munito della procura di cui all'art. 83 c.p.c.⁸⁵, quindi che possa essere utilizzata solo in ipotesi molto limitate, ad esempio per trasmettere diffide di poco anteriori alla notifica dell'atto di citazione o, a lite pendente, atti stragiudiziali in qualche modo connessi all'oggetto del contendere (ad esempio una proposta di transazione).

In alternativa – e la tesi appare preferibile – è possibile considerare il requisito applicabile alle sole notificazioni di atti giudiziari⁸⁶ e ritenere sufficiente, in campo stragiudiziale, una semplice richiesta di notificazione formulata dal cliente, analoga a quella rivolta all'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 104 del d.p.r. 1229/1959.

Le maggiori incertezze riguardano tuttavia altri profili, a cominciare dal risultato della notificazione.

Secondo Punzi nell'ambito stragiudiziale l'ufficiale giudiziario opera come ausiliario della parte e non come soggetto terzo⁸⁷, contrariamente a quanto accade nel campo giudiziale. La notificazione eseguita con le forme previste dal codice di rito, ciononostante, produce sempre il medesimo risultato, la conoscenza legale, e presenta la medesima stabilità, derivante dalla documentazione dell'attività svolta contenuta nella relazione di notifica fidefaciente⁸⁸.

Questa conclusione consente di comprendere alcune delle ragioni che potrebbero spingere la parte a ricorrere alla notificazione in senso stretto pur non essendone onerata: avere assoluta certezza dell'esecuzione degli adempimenti dai quali discende la presunzione di conoscenza o prevenire pos-

84 La l. 53/1994 è stata criticata in quanto preclude all'avvocato la possibilità di notificare l'atto di citazione quando ancora non è in possesso della procura, nonostante l'art. 125 c.p.c. consenta il rilascio di quest'ultima sino al momento, successivo, della costituzione in giudizio: v. DITTRICH, *La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali (l. 21 gennaio 1994, n. 53)*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, pag. 428 e seg.

85 DITTRICH, *op. cit.*, pag. 430. Ritiene necessario il rilascio di una procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata PUNZI, *Le notificazioni eseguibili dagli avvocati e dai procuratori legali*, in *Studi in onore di Mandrioli*, I, Milano 1995, pag. 203.

86 BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 262.

87 PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 56.

88 PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 51.

sibili contestazioni in ordine a ciò che è stato consegnato al destinatario⁸⁹, dovendo l'ufficiale giudiziario recapitare una copia da lui stesso dichiarata conforme all'originale.

Sacco, al contrario, ritiene che il nostro ordinamento contempli unicamente “singole figure di notificazione in relazione a singoli gruppi di atti”⁹⁰ tipici, al di fuori dei quali la notificazione non è provvista di un'efficacia sua propria. La dichiarazione stragiudiziale notificata, quindi, si dovrebbe considerare conosciuta dal destinatario solo in tre ipotesi: se la notificazione è avvenuta con modalità compatibili con quanto prevede l'art. 1335 c.c. ed è quindi consistita nella consegna dell'atto all'indirizzo del destinatario; se la legge sostanziale richiede espressamente la notificazione, che, quindi, può avvenire nei modi previsti dal codice di procedura civile; se l'atto ad efficacia sostanziale è incorporato in uno processuale, come la citazione.

La notificazione facoltativa dell'atto stragiudiziale, secondo Sacco, non produce conoscenza legale ogni qual volta manchi una vera e propria ricezione e più precisamente, alla luce di quanto prevede l'art. 1335 c.c., la consegna della copia all'indirizzo del destinatario. Non sarebbero quindi idonee allo scopo le modalità previste dagli artt. 143 c.p.c. (notificazione a persone assolutamente irreperibili) 150 c.p.c. (notificazione per pubblici proclami) e 140 c.p.c., per il caso di temporanea assenza del destinatario e rifiuto di ricevere la copia da parte degli altri possibili consegnatari.

L'inserimento dell'art. 140 c.p.c. in questo elenco non è divisibile. Se è vero infatti che l'atto, qualora la consegna non possa avvenire a norma dell'art. 139 c.p.c., viene depositato presso la casa comunale, vanno anche considerati l'esistenza di un primo infruttuoso tentativo di recapito presso la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario e l'invio di un successivo avviso di deposito, che l'ufficiale giudiziario trasmette per raccomandata.

La tesi di Sacco, tuttavia, non appare nel complesso persuasiva per alcune ragioni ulteriori. In primo luogo essa nega la possibilità di notificare qualsiasi atto stragiudiziale, che invece le norme citate all'inizio del paragrafo

89 La giurisprudenza, qualora l'atto venga trasmesso per posta raccomandata, si occupa con una certa frequenza delle contestazioni del destinatario, che lamenta di aver ricevuto una busta vuota o un documento di contenuto diverso da quello indicato. Alcuni precedenti affermano che il destinatario ha l'onere di provare il reale contenuto del plico, ma, se sostiene che quest'ultimo non conteneva alcunché, può assolverlo liberamente: Cass., 13 maggio 2014, n. 10389; Id., 23 giugno 2011, n. 13877; Id., 7 aprile 2009, n. 8409; Id., 11 maggio 2006, n. 10849. Altre sentenze, perlopiù in materia tributaria, addossano invece l'onere di provare il contenuto del plico al mittente: Cass., 12 maggio 2015, n. 9533, in *Foro it.*, 2015, I, 2771; Id., 30 luglio 2013, n. 18252; Id., 10 novembre 2006, n. 24031, in *Vita not.*, 2007, 701.

90 Sacco, *Il contratto cit.*, I, pag. 203.

ammettono e risponde ai già citati interessi della parte istante, meritevoli di tutela. Per giungere a questa conclusione l'autore muove dal presupposto che il nostro ordinamento determini caso per caso le modalità di – e, così facendo, autorizzi la – notificazione di singoli atti ma, a ben vedere, le modalità di notificazione sono uniformi, fatte salve le poche regole speciali dettate per un taluni procedimenti, come quello per convalida di sfratto.

In secondo luogo, ammettendo l'applicazione delle norme in tema di notificazione contenute nel codice di rito ai soli casi in cui il codice civile richiede esplicitamente di notificare un atto, si crea una ingiustificata disparità di trattamento, aggravata dalla frequente difficoltà di comprendere se il legislatore faccia riferimento alla notificazione in senso stretto o meno, menzionata nel primo paragrafo.

Infine, non si vede per quale ragione la decisione, assolutamente discrezionale, di incorporare una dichiarazione provvista di efficacia sostanziale in un atto processuale – si pensi al diniego alla rinnovazione di un contratto – dovrebbe renderne possibile la notificazione indipendentemente dall'esistenza di norme sostanziali autorizzatrici e dalla consegna all'indirizzo del destinatario.

A parere di chi scrive, la scelta, esplicita, del legislatore di consentire la notificazione degli atti stragiudiziali comporta come conseguenza obbligata l'integrale applicazione delle norme generali contenute nel primo libro del codice di rito, le uniche dettate in materia. Non è possibile distinguere tra regola e regola, tra differenti modalità di notificazione, ammettendone alcune e non altre. Le sole notificazioni per pubblici proclami ed in forma atipica, come detto, non sono utilizzabili, ma non alla luce di una loro intrinseca incompatibilità con la natura stragiudiziale dell'atto, bensì perché il loro impiego è sempre subordinato ad un'autorizzazione del giudice che, nel nostro ordinamento, non è possibile richiedere.

Al perfezionamento della notificazione consegue in ogni caso la conoscenza legale quali che siano l'atto notificato e le forme impiegate – fatto ovviamente salvo il ricorrere di una nullità – poiché questo è il risultato che l'ordinamento costantemente ricollega al compimento delle formalità elencate dalla legge ed oggi menziona esplicitamente all'art. 149 c.p.c.

Non si può distinguere a seconda che l'atto stragiudiziale giunga o meno nella sfera di controllo del destinatario o al suo indirizzo, ai sensi dell'art. 1335 c.c. Quest'ultima norma e quelle in tema di notificazione, infatti, danno vita a presunzioni diverse sulla base di presupposti solo in parte sovrapponibili.

L'art. 1335 c.c. prende in considerazione l'arrivo all'indirizzo del destinatario poiché quest'ultimo, agendo con diligenza, può averne conoscenza effettiva di un atto recapitato in quel luogo. Gli artt. 137 e ss. c.p.c. fanno

invece discendere la presunzione di conoscenza dal compimento di altre formalità, tali da consentire al destinatario di ottenere una copia dell'atto.

Certamente la probabilità che egli consegua la conoscenza effettiva è talvolta ridotta, in particolare se la notificazione avviene ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ma il ricorso a questa modalità, come si è ricordato in precedenza⁹¹, rappresenta una *extrema ratio*, una reazione all'impossibilità di consegnare la copia con forme più garantiste.

Occorre piuttosto chiedersi se possa considerarsi conforme al dettato costituzionale un complesso di norme che, imponendo di portare gli atti unilaterali a conoscenza del destinatario, ma escludendo la possibilità di notificarli a norma dell'art. 143 c.p.c.⁹², condannasse il titolare di un diritto, ad esempio, alla prescrizione per il sol fatto di non poter intimare l'adempimento ad un debitore resosi per qualche tempo assolutamente irreperibile.

Le peculiarità della notificazione a soggetti assolutamente irreperibili, inoltre, non devono far dimenticare che, in genere, il procedimento di cui ci stiamo occupando è più garantista nei confronti del destinatario rispetto all'art. 1335 c.c. L'ufficiale giudiziario, ad esempio, se non incontra nessun soggetto legittimato a ricevere la copia, non può semplicemente inserirla nella buca delle lettere, ove potrebbe non essere mai ritrovata: deve depositarla presso la casa comunale ed indirizzare al destinatario due avvisi, uno affisso alla porta d'ingresso ed uno spedito per lettera raccomandata⁹³. Il perfezionamento della notificazione, inoltre, è differito di dieci giorni, per consentire al destinatario di entrare in possesso del plico⁹⁴.

Abbiamo detto che l'art. 1335 c.c. e le norme in tema di notificazione sono parzialmente sovrapponibili. Queste ultime, infatti, prevedono che la consegna avvenga in luoghi che molto spesso sono anche "indirizzi del destinatario"⁹⁵. Ne discende una importante conseguenza: una qualsiasi conse-

91 Capitolo I, paragrafo 2.

92 GALLO, *Trattato cit.*, I, pag. 604 ammette la notificazione degli atti stragiudiziali anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c.

93 Art. 140 c.p.c.

94 L'art. 140 c.p.c. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione da Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 3, in *Foro it.*, 2010, I, 734 con nota di CAPONI, *La Corte costituzionale e le notificazioni nel processo civile*; *Giur. it.*, 2010, 250; *Riv. dir. proc.*, 2010, 1456 con note di FRASSINETTI, *Sul perfezionamento cit.* e RAVIDA, *L'allineamento della notifica ex art. 140 c.p.c. al principio di scissione soggettiva, tra esigenze di giustizia sostanziale e problemi (ancora) aperti di inquadramento sistematico*; *Giust. civ.*, 2011, I, 1413, con nota di E. POLI.

95 CONTE, G., *La formazione del contratto*, in *Comm. c.c. Schlesinger*, Milano, 2018,

gna all'indirizzo del destinatario non può essere considerata notificazione, a tacer d'altro per l'assenza di intermediazione di un soggetto qualificato, ma si può verificare l'opposto.

Al valido compimento della notificazione consegue sempre la conoscenza legale dell'atto. Se tuttavia il procedimento è viziato – non essendo previsto un procedimento teso alla sanatoria della notificazione stragiudiziale nulla né, in assenza del giudice, potendosi immaginare di fare analogicamente ricorso a norme quali gli artt. 291 o 294 c.p.c. – una presunzione di conoscenza può comunque sorgere ai sensi dell'art. 1335 c.c., a condizione che vi sia stata consegna all'indirizzo del destinatario ed il ricorso alla notificazione in senso stretto fosse puramente facoltativo. Si pensi all'eventualità che l'ufficiale giudiziario consegni l'intimazione volta a costituire in mora il debitore ad una terza persona presente presso l'abitazione di questi, in seguito rivelatasi non possedere alcuna delle qualifiche richieste dall'art. 139 c.p.c. (familiare, addetto alla casa), o al portiere, omettendo tuttavia di inviare l'avviso di cui all'art. 139, comma 4°, c.p.c.

La conclusione cui siamo giunti in ordine al risultato prodotto dalla notificazione dell'atto stragiudiziale non esaurisce certo gli interrogativi riguardanti, in questo campo, il rapporto tra notificazione e conoscenza. Torneremo ad occuparci dell'argomento nel secondo capitolo, chiedendoci se sia possibile, attraverso la scissione degli effetti della notificazione, contemperare l'esigenza del notificante di rispettare un termine e quella del destinatario di conseguire la conoscenza effettiva, e nel terzo capitolo, esaminando quale rilievo assuma l'ignoranza incolpevole.

Capitolo II

Conoscenza legale e conoscenza effettiva tra tutela del diritto d'azione e del diritto di difesa

SOMMARIO: 1. Le regole della notificazione come contemperamento di diritti contrapposti – 2. Un primo pilastro: la nascita del principio di scissione degli effetti della notificazione – 3. Segue: e la sua definitiva affermazione – 4. Le incertezze residue: la notificazione degli atti stragiudiziali – 5. Segue: gli effetti sostanziali della domanda giudiziale – 6. Il secondo pilastro: rimessione in termini e riattivazione del procedimento – 7. Nuove tecnologie e colpa del notificante

1. Le regole della notificazione come contemperamento di diritti contrapposti

I soggetti della notificazione sono titolari di opposti interessi. Il notificante necessita che il procedimento si concluda agevolmente, producendo la conoscenza legale. Questa esigenza discende dall'indispensabilità della notificazione sia per dare inizio al processo, esercitando il diritto di azione, sia per difendersi, ad esempio impugnando una sentenza sfavorevole. Il destinatario, al contrario, deve conseguire la conoscenza effettiva per poter decidere quale comportamento tenere, ossia, anche in questo caso, per far valere il diritto di difesa: costituirsi in giudizio oppure rimanere contumace, opporre il decreto ingiuntivo o trascurare di farlo.

La contrapposizione riguarda sia l'*an* che il *quando* della notificazione. Sotto il primo punto di vista, la tutela del notificante richiede regole che consentano di superare eventuali difficoltà di entrare in contatto con il destinatario (temporaneamente assente, all'estero, irreperibile); quella del destinatario impone invece di consegnare l'atto in un luogo a lui vicino e facil-

mente accessibile, cosicché egli possa conseguire facilmente la conoscenza effettiva.

Sul piano temporale la parte istante deve in molti casi notificare un atto entro un certo termine, per evitare la prescrizione del diritto o il maturare di una decadenza, pertanto necessita che la notificazione si compia e la conoscenza legale si formi rapidamente. Per il destinatario, al contrario, è essenziale che la conoscenza legale coincida per quanto possibile con quella effettiva, onde evitare l'erosione in concreto del tempo a lui concesso per difendersi: il convenuto, nel rito del lavoro, dispone di almeno venti giorni per apprestare le sue difese¹, ma, se il ricorso introduttivo viene notificato con modalità tali da richiedere ad un soggetto mediamente diligente all'incirca dieci giorni per venirne in possesso, nei fatti egli può fruire di soli dieci giorni.

Occorre dunque contemperare questi diritti, individuando un punto di equilibrio tra le esigenze di semplice e rapida formazione della conoscenza legale e quella di avere sufficienti *chances* di conseguire la conoscenza effettiva. Il compito spetta al legislatore, che compie scelte in larga misura discrezionali.

Il Parlamento, va segnalato sin d'ora, da decenni in questo campo si limita ad interventi, seppur frequenti, di portata molto ridotta. Le uniche novità significative sono state l'introduzione, nel 1994, della facoltà per gli avvocati di notificare in proprio² e, negli ultimi anni, delle notificazioni telematiche.

Sono mancate riforme organiche, frutto di una riflessione critica sul quadro normativo esistente. L'individuazione di soluzioni nuove, in grado di tutelare in maniera più soddisfacente i diritti di entrambe le parti, si deve invece all'operato della giurisprudenza ed alle pronunce, molto incisive, della Corte costituzionale, di cui spesso il legislatore si è limitato a prendere atto.

L'evoluzione ha seguito due direttrici. Da un lato si è accresciuta la possibilità per il destinatario di conseguire la conoscenza effettiva in tempo utile, introducendo nuovi adempimenti informativi o relegando ad *extrema ratio* il ricorso ad alcune modalità di notificazione decisamente poco garantiste.

1 Ai sensi dell'art. 415 c.p.c. il ricorso ed il decreto vanno notificati al convenuto non meno di trenta giorni prima dell'udienza ed egli deve costituirsi svolgendo le proprie difese almeno dieci giorni prima dell'udienza medesima.

2 L'avvocato – tolte alcune ipotesi di scarso rilievo in cui la consegna è effettuata direttamente ad un collega – esegue la notificazione avvalendosi del servizio postale o, oggi, per posta elettronica certificata. L'approvazione della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dunque, ha segnato unicamente il venire meno del "monopolio" dell'ufficiale giudiziario su questa attività. La facoltà di notificazione in proprio, a causa dell'eccessiva rigidità di alcune regole, ha peraltro goduto di scarso successo sino all'introduzione delle notificazioni telematiche, menzionata oltre nel testo.

Dall'altro si è cercato di porre il notificante al riparo dai rischi connessi alla durata del procedimento ed a circostanze sottratte al suo controllo che impediscono alla notificazione di giungere a compimento.

Per raggiungere questi risultati sono stati anzitutto sfruttati i concetti elastici, come l'irreperibilità, e le norme generali, in particolare quella sulla rimessione in termini³, introdotta nel primo libro del codice di rito nel 2009.

Negli anni '70 del secolo scorso, ad esempio, era discussa la possibilità di notificare un atto a norma dell'art. 140 c.p.c. a chi, pur avendo una residenza anagrafica nota, si fosse trasferito altrove, senza comunicare dove. Le sezioni unite, nel 1978⁴, composero il contrasto, affermando che, in questa ipotesi, la residenza deve intendersi sconosciuta, nell'accezione del termine impiegata dall'art. 143 c.p.c. Non è quindi possibile ricorrere al procedimento di cui all'art. 140 c.p.c., che, nel menzionare l'irreperibilità, fa riferimento alla temporanea assenza del destinatario da un luogo con il quale egli conserva comunque un legame.

La decisione era chiaramente volta ad assicurare maggiori *chances* di conseguire la conoscenza effettiva, quindi a tutelare il diritto di difesa del destinatario. Consegnando l'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza anagrafica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., infatti, il destinatario non aveva alcuna possibilità di venire effettivamente a conoscenza dell'atto, non avendo più alcun collegamento con l'edificio in cui veniva affisso l'avviso di deposito e presso cui era indirizzato l'avvertimento successivo, inviato per raccomandata.

Prima di effettuare la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., al contrario, si deve tentare di individuare la residenza (effettiva e non meramente anagrafica) del destinatario, effettuando ricerche con l'ordinaria diligenza. Se queste ultime vanno a buon fine, la notificazione può essere eseguita con modalità che rendono l'atto molto più facilmente conoscibile.

Più di recente, come vedremo nel paragrafo 6, la giurisprudenza, effet-

3 In materia v. anzitutto CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, 1996 e DE SANTIS, *La rimessione in termini nel processo civile*, Torino, 1997.

4 Cass., 6 dicembre 1978, n. 5753, in *Foro it.*, 1979, I, 9 con nota di PROTO PISANI ed in *Riv. dir. proc.*, 1981, 364 con nota di OLIVIERI, *La "faticosa" notificazione al destinatario irreperibile*. La tesi è in seguito stata costantemente seguita dalla giurisprudenza. In dottrina v. FRASSINETTI, *La notificazione nel processo civile*, Milano, 2012, pag. 57 e seg.; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione e comunicazione, XII, Torino, 1995, pag. 267; PUNZI, *Enc. dir.*, voce Notificazione – diritto processuale civile, XXVIII, Milano, 1978, pag. 656 e ID., *Art. 140*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1497; MARTINETTO, *Noviss. dig. it.*, voce Notificazione (diritto processuale civile), XI, Torino, 1965, pag. 398; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, pag. 518; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1957, pag. 390.

tuando un adattamento creativo dell'istituto della rimessione in termini, ha tentato invece di porre la parte istante al riparo dalle conseguenze del mancato perfezionamento della notificazione dovuto a fattori imprevedibili, riconoscendo la possibilità di "riattivare" il procedimento, dandovi nuovo impulso.

Questo orientamento in breve è divenuto uno dei nuovi punti di equilibrio tra diritti contrapposti su cui l'istituto si sta assestando ed ha profondamente inciso sulle caratteristiche della notificazione, che non viene più considerata un procedimento avviato da una singola istanza di parte e destinato a concludersi, positivamente o meno, in base al solo contenuto di quest'ultima. Si è delineata una struttura più complessa che, in determinate circostanze, contempla momentanee battute d'arresto ed ulteriori atti d'impulso, alla luce dei quali l'ufficiale giudiziario tenta nuovamente la consegna con modalità, in luoghi o nei confronti di persone differenti.

La Corte costituzionale, dal canto suo, ha fatto leva sui limiti che incontra la discrezionalità del legislatore, imposti dal principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.

La Consulta ha avuto varie occasioni per censurare sotto questo profilo regole della notificazione che comprimevano il diritto di difesa, riducendo senza adeguata ragione la possibilità per il destinatario di conseguire la conoscenza effettiva. Basti pensare alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 8 della l. 20 novembre 1980, n. 892 (notificazioni a mezzo posta), avvenuta nel 1998⁵.

La norma allora vigente non prevedeva che, in caso di assenza, il destinatario fosse avvisato con raccomandata del conseguente deposito dell'atto presso l'ufficio postale, rendendo così meno probabile che egli vi si recasse per ritirarlo. L'invio dell'avviso era invece prescritto, nelle medesime circostanze, dall'art. 140 c.p.c., in tema di notificazione interamente eseguita dall'ufficiale giudiziario.

I mutamenti più significativi si devono tuttavia all'indagine sulla ragionevolezza⁶ delle soluzioni individuate dal legislatore nell'esercizio della pro-

5 Corte cost., 22 settembre 1998, n. 346, in *Foro it.*, 1998, I, 2, 601; *Corr. giur.*, 1998, 1430 con note di CAPONI, *La sentenza della Corte costituzionale sulla notifica per posta: processi in corso e rapporti esauriti* e CONTE, R., *Notifiche a mezzo posta, presunzione di conoscenza dell'atto ed effettività del contraddittorio*; *Giur. cost.*, 1998, 2619 con nota di PUNZI, *Funzione, scopo e risultato della notificazione: incostituzionalità delle norme sulle notificazioni degli atti a mezzo del servizio postale*; *Giur. it.*, 1999, 1569, con nota di BALENA, *Le notificazioni a mezzo posta dopo l'intervento della Corte Costituzionale*.

6 In questa sede non è possibile ripercorrere l'affermazione ed i contorni del principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana. Si vedano, tra gli altri: MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, 2007, pag. 9 e segg.;

pria discrezionalità. Proprio su queste basi si è progressivamente affermato, sino ad acquisire portata generale, il principio di scissione degli effetti della notificazione, di cui ci occuperemo nei prossimi paragrafi e che costituisce un'altra architrave del nuovo equilibrio tra diritto di azione o di difesa dell'istante e diritto di difesa del destinatario.

La Corte costituzionale⁷ ha definito “palesamente irragionevole” che il notificante subisca le conseguenze dei ritardi ascrivibili a soggetti sottratti al suo controllo. La semplice consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, pertanto, deve essere considerata sufficiente ad impedire eventuali decadenze.

La sentenza, come vedremo, ha avuto un impatto profondo sull'istituto di cui ci stiamo occupando.

Si è detto nel precedente capitolo che la notificazione, producendo i propri effetti al compimento delle formalità prescritte dalla legge, era saldamente ancorata al criterio della recezione. Anticiparne alcuni al momento in cui l'atto esce dal controllo del notificante significa, sul piano sistematico, introdurre un importante temperamento, ispirato al criterio della spedizione.

Lo sdoppiamento delle date in cui si producono gli effetti della notificazione conduce inoltre ad un mutamento di prospettiva. Una maggior tutela delle ragioni del notificante non si traduce per forza di cose in una riduzione delle possibilità per il destinatario di conseguire la conoscenza effettiva e viceversa: è possibile immaginare soluzioni che soddisfino entrambe le parti. Questo rende ancor più penetrante il controllo di ragionevolezza sulle altre regole della notificazione, che potrebbero imporre sacrifici ormai ingiustificati. Vedremo al paragrafo 3 un esempio in tal senso, offerto dalla dichiara-

MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001; PALADIN, *Enc. dir., agg. I*, voce Ragionevolezza (principio di), Milano, 1997, pag. 898 e segg.; CERRI, *Enc. Giur.*, voce Ragionevolezza delle leggi, XXV, Roma, 1991.

7 Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, in *Foro it.*, 2003, I, 13 con nota di CAPONI, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi*; *Corr. giur.*, 2003, 23 con nota di CONTE, R., *Diritto di difesa ed oneri di notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, l. 890/82: una “rivoluzione copernicana”?*; *Giur. cost.*, 2003, 1068 con nota di BASILICO, *Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti*; *Giur. it.*, 2003, 1549 con nota di DALMOTTO, *La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi*; *Corr. trib.*, 2003, 151 con nota di BRUZZONE, *Il momento di perfezionamento delle notifiche a mezzo posta*; *Stud. juris*, 2003, 685 con nota di CAMPUS, *Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle “forme che non sfuggono alla disponibilità del notificante”*; *Riv. giur. trib.*, 2003, 319 con nota di GLENDI, *Le nuove frontiere della notificazione dopo la sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale*. Sul punto v. inoltre FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 111 e segg.; DALMOTTO, *La giurisprudenza costituzionale come fonte dell'odierno sistema delle notificazioni a mezzo posta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, 223 e segg.

toria di illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., avvenuta nel 2010⁸.

2. Un primo pilastro: la nascita del principio di scissione degli effetti della notificazione

La data della notificazione, ovvero il momento in cui si produce la conoscenza legale, assume rilievo sotto molti punti di vista. Vi sono atti che devono essere notificati entro un certo giorno, come le impugnazioni, e termini, dilatori o acceleratori, che decorrono dalla notificazione di un atto, come quello minimo di cui deve godere il convenuto per difendersi o quello per opporre il decreto ingiuntivo.

Il procedimento notificatorio, tuttavia, può impiegare un lasso di tempo anche considerevole per giungere a compimento. Si tratta allora di capire, di volta in volta, se attribuire rilievo alla data in cui la notificazione è stata richiesta, a quella in cui l'atto è giunto a destinazione oppure a quella, non necessariamente coincidente, in cui la notificazione si è perfezionata.

Se dalla notificazione di un atto decorre un termine entro cui il destinatario è tenuto a difendersi, considerare la data di perfezionamento rappresenta una scelta obbligata. Egli può infatti decidere quale comportamento tenere (difendersi, impugnare) solo se conosce il contenuto dell'atto notificato, il che, come abbiamo visto nel precedente capitolo, può dirsi certo solo con il compimento della notificazione.

Il perfezionamento, inoltre, deve avvenire con modi e tempi tali da assicurare al destinatario una ragionevole *chance* di conseguire la conoscenza effettiva, affinché il diritto di difesa sia realmente tutelato.

Il momento in cui un atto è notificato assume rilievo anche ad altri fini, non necessariamente connessi al decorso o al rispetto di un termine. Si pensi alla notificazione della citazione: essa segna il momento in cui la domanda è proposta e, dunque, si determina la sussistenza della giurisdizione e della competenza ai sensi dell'art. 5 c.p.c.

Potrebbe accadere che, tra l'avvio ed il perfezionarsi della notificazione, il convenuto trasferisca altrove la sua residenza o la sua sede e dunque il giudice adito non sia più quello corretto in base a quanto prevedono le norme

⁸ Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 3, in *Foro it.*, 2010, I, 734 con nota di CAPONI, *La Corte costituzionale e le notificazioni nel processo civile*; *Giur. it.*, 2010, 250; *Riv. dir. proc.*, 2010, 1456 con note di FRASSINETTI, *Sul perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.* e RAVIDA, *L'allineamento della notifica ex art. 140 c.p.c. al principio di scissione soggettiva, tra esigenze di giustizia sostanziale e problemi (ancora) aperti di inquadramento sistematico*; *Giust. civ.*, 2011, I, 1413, con nota di POLI, E.. Sul punto si veda anche CONTE, R., *Sull'incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c.*, in *Corr. giur.* 2010, 467 e segg.

sul foro generale delle persone fisiche o giuridiche (artt. 18 e 19 c.p.c.). In tal caso è meno scontato che si debba guardare alla conclusione e non all'avvio del procedimento: il convenuto è stato citato a comparire davanti ad un giudice incompetente nel momento in cui la notificazione si è perfezionata; d'altro canto, quando l'attore ha richiesto la notificazione la competenza sussisteva e quindi la scelta compiuta da quest'ultimo non era erronea.

Le maggiori incertezze, tuttavia, riguardano senza dubbio il caso in cui la parte istante debba notificare un atto entro un termine perentorio.

Anche in questo caso si può reputare rilevante unicamente la data in cui la notificazione si perfeziona ma, così facendo, si espone il notificante alle decadenze conseguenza di lungaggini sottratte al suo controllo. Ciononostante nel nostro ordinamento, per decenni, si è affermato che i termini possono dirsi rispettati solo quando la notificazione giunge a compimento: è dunque prevalsa la tesi secondo cui la notificazione avviene a rischio del notificante.

L'iniquità della teoria del rischio e l'esigenza di evitare che i tempi della notificazione andassero a danno del mittente era stata avvertita dalla dottrina e dalla giurisprudenza più attente sin dagli anni '50 del secolo scorso.

Gli artt. 142 e 143 c.p.c. prevedono che la notificazione effettuata all'estero e quella a persone (assolutamente) irreperibili si perfezionino venti giorni dopo il compimento di alcune formalità, prescritte dalla legge. Lo scopo della regola è evidente: dal momento che queste modalità di notificazione tutelano massimamente l'interesse del notificante di compiere l'atto, si sono volute assicurare al destinatario maggiori possibilità di conseguire l'effettiva conoscenza di quest'ultimo in tempo utile.

I venti giorni di attesa, nondimeno, possono rendere arduo il rispetto dei termini che gravano sul notificante. Dottrina e giurisprudenza iniziarono quindi a sostenere che, sebbene la notificazione si potesse considerare perfezionata per il destinatario solo decorso il lasso di tempo previsto dalle due norme appena citate – ossia, ad esempio, per verificare il rispetto dei termini minimi per comparire – il procedimento si doveva considerare concluso per il notificante sin dal momento in cui erano stati assolti tutti i necessari adempimenti formali⁹.

9 BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 268; PUNZI, *Art. 143*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1507 e *Id.*, *La notificazione degli atti nel processo civile*, Milano, 1959, pag. 166 e seg.; TARZIA, *Perfezione ed efficacia della notificazione a destinatari irreperibili o all'estero*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 655 e seg.; MARTINETTO, *op. cit.*, pag. 399; CARNELUTTI, *Interpretazione dell'art. 143, ultimo comma, cod. proc. civ.*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, 599; D'ONOFRIO, *Commento*, I, pag. 272. In giurisprudenza: Cass., 17 marzo 1989, n. 1325, in *Dir. fam.*, 1989, 565; *Id.*, 28 giugno 1988, n. 4365; *Id.*, 22 giugno 1981, n. 4072, in *Giust. civ.*, 1982, I, 2425; *Id.*, 4 novembre 1980, n. 5907; *Id.*, 23 luglio 1955, n. 2379, in *Foro it.*, 1956, I, 921.

L'anticipazione, tuttavia, era volta unicamente ad evitare lo spirare dei termini imposti al notificante. Ad altri fini, come determinare la prevenzione o la sussistenza della giurisdizione e della competenza, si doveva continuare a guardare al ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità previste dalla legge¹⁰.

Pochi anni più tardi del tema iniziò ad occuparsi la Corte costituzionale.

L'art. 142 del codice vigente, riprendendo una soluzione già fatta propria da quello del 1865, per evitare che la scarsa cooperazione di autorità straniere e le difficoltà di consegnare l'atto all'estero recassero danno al notificante, consentiva un indiscriminato ricorso alla modalità di notificazione ispirata alla *signification au parquet* francese¹¹, analoga a quella prevista per gli irreperibili dall'art. 143 c.p.c. La norma imponeva infatti l'affissione di una copia all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede¹² e prevede ancor oggi la spedizione di una seconda copia al destinatario per raccomandata e la consegna di una terza al pubblico ministero (dal che il nome di *signification au parquet*), affinché la inoltri al Ministero degli Esteri e, per questa via, al destinatario.

La notificazione, come detto, si perfeziona nei venti giorni seguenti.

Negli anni '70 del secolo scorso questo modello di notificazione all'estero era ormai in declino. La Convenzione dell'Aja del 1965, con due disposizioni decisamente innovative contenute negli artt. 15 e 16, aveva infatti introdotto alcune regole uniformi destinate a trovare applicazione in caso

La tesi non era condivisa da SATTÀ, *Commentario cit.*, I, 521, il quale collocava al ventesimo giorno tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

In particolare, per quanto concerne la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 142 c.p.c., si riteneva sufficiente la consegna della copia al pubblico ministero. La trasmissione della stessa al Ministero degli Esteri per la consegna al destinatario, che pure la norma prescrive, veniva invece ritenuta una "formalità integrativa" che poteva essere omessa senza causare la nullità della notificazione: CAMPEIS, DE PAULI, *La disciplina attuale delle notificazioni all'estero in materia civile. Nuove norme, problemi vecchi e nuovi*, in *Giust. civ.*, 1983, II, 212 e segg.; POLITI, *La convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni civili all'estero e le notifiche a cura dei consoli italiani*, in *Riv. dir. int.*, 1983, 380; SCALABRINO, *Considerazioni vecchie e nuove sulla notifica all'estero degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 1116; STARACE, *Enc. dir.*, voce Notificazione (diritto processuale internazionale), XXVIII, Milano, 1978, pag. 749; MORELLI, *Diritto processuale civile internazionale*, Padova, 1954, pag. 264.

10 TARZIA, op. cit., pag. 661; Cass., 17 marzo 1989, n. 1325.

11 CARPI, CIACCIA CAVALLARI, *Notificazioni all'estero in materia civile e commerciale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 321 e segg.; POCAR, *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, Padova, 1967, pag. 125.

12 Questo adempimento è stato soppresso nel 2003.

di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. Esse abbandonavano il modello della *signification au parquet*, per aderire a quello, di impostazione germanica¹³, che fa coincidere il perfezionamento della notificazione con la ricezione dell'atto da parte del destinatario e pertanto assicura a quest'ultimo possibilità molto maggiori di conseguire tempestivamente la conoscenza effettiva, presupposto per l'esercizio del diritto di difesa.

Nonostante la convenzione non fosse ancora stata recepita in Italia – lo sarebbe stata solo nel 1981 – la regola dettata dall'art. 142 c.p.c. appariva ormai iniqua: lasciare l'impiego di questo strumento all'arbitrio del notificante sembrava infatti un sacrificio eccessivo delle ragioni della controparte.

La Consulta aderì a questa opinione nel 1978, quando dichiarò illegittimo l'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c. per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva, nei casi previsti dall'art. 142 c.p.c., “che la sua applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari”¹⁴.

La necessità, ove possibile, di notificare l'atto nei modi previsti dalle convenzioni e dalla legge consolare comportava tempi di perfezionamento decisamente superiori. La sentenza del 1978 tuttavia affermava esplicitamente che le ragioni del notificante sarebbero state salvaguardate poiché nei suoi confronti la notificazione avrebbe prodotto “effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalità indicate nell'art. 142 c.p.c.”.

Tre anni più tardi, nel ratificare la Convenzione dell'Aja, il legislatore colse l'occasione per adeguare la disciplina della notificazione all'estero alla pronuncia della Corte costituzionale. Venne introdotto un nuovo comma all'art. 142, l'attuale secondo, e modificato l'art. 143 c.p.c., stabilendo che la notificazione si perfeziona decorsi venti giorni dal compimento delle formalità prescritte solo nelle ipotesi residuali appena citate.

Non fu invece richiamato l'inciso contenuto nella motivazione della sentenza del 1978 teso a tutelare il notificante, che rimase così esposto al rischio di veder spirare un termine perentorio per fattori sottratti al suo controllo.

Alcuni anni più tardi venne sollevata una nuova questione di costituzionalità, sorta in un caso in cui i tempi della notificazione avevano impedito di rispettare il termine allora previsto in materia di sequestro dall'art. 680 c.p.c.

13 CAPONI, *La rimessione in termini cit.*, pag. 465 e segg.

14 Corte cost., 2 febbraio 1978, n. 10, in *Foro it.*, 1978, I, 550 con nota di PROTO PISANI, *La Corte costituzionale interviene sulla notificazione all'estero* e *Giur. cost.*, 1978, I, 788 con nota di ANDRIOLI, *Intorno agli artt. 142 e 143 comma 3 c.p.c.*.

Ne seguì una nuova declaratoria di incostituzionalità, che colpì, nel 1994¹⁵, gli artt. 142, 143 e 680 c.p.c., ritenuti in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella misura in cui prevedevano che la notificazione all'estero si perfezionasse “ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200”.

La sentenza del 1994 segnò un cambio di passo. La Consulta infatti non si limitò a suggerire una interpretazione volta ad evitare le “conseguenze indesiderate” della maggior tutela accordata al destinatario, ma dichiarò esplicitamente illegittima una norma che esponeva il notificante alle conseguenze dei ritardi nel compimento di un procedimento sottratto al suo controllo.

L'esigenza di porre il notificante al riparo dalle decadenze in cui sarebbe potuto incorrere a causa dei tempi della notificazione – in altri termini di superare la “teoria del rischio” – si era nel frattempo manifestata anche in altri campi, in particolare in quello delle notifiche effettuate per mezzo del servizio postale.

La l. 20 novembre 1982, n. 890 prevedeva, in caso di assenza del destinatario o rifiuto degli altri soggetti legittimati di ricevere il piego, che quest'ultimo venisse depositato presso l'ufficio postale ed affermava che la notificazione “si ha per eseguita” dieci giorni dopo¹⁶, evidentemente per consentire al destinatario diligente di conseguire la conoscenza effettiva. Come già accaduto per la notificazione ai sensi degli artt. 142 e 143 c.p.c., ci si chiese in quale momento i termini gravanti sul notificante potessero considerarsi rispettati e nel 1996 le sezioni unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, affermarono la sufficienza del deposito¹⁷.

Pochi anni più tardi giunse una nuova e decisiva pronuncia della Corte costituzionale, che nel 2002 dichiarò illegittimo il combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3°, della l. 20 novembre 1982, n. 890 nella parte in cui prevedevano che, per il notificante, la notificazione si “perfezionasse” al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché

15 Corte cost., 3 marzo 1994, n. 69, in *Foro it.*, 1995, I, 2336; *Nuova giur. civ. comm.*, 1994, I, 399 con nota di CAMPEIS e DE PAULI e *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1994, 79.

16 La notificazione oggi si perfeziona invece decorsi dieci giorni dall'invio della raccomandata con la quale il destinatario è avvisato del deposito del piego, o dalla data del ritiro di quest'ultimo, se anteriore.

17 Cass., 5 marzo 1996, n. 1729, in *Corr. giur.*, 1996, 648 con nota di CONTE, R., *Sul perfezionamento della notifica a mezzo posta*; *Giust. civ.*, 1996, I, 669 con nota di MURRA, *Notificazione a mezzo posta: sancita la diversa decorrenza degli effetti tra notificante e destinatario*; *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 803 con nota di DALMOTTO, *Il responso delle sezioni unite sul momento perfezionativo della notificazione a mezzo posta all'assente*.

in quello della sua consegna all'ufficiale giudiziario¹⁸.

L'importanza della sentenza si deve al fatto che la Consulta, riprendendo concetti già espressi nel 1994 e nel 1978, affermò apertamente la portata generale del principio di scissione e l'esigenza di applicarlo "ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta".

La corte prese posizione sul fondamento del principio e diede alcune indicazioni sulla sua operatività.

La scissione, si disse, risponde all'esigenza di porre il notificante al riparo dalle conseguenze di ritardi ascrivibili a soggetti sui quali non ha alcun controllo: l'ufficiale giudiziario e l'agente postale. È dunque sufficiente che egli ponga in essere le attività di sua competenza, ossia consegnare l'atto all'ufficiale giudiziario, per poter beneficiare degli effetti della notificazione.

Per il destinatario la notificazione si perfeziona invece in un momento successivo – che, in caso di ricorso al mezzo postale, è quello indicato nell'avviso di ricevimento – dal quale vanno calcolati tutti i termini a lui imposti: si pensi a quello per impugnare, qualora venga notificata una sentenza.

3. Segue: e la sua definitiva affermazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002, come segnalato nel precedente paragrafo, ha affermato in termini assolutamente generali l'esistenza del principio di scissione degli effetti. Benché la declaratoria di illegittimità avesse colpito i soli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. 20 novembre 1982, n. 890, appariva dunque chiaro che la regola dovesse trovare applicazione in tutte le modalità di notificazione.

Questa conclusione ha trovato conferma in una decisione successiva, interpretativa di rigetto, adottata dalla Consulta nel 2004¹⁹ e riguardante la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Analoghe posizioni sono state prese nella giurisprudenza di legittimità e di merito²⁰.

18 Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, citata nel precedente paragrafo.

19 Corte cost., 23 gennaio 2004, n. 28, in *Foro it.*, 2004, I, 645 con nota di CAPONI, *Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale)*; *Giur. cost.*, 2004, 3269 con nota di BASILICO, *La Corte costituzionale affronta ancora il problema delle notifiche*; *Giur. it.*, 2004, 939 con nota di DELLE DONNE, *Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta*; *Corr. trib.*, 2004, 775 con nota di GLENDI, *In tutte le notificazioni vale per il notificante la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario*.

20 Cass., 13 gennaio 2010, n. 359; *Id.*, 6 febbraio 2007, n. 2565; *Id.*, 2 febbraio 2007, n. 2261; *Id.*, 4 maggio 2004, n. 8447, in *Foro it.*, 2004, I, 2383 con nota di CAPONI; *Id.*, 2 marzo

Nel 2005 in materia è intervenuto anche il legislatore, che tuttavia non ha colto l'occasione per introdurre una norma di ampia portata, che sancisse la generalizzata scissione degli effetti della notificazione, ma si è limitato ad una modifica di piccolo cabotaggio dell'art. 149 c.p.c., tesa a recepire la pronuncia dei giudici delle leggi di tre anni prima e foriera di ulteriori dubbi interpretativi.

Il terzo comma dell'art. 149 c.p.c., introdotto dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, afferma infatti che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, quando egli ha legale conoscenza dell'atto²¹.

Queste espressioni sono state condivisibilmente definite da Caponi "breviloquenti"²² e fonti di possibili incomprensioni.

Il momento della notificazione dell'atto di citazione, ad esempio, come si è già rilevato in precedenza, rileva sotto molti punti di vista: in questa data si verifica l'effetto interruttivo della prescrizione, viene impedita la decadenza, la lite si considera pendente e va valutata la sussistenza della giurisdizione e della competenza. Non è tuttavia logicamente possibile considerare a tutti questi fini due diversi momenti di perfezionamento della notificazione: se la lite è pendente per l'attore, deve esserlo anche per il convenuto. Se le norme sulla giurisdizione mutano tra il giorno in cui la citazione è consegnata all'ufficiale giudiziario e quello in cui il destinatario ha la conoscenza legale dell'atto, il giudice non può certo decidere la causa nei confronti dell'attore e non del convenuto.

Questa considerazione era ben chiara già agli autori che avevano ipotizzato forme di scissione degli effetti della notificazione negli anni '60 del secolo scorso. Tarzia, ad esempio, sosteneva che la notificazione eseguita ai sensi degli artt. 142 e 143 c.p.c. si dovesse considerare perfezionata per il notificante al momento del deposito dell'atto presso la casa comunale unicamente al fine di considerare rispettati i termini gravanti su di lui²³.

La Corte costituzionale stessa, nel 2002, aveva giudicato la scissione necessaria per evitare che i tempi del procedimento di notificazione impedissero alla parte istante di rispettare un termine pendente²⁴.

2004, n. 4289; Trib. Roma, 12 marzo 2003, in *Giur. it.*, 2003, 1407.

21 CORSINI, *Art. 149 c.p.c.*, in *Le recenti riforme del processo civile*, a cura di Chiarloni, I, Bologna, 2007, 116 e segg.; BALENA, *Comunicazioni, notificazioni e termini processuali*, in *Le riforme più recenti del processo civile*, a cura di Balena e Bove, Bari, 2006, pag. 40 e segg.; CAPONI, *La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile*, in *Foro it.*, 2006, V, 165 e segg.

22 CAPONI, *La nuova disciplina cit.*, 166.

23 TARZIA, *Perfezione ed efficacia della notificazione a destinatari irreperibili o all'estero*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, 655 e segg.

24 Sul punto si veda anche Cass., 2 febbraio 2002, n. 1390, in *Giur. it.*, 2003, 1549 con nota di DALMOTTO.

La Carta fondamentale, dunque, impone di riconoscere la scissione degli effetti quanto meno a questi fini. Ciò non toglie che il legislatore, compiendo una scelta discrezionale, ovviamente entro i limiti del ragionevole, possa anche spingersi oltre, ad esempio prevedendo che il momento della consegna dell'atto introduttivo all'ufficiale giudiziario rilevi anche per determinare la litispendenza.

Quest'ultima soluzione è stata esplicitamente recepita nel diritto europeo. L'art. 32, lett. b), del regolamento UE 12 dicembre 2012, n. 1215, ai fini della litispendenza e della connessione tra cause che pendono davanti a giudici di stati membri differenti, afferma che, se l'atto deve essere notificato prima di essere depositato, si deve guardare al momento in cui "l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omissis di prendere tutte le misure che era tenuto ad adottare affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale".

La riforma del 2005, al contrario, è di difficile interpretazione, in quanto menziona due diversi momenti di perfezionamento della notificazione senza chiarire a quali fini si debba guardare all'uno o all'altro.

L'intenzione del legislatore era con ogni probabilità di limitarsi ad una presa d'atto della sentenza del 2002: non a caso il tenore letterale del dispositivo di quest'ultima e del nuovo terzo comma dell'art. 149 c.p.c. sono quasi sovrapponibili. Si deve dunque concludere che, attualmente, nel diritto interno, la scissione è stata riconosciuta unicamente nei limiti imposti dalla Costituzione, ossia per porre il notificante al riparo dal rischio di veder scadere un termine ancora pendente al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario²⁵.

Al fine di determinare la sussistenza della giurisdizione e della competenza, a norma dell'art. 5 c.p.c.²⁶, o della prevenzione (art. 39, u.c., c.p.c.²⁷) si

25 Assumendo che la scissione operi solo nella misura necessaria al notificante per l'osservanza di un termine, Cass., 7 maggio 2015, n. 9258 ha affermato che la notificazione di una sentenza o di una prima impugnazione, poi non iscritta a ruolo, fa decorrere a carico del notificante il termine breve per impugnare solo dal momento in cui l'atto è consegnato al destinatario e non già dalla data in cui è stato compiuto l'atto d'impulso. Di contrario avviso era invece Cass., 17 gennaio 2014, n. 883.

26 Cass., 1° ottobre 2013, n. 22454, in *Corr. giur.*, 2014, 289 con nota di STROPPARO; Id., 19 aprile 2013, n. 9535. In dottrina: CAPONI, *La nuova disciplina cit.*, 166 e seg.; ID., *Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte Costituzionale)*, in *Foro it.*, 2004, I, 647; BALENA, *Comunicazioni, notificazioni cit.*, pag. 40 e segg. Critica DELLE DONNE, *Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta*, in *Giur. it.*, 2004, 943.

27 Cass., 6 novembre 2014, n. 23675. Dello stesso avviso è la dottrina citata alla nota

guarda invece all'effettivo perfezionamento della notificazione²⁸.

La notificazione, pur essendo stata tempestivamente avviata dalla parte istante, potrebbe inoltre non giungere mai a compimento: si pensi all'eventualità che l'ufficiale giudiziario, recatosi ove indicato dal notificante, apprenda del trasferimento del destinatario o che quest'ultimo non ha mai avuto alcun collegamento con quel luogo. In tal caso essa non potrebbe dirsi perfezionata, neppure per il notificante.

Questa considerazione consente di comprendere un'altra caratteristica della scissione: essa non può riguardare il vero e proprio perfezionamento della notificazione, che può verificarsi una sola volta e per entrambe le parti²⁹, bensì alcuni suoi effetti.

La notificazione si perfeziona quando il procedimento giunge a compimento precedente.

28 È ancora controverso in giurisprudenza se, notificata la sentenza al fine di far decorrere il termine "breve" per impugnarla, quest'ultimo si calcoli, per il notificante, dal momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o da quello di effettivo perfezionamento. Della questione dovranno occuparsi le sezioni unite: v. Cass., 3 maggio 2018, n. 10507. La soluzione auspicabile, sulla base dei principi del testo, consiste nell'ancorare il decorso del termine per entrambe le parti al perfezionamento della notificazione: la scissione, infatti, è tesa unicamente a porre il notificante al riparo dalle decadenze.

29 Ne consegue che, ad esempio, il termine imposto all'attore per costituirsi in giudizio, che decorre dalla notificazione dell'atto di citazione, si computa dall'effettivo perfezionamento di quest'ultima e non dalla consegna all'ufficiale giudiziario (ferma restando la possibilità di una costituzione anticipata con deposito di una "velina" dell'atto): v. Corte cost., 2 aprile 2004, n. 107, in *Foro it.*, 2004, I, 1321 con nota di CAPONI, *Sul perfezionamento della notificazione e l'iscrizione della causa a ruolo*; *Giur. it.*, 2005, 91 con nota di TURRONI, *Perfezionamento della notificazione e termine per iscrivere la causa a ruolo* e 771 con nota di RONCO, *L'art. 647 c.p.c., l'iscrizione a ruolo su velina e l'alterazione del canone di consequenzialità tra gli atti processuali*; *Giust. civ.*, 2005, I, 45 con nota di DELLE DONNE, *Momento perfezionativo della notifica per il notificante, computo dei termini di costituzione e rimessione in termini in una nuova sentenza della Consulta*. Sul punto v. anche RUSCIANO, *Decorrenza del termine per la costituzione dell'attore*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, 907 e Cass., 5 agosto 2016, n. 16598, in *Giur. it.*, 2017, 1352 con nota di GIORDANO, R., *Sulle conseguenze della costituzione in appello mediante velina*.

Il termine per il deposito del ricorso per cassazione ha analoga decorrenza: Cass., 25 gennaio 2008, n. 1608; Id., 26 giugno 2007, n. 14742; Id., 13 gennaio 2005, n. 458, in *Foro it.*, 2005, I, 699 con nota di CAPONI; *Corr. giur.*, 2005, 351 con nota di CONTE, R.; *Riv. dir. proc.*, 2006, 389 con nota di BASILICO; *Giust. civ.*, 2005, I, 1503 con nota di R. GIORDANO; Id., 8 settembre 2004, n. 18087, in *Foro it.*, 2005, I, 381; Id., 6 maggio 2004, n. 8642; Id., 17 luglio 2003, n. 11201, in *Foro it.*, 2004, I, 1146 con nota di CAPONI. Lo stesso dicasi per quello stabilito per l'iscrizione a ruolo della causa in appello: Cass., 20 aprile 2010, n. 9329; Id., 26 febbraio 2008, n. 4996; Id., 21 maggio 2007, n. 11783, in *Giust. civ.*, 2007, I, 2098; Id., 11 maggio 2007, n. 10837, in *Foro it.*, 2008, I, 889.

mento e l'atto si considera ricevuto – dunque conosciuto – dal destinatario. La parte istante, compiuto l'atto di impulso, beneficia invece, nella misura appena vista, di una anticipazione provvisoria degli effetti della notificazione³⁰, destinati a consolidarsi o meno a seconda che quest'ultima abbia buon esito.

Quanto poi all'avvio del procedimento, si è chiarito come va dimostrata la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario³¹ e quali peculiarità presenti la notificazione eseguita in proprio dal difensore. In tale ipotesi infatti, essendo l'attività del difensore riferibile alla parte, gli effetti sono anticipati alla data di spedizione del piego³², che risulta dal timbro postale apposto sull'originale, o da quella risultante dalla ricevuta di accettazione, in caso di utilizzo della posta certificata³³.

Si è inoltre affermato che, se la notificazione è nulla ma il vizio viene sanato, resta ferma l'anticipazione degli effetti (processuali³⁴) ottenuta dalla

30 CAPONI, *La nuova disciplina cit.*, 165 e segg.; DELLE DONNE, *Momento perfezionativo cit.*, 51. Si avrebbe invece un perfezionamento sotto condizione secondo CONTE, R., *Diritto di difesa cit.*, 27. Di retrodatazione di alcuni effetti parla CAMPUS, *Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle "formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante"*, in *Stud. juris*, 2003, 690 e segg.

31 In assenza di una regola che imponga all'ufficiale giudiziario di attestare nella relazione di notifica la data in cui quest'ultima gli è stata richiesta, si è dato rilievo a quanto prevede l'art. 109 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229. Questa norma afferma che, su istanza di parte, l'ufficiale giudiziario rilascia una ricevuta degli incarichi a lui affidati.

La giurisprudenza ritiene necessaria la ricevuta, ma ammette che essa venga richiesta a posteriori, traendo le informazioni necessarie dal registro di cui all'art. 118 del d.p.r. 1229/1959: v. Cass., 20 giugno 2007, n. 14294, in *Corr. trib.*, 2007, 2757 con nota di GLENDI. Per quanto concerne invece la notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario avvalendosi del servizio postale, si considera sufficiente l'indicazione del giorno di spedizione del piego, contenuta nella relazione di notifica: v. Cass., 30 dicembre 2004, n. 24239 e GLENDI, *"Identificazione" e prova del momento iniziale nel procedimento notificatorio*, in *Corr. trib.*, 2007, 335.

32 Cass., 3 luglio 2014, n. 15234; Id., 28 febbraio 2011, n. 4919, in *Foro it.*, 2011, I, 1060; Id., 30 luglio 2009, n. 17748; Id., 5 agosto 2004, n. 15081, in *Foro it.*, 2005, I, 1862; Id., 1° aprile 2004, n. 6402, in *Foro it.*, 2004, I, 2415; Id., 19 gennaio 2004, n. 709, in *Foro it.*, 2004, I, 2384 con nota di CAPONI; *Giur. it.*, 2004, 2049.

33 L'art. 3 *bis* della l. 21 gennaio 1994, n. 53 prevede, al comma 3°, che la notificazione si perfezioni per il notificante nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione (RAC) e per il destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) previste dal d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. Sul punto v. LUPANO, *Atti processuali*, in *Comm. c.p.c.* a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, pag. 564 e segg.

34 La questione inerente la portata della sanatoria retroattiva della nullità della notificazione si pone essenzialmente quando ad essere notificato è l'atto introduttivo del giudizio

parte istante³⁵.

Ma qual è il reale fondamento di questo principio, divenuto ormai di portata generale? Le sentenze della Corte costituzionale citate nel precedente paragrafo affermano che gli artt. 3 e 24 Cost. impongono di non far patire al notificante le conseguenze della negligenza di altri soggetti, come l'ufficiale giudiziario, l'agente postale o i funzionari di altri Stati, sui quali egli non ha alcun controllo³⁶.

La scissione dovrebbe dunque tutelare solo il notificante incolpevole. La sentenza n. 477/2002, tuttavia, sancendo a favore di questi il perfezionamento (non propriamente inteso) della notificazione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, si spinge oltre.

Si pensi all'eventualità che l'interessato chieda l'ultimo giorno utile la notificazione di un atto, da eseguirsi al di fuori del circondario in cui opera l'ufficiale giudiziario. In tal caso il d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 impone, all'art. 107, di avvalersi del servizio postale.

L'atto cartaceo inviato a mezzo posta cartacea l'ultimo giorno utile non può certo giungere nella stessa data al destinatario, che si trova in un'altra città. Di questo la parte istante è perfettamente consapevole, dunque non

di primo grado, contenente la domanda giudiziale idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.

L'art. 291 c.p.c. afferma che, se emerge la nullità della notificazione dell'atto introduttivo ed il convenuto non si è costituito, va fissato all'attore un termine perentorio per provvedere alla sua rinnovazione. Il rispetto di tale termine "impedisce ogni decadenza". Secondo l'opinione largamente prevalente in dottrina, la norma va intesa nel senso che tutti gli effetti della domanda retroagiscono al momento della notificazione viziata, incluso quello interruttivo della prescrizione: CAPONI, *Interruzione della prescrizione con la consegna della citazione all'ufficiale giudiziario (e retroattività della sanatoria)*, in *Foro it.*, 2005, I, 1278 e seg.; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 275; CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo di cognizione*, Milano, 1981, pag. 342 e segg.; TARZIA, *Il litisconsorzio facoltativo nel processo di primo grado*, Milano, 1972, pag. 246; MARTINETTO, *op. cit.*, pag. 402; GIANNOZZI, *La contumacia nel processo civile*, Milano, 1963, pag. 273 e segg.; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, II, Napoli, 1957, pag. 294.

La giurisprudenza è invece dell'opposto avviso e ritiene che l'effetto interruttivo operi solo dal momento della rinnovazione: Cass., 3 dicembre 2012, n. 21595; Id., 7 luglio 2006, n. 15489; Id., 14 agosto 1997, n. 7617, in *Giust. civ.*, 1998, I, 1108; Id., 30 marzo 1995, n. 3795, in *Giust. civ.*, 1996, I, 819; Id., 26 agosto 1986, n. 5212.

35 Cass., 29 ottobre 2014, n. 22995. In dottrina v. FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 190; CAMPUS, *Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle "formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante"*, in *Stud. juris*, 2003, 695; POLI, E., *Art. 137*, in *Comm. Comoglio – Consolo – Sassani – Vaccarella*, Torino, 2012, pag. 729 e seg.

36 Per tutti CAPONI, *Notificazione e rimessione in termini*, in *Diritto processuale civile e Corte costituzionale*, a cura di Fazzalari, Napoli, 2006, pag. 28 e segg.

ci troviamo in presenza di un ritardo imputabile a disservizi di uffici non soggetti al controllo del notificante. Ciononostante, la scissione, per come è stata delineata dalla Consulta e dal legislatore all'art. 149 c.p.c., pone anche questo soggetto al riparo dalle conseguenze del decorso dei termini.

Questa soluzione, peraltro, è obbligata. Indagare caso per caso sulla diligenza del notificante darebbe vita ad un quadro a dir poco farraginoso: verrebbero definiti standard diversi a seconda della modalità di notificazione impiegata, si dovrebbe tenere conto della prevedibilità di ciascun possibile esito del tentativo di consegna (presenza o assenza del destinatario, accettazione o rifiuto da parte degli altri soggetti legittimati...) e si dovrebbero analizzare le alternative concretamente a disposizione. Tutto ciò, oltre ad impegnare notevolmente il giudice, andrebbe a discapito della certezza, che, in questo campo, rappresenta un bene davvero essenziale.

Le sezioni unite nel 2015 hanno svolto considerazioni analoghe³⁷ ed hanno ritenuto la scissione fondata sul principio di ragionevolezza più che su esigenze di tutela del diritto di difesa.

Secondo la corte, se il legislatore ha concesso al notificante un termine entro cui compiere un determinato atto, questi deve goderne per intero. Non si può pretendere, in ossequio al principio di precauzione, che egli si attivi con un anticipo variabile a seconda del mezzo da utilizzare e difficilmente quantificabile a priori.

La conclusione non è ostacolata dall'esigenza di tutelare l'interesse del destinatario al consolidamento di una determinata situazione, si pensi al passaggio in giudicato della sentenza. L'incertezza è infatti di durata ridotta, destinata a protrarsi solo per il tempo sufficiente a che il procedimento, tempestivamente intrapreso, abbia termine.

In conclusione, grazie alle prese di posizione della Corte costituzionale ed agli interventi chiarificatori dei giudici di legittimità e della dottrina cui abbiamo appena fatto cenno, il principio di scissione degli effetti nell'arco di un decennio ha assunto un'importanza assolutamente centrale per la notificazione, nonostante alcune residue incertezze interpretative di cui si darà conto nei prossimi paragrafi. Ne è riprova la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., avvenuta nel 2010.

Se il tentativo di consegna era effettuato dall'ufficiale giudiziario, l'art. 140 c.p.c. imponeva di depositare la copia presso la casa comunale e di avvi-

37 Cass., 9 dicembre 2015, n. 24822, in *Giur. it.*, 2016, 1339 con nota di SCAPELLATO, *L'interruzione della prescrizione e la notificazione della domanda giudiziale: il caso dell'azione revocatoria e ibid*, 1627 con nota di GIORDANO, A., *Il principio di "scissione soggettiva" della notificazione degli atti processuali con effetti sostanziali*; in *Riv. dir. proc.*, 2016, 886 con nota di MANCUSO, *Capacità espansiva del principio di scissione degli effetti della notificazione*.

sare dell'accaduto il destinatario con lettera raccomandata, spedita la quale, la notificazione si perfezionava³⁸. La l. 890/1982, al contrario, prevede³⁹ che, depositato l'atto presso l'ufficio postale ed inviata una missiva analoga, la notificazione si perfezioni dopo dieci giorni, o nella data di ritiro del plico, se anteriore.

L'art. 140 c.p.c., dunque, riduce il tempo a disposizione del destinatario per decidere come reagire alla notificazione, esercitando il proprio diritto di difesa.

Questa disparità di trattamento è stata inizialmente ritenuta compatibile con le norme costituzionali, in quanto frutto di un ragionevole esercizio della discrezionalità di cui dispone il legislatore mediante la quale si contemperano il diritto di difesa del notificante e del destinatario, dovendo il primo rispettare i termini a suo carico ed il secondo conseguire la conoscenza dell'atto per potersi difendere⁴⁰.

38 In dottrina v., tra gli altri, MARZOCCO, *Perfezionamento del "procedimento" di notificazione ex art. 140 c.p.c. e funzione dell'avviso di ricevimento*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, 535 e segg.; MONTESANO, ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, 1, Padova, 2001, pag. 778; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 267; PUNZI, *Art. 140 cit.*, pag. 1498. In giurisprudenza, Cass., 13 gennaio 2005, n. 458, in *Foro it.*, 2005, I, 699 con nota di CAPONI, *Svolta delle sezioni unite nella disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c.*; *Corr. giur.*, 2005, 351 con nota di CONTE, R., *Revirement delle sezioni unite sulle formalità di notifica ex art. 140 c.p.c.*; *Corr. trib.*, 2005, 855 con nota di GLENDI, *Occorre la ricevuta di ritorno per la validità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.*; *Giust. civ.*, 2005, I, 1503 con nota di GIORDANO, R., *La notifica a destinatari irreperibili in un grand arrêt delle sezioni unite*; *Riv. dir. proc.*, 2006, 389 con nota di BASILICO, *Riflessioni sull'orientamento della giurisprudenza di cassazione successivo alle recenti decisioni costituzionali in tema di notificazione*.

39 L'art. 8 della l. 20 novembre 1982, n. 890 è stato dichiarato illegittimo da Corte cost., 23 settembre 1998, n. 346, in *Giur. it.*, 1999, 1568 con nota di BALENA; *Corr. giur.*, 1998, 1428 con note di CAPONI e CONTE. La Consulta censurò la norma nella parte in cui non prevedeva che, in caso di assenza del destinatario (o di rifiuto, mancanza, inidoneità degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto), fosse data notizia del deposito mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Anche prima dell'intervento della Corte costituzionale, in ogni caso, l'art. 8 della l. 890/1982 prevedeva che la notificazione si perfezionasse dopo dieci giorni dal deposito del plico presso l'ufficio postale, mentre l'art. 140 c.p.c. considerava sufficiente l'espletamento di tutte le formalità previste dalla legge, che in genere avviene il giorno stesso del tentativo di notifica non andato a buon fine.

40 Corte cost., 26 luglio 1988, n. 904, in *Foro it.*, 1989, I, 2673; *Giur. cost.*, 1988, I, 4214; Id., 28 novembre 1986, n. 250, in *Foro it.*, 1987, I, 1 con nota di PROTO PISANI; *Giust. civ.*, 1987, I, 468; *Arch. civ.*, 1987, 474; *Giur. cost.*, 1986, I, 2134; *Giur. it.*, 1987, I, 1, 1949.

Nel 2010 tuttavia la Consulta ha mutato opinione⁴¹, affermando che oggi, alla luce del principio di scissione degli effetti, il notificante non è più soggetto al rischio di incorrere in decadenze a causa delle lungaggini del procedimento. Comprimerne il diritto di difesa del destinatario, stabilendo che la notificazione si perfezioni immediatamente senza concedergli alcuni giorni per venire in possesso dell'atto, è divenuto pertanto inaccettabile.

La pronuncia rivela anzitutto come il principio di cui ci stiamo occupando sia ormai divenuto anche la lente attraverso cui esaminare la ragionevolezza delle scelte del legislatore. Essa, inoltre, mette in luce che la scissione degli effetti conduce ad un diverso e migliore bilanciamento complessivo degli interessi delle parti.

Guardando ad una sola "data della notificazione", è inevitabile che, per tutelare le ragioni del notificante, si sacrificino quelle del destinatario e viceversa. Per porre il primo al riparo dal rischio di incorrere in decadenze va ridotta la possibilità per il secondo, qualora non riceva l'atto personalmente, di apprendere il contenuto prima che la notificazione si perfezioni. Se invece si considerano due momenti diversi, entrambe le parti ne traggono beneficio.

Il notificante non patisce le conseguenze della durata del procedimento, come la sentenza n. 477/2002 si prefiggeva, ma anche il destinatario è, indirettamente, più garantito, poiché il legislatore vede limitata la propria discrezionalità nell'individuare un punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze.

Più precisamente, benché la disciplina del perfezionamento della notificazione resti frutto di una scelta discrezionale, il principio di scissione degli effetti rende più stringente il controllo di della Corte costituzionale: risulta più difficile giustificare modalità di notificazione che, in nome delle esigenze di celerità, assicurino al destinatario scarse *chances* di conseguire tempestivamente la conoscenza effettiva.

4. Le incertezze residue: la notificazione degli atti stragiudiziali

Il nostro ordinamento, come si è visto in precedenza, talvolta impone di notificare atti stragiudiziali⁴². La notificazione inoltre può essere utilizzata nella generalità dei casi, sia quando la legge prescrive l'impiego di forme meno solenni, come la semplice raccomandata, sia quando lascia l'interessato del tutto libero di scegliere il mezzo con cui provocare la conoscenza di un atto⁴³.

41 Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 3 cit.

42 V. capitolo I, paragrafo 1.

43 V. capitolo III, paragrafo 1.

La notificazione degli atti stragiudiziali, tuttavia, non è disciplinata con la dovuta attenzione e questo provoca svariate incertezze.

Nel primo capitolo⁴⁴ ne abbiamo affrontate alcune, concludendo che, in mancanza di norme *ad hoc*, la notificazione di atti stragiudiziali deve avvenire secondo quanto prevedono le disposizioni generali che disciplinano la materia, contenute nel primo libro del codice di rito. Restano escluse unicamente alcune modalità di notifica soggette all'autorizzazione del giudice, inutilizzabili al di fuori del processo⁴⁵.

In questa sede occorre invece chiedersi se anche la notificazione degli atti stragiudiziali sia soggetta alla regola della scissione degli effetti.

In primo luogo, è opportuno ricordare che l'esigenza di porre, non il notificante, ma il mittente di una lettera raccomandata al riparo dalle conseguenze di possibili disservizi postali è avvertita anche nel campo sostanziale, specie quando il compimento di un determinato atto è possibile solo entro un termine piuttosto ristretto.

La dottrina e, in alcune pronunce piuttosto remote, la giurisprudenza hanno ritenuto necessario guardare alla spedizione del plico per verificare il rispetto del termine per il diniego alla proroga tacita del contratto di assicurazione⁴⁶ o la denuncia dei vizi della cosa venduta⁴⁷. A sostegno di questa posizione – in aperto contrasto con il principio di recezione⁴⁸ – si argomentava che i termini previsti dalla legge sono troppo brevi per pretendere la consegna al destinatario ed è necessario realizzare un ragionevole bilanciamento degli interessi delle parti.

La necessità di operare una scissione degli effetti, in seguito, è stata affermata esplicitamente dalle sezioni unite che, nel 2010⁴⁹, richiamando la

44 V. capitolo I, paragrafo 4.

45 L'autorizzazione del giudice è necessaria per la notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) e per quella eseguita con forme atipiche (art. 151 c.p.c.).

46 Cass., 5 giugno 1985, n. 3353, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 1370; Id., 15 maggio 1980, n. 3200; Id., 15 maggio 1980, n. 3193; Id., 6 agosto 1979, n. 4559.

47 Cass., 27 gennaio 1986, n. 539; Id., 18 aprile 1975, n. 1470, in *Giur. it.*, 1976, I, 1, 788. In dottrina v. GAROFALO, *Garanzia per vizi e azione redibitoria nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 273; BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. dir. civ. Vassalli*, Torino, 1993, pag. 1029; GRECO, COTTINO, *Della vendita*, in *Comm. c.c. Scialoja – Branca*, sub art. 1495, Bologna – Roma, 1981, pag. 286. Nello stesso senso si esprimeva già GORLA, *La compravendita e la permuta*, Torino, 1937, pag. 176. In termini dubitativi RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu – Messineo*, Milano, 1971, pag. 832 e seg.

48 GRECO, COTTINO, op. cit., *ibidem*.

49 Cass., 14 aprile 2010, n. 8830, in *Foro it.*, 2010, I, 3416 con nota di RUBINO, *Impugnazione del licenziamento, termine decadenziale e tutela del lavoratore*; *Riv. crit. dir. lav.*, 2010, 574 con nota di MUGGIA; *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 919 con nota di BUONCRISTIANI.

giurisprudenza costituzionale in tema di notificazione illustrata nei precedenti paragrafi, hanno ritenuto la spedizione tempestiva della raccomandata sufficiente per il rispetto del termine per impugnare il licenziamento di cui all'art. 6 della l. 15 luglio 1966, n. 604. Secondo i giudici di legittimità, le esigenze di tutela ed i principi enunciati dalla Consulta in campo processuale sono applicabili anche al di fuori di quest'ultimo, qualora il mezzo prescelto per portare a conoscenza del destinatario un atto unilaterale sia la posta raccomandata.

Non è questa la sede per domandarsi se la regola di scissione degli effetti sia suscettibile di un'applicazione generalizzata, anche al di fuori del campo della notificazione, per tutti gli atti recettizi. Gli esempi appena offerti dimostrano tuttavia che anche in campo sostanziale si reputa irragionevole imporre un termine per il compimento di un atto, ma non mettere a disposizione dell'interessato il mezzo per rispettarlo senza esporsi alle conseguenze di ritardi indipendenti dalla sua volontà.

Questo mezzo potrebbe essere rappresentato proprio dalla notificazione. In dottrina tuttavia si è affermato⁵⁰ che la scissione non opera se è notificato un atto stragiudiziale. Nel 2015 questa conclusione è stata data per assodata anche dalle sezioni unite⁵¹, in una pronuncia, di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo, in tema di notificazione di atti processuali con effetti sostanziali.

Altra parte della giurisprudenza ricava invece uno spazio residuo per la regola della scissione in tutti i casi in cui il ricorso alla notificazione è imposto dalla legge, benché non in campo processuale: è il caso di alcuni atti amministrativi come i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada⁵², gli avvisi di accertamento in materia tributaria⁵³ ed i provve-

Dello stesso avviso, in seguito, Cass., 4 ottobre 2010, n. 20566, in *Giust. civ.*, 2011, I, 111; *Orient. giur. lav.*, 2010, I, 733 e, in precedenza, Cass., 4 settembre 2008, n. 22287, in *Giust. civ.*, 2009, I, 1925; Id., 19 giugno 2006, n. 14087, in *Dir. rel. ind.*, 2007, 1199 e *Not. giur. lav.*, 2006, 542.

50 CAPONI, *Interruzione della prescrizione con la consegna della citazione all'ufficiale giudiziario (e retroattività della sanatoria)*, in *Foro it.*, 2005, I, 1278.

51 Cass., 9 dicembre 2015, n. 24822, in *Giur. it.*, 2016, 1339 con nota di SCAPELLATO, *L'interruzione della prescrizione e la notificazione della domanda giudiziale: il caso dell'azione revocatoria* e *ibid.*, 1627 con nota di GIORDANO, A., *Il principio di "scissione soggettiva" della notificazione degli atti processuali con effetti sostanziali*; in *Riv. dir. proc.*, 2016, 886 con nota di MANCUSO, *Capacità espansiva del principio di scissione degli effetti della notificazione*.

52 Cass., 28 novembre 2017, n. 28388; Id., 20 marzo 2012, n. 4453, in *Arch. giur. circ.*, 2012, 891; Id., 9 gennaio 2004, n. 113; Id., 10 luglio 2003, n. 10844.

53 Cass., 21 ottobre 2014, n. 22320.

dimenti con i quali sono irrogate sanzioni⁵⁴.

La posizione di chiusura menzionata poc'anzi si fonda su quanto prevede l'art. 1334 c.c.: la norma afferma che gli atti unilaterali producono effetto nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario. L'atto notificato si considera conosciuto dal destinatario solo quando la notificazione si perfeziona, pertanto non vi sarebbe spazio per la scissione degli effetti.

L'argomento non sembra del tutto persuasivo. La regola della scissione, che trova applicazione a tutte le modalità di notificazione⁵⁵, è ormai recepita esplicitamente dalla legge: l'art. 149 c.p.c. afferma che la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale “si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario”.

Come detto, se la notificazione ha ad oggetto un atto stragiudiziale è necessario applicare le norme generali che regolano l'istituto e quella in tema di scissione degli effetti è una di esse. La sua operatività, dunque, non può essere esclusa a priori.

Non ci sembra possibile, in particolare, negare diritto di cittadinanza alla scissione alla luce di quanto prevede l'art. 1334 c.c. Vi sono infatti numerose norme nel nostro ordinamento che sanciscono finzioni di conoscenza. Una di esse è l'art. 1335 c.c., di cui ci siamo occupati nel primo capitolo. Altre sono dettate per la notificazione.

L'art. 1335 c.c. impone di considerare noto l'atto non appena giunge all'indirizzo del destinatario, ma quest'ultimo potrebbe non conoscerlo affatto o venirne a conoscenza solo qualche tempo dopo.

La disciplina della notificazione è invece più elaborata. L'art. 149 c.p.c. dichiara “perfezionata” una notificazione che ancora non è tale. Ci troviamo in presenza di due finzioni: una di perfezionamento, l'altra di conoscenza.

La notificazione, quando giunge a compimento, fa nascere una finzione di conoscenza. Quando invece l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario si ha una finzione di perfezionamento. Ma se al perfezionamento consegue la conoscenza, anche la finzione di perfezionamento è una finzione di conoscenza.

L'art. 149 c.p.c., in altre parole, enunciando un principio applicabile a tutte le modalità di notificazione, afferma che l'atto si considera conosciuto dal destinatario in maniera provvisoria ed anticipata, al fine di valutare il rispetto dei termini che incombono sulla parte istante, sin dal momento della

54 Le sezioni unite si sono espresse nel senso indicato nel testo con la sentenza 17 maggio 2017, n. 12332, in *Foro it.*, 2017, I, 2334. Sul punto si veda tuttavia anche Cass., 1° agosto 2017, n. 19143, secondo cui la consegna del verbale di accertamento all'ufficiale giudiziario non è sufficiente per interrompere il termine di prescrizione del diritto alla riscossione di cui all'art. 28, l. 689/ 1981.

55 Corte cost., 23 gennaio 2004, n. 28 cit.

sua consegna all'ufficiale giudiziario.

Se questa ricostruzione è corretta, l'art. 1334 c.c. non è affatto d'ostacolo a ritenere la regola della scissione degli effetti operante anche nel campo della notificazione stragiudiziale.

Ci si potrebbe obiettare che, così facendo, si consente al mittente, compiendo la scelta arbitraria di ricorrere alla notificazione, di privare il destinatario della possibilità di sapere, nel termine previsto dalla legge, se un dato atto è stato compiuto o meno.

Fermo restando che l'incertezza del destinatario è limitata nel tempo, ossia dura solo per i giorni necessari affinché la notificazione giunga a compimento, la critica non coglierebbe nel segno. Se infatti la legge impone di portare a conoscenza del destinatario un atto in forma scritta, i mezzi a disposizione del suo autore non sono necessariamente più rapidi di quelli prescritti per la notificazione: i tempi di consegna della posta raccomandata, ad esempio, non sono dissimili da quelli della notificazione postale. Riconoscere l'operatività della scissione degli effetti anche in campo stragiudiziale è dunque necessario per evitare l'irragionevolezza menzionata poc'anzi, ossia imporre all'interessato un termine senza mettergli a disposizione i mezzi per rispettarlo.

La conclusione non cambia qualora la forma da impiegare per la comunicazione non sia vincolata. Anzitutto, anche in questi casi il ricorso ai più "lenti" mezzi scritti non rappresenta un arbitrio, ma risponde ad esigenze meritevoli di tutela (provare agevolmente in giudizio, in caso di contestazione, che l'atto è stato portato a conoscenza del destinatario).

In secondo luogo, la conclusione cui siamo giunti è quanto mai opportuna per ragioni sistematiche. Non si riesce infatti a comprendere per quale ragione proprio chi sceglie di ricorrere allo strumento di produzione della conoscenza più solenne, affidabile e costoso messo a sua disposizione dall'ordinamento dovrebbe subire un trattamento peggiore, restando esposto alle conseguenze di ritardi indipendenti dalla sua volontà.

5. Segue: gli effetti sostanziali della domanda giudiziale

La regola della scissione degli effetti della notificazione impone senza dubbio di considerare rispettati, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, i termini processuali che incombono sul notificante. Dottrina e giurisprudenza – dal momento che il nostro legislatore, a differenza di altri⁵⁶, non ha preso chiaramente posizione al riguardo – si sono

56 Il § 167 della ZPO, al contrario, prevede espressamente: *Soll durch die Zustellung eine*

chieste se questa regola operi anche quando ad essere notificato è un atto processuale produttivo di effetti sostanziali ed in particolare se la richiesta di notificare l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado è sufficiente a porre il notificante al riparo dalla prescrizione.

Secondo alcuni la regola è incompatibile con quanto prevede l'art. 1334 c.c., ossia che gli atti unilaterali producono effetto quando giungono a conoscenza della persona alla quale sono destinati⁵⁷. Se è notificato un atto processuale, l'anticipazione dovrebbe quindi porre il notificante al riparo dalle sole decadenze di natura processuale.

In un primo tempo questa posizione è stata criticata facendo leva su quanto prevede l'art. 2943 c.c.⁵⁸: in base a tale norma la prescrizione è interrotta allorché l'atto introduttivo del giudizio è notificato e non quando è portato a conoscenza del destinatario. La regola quindi rappresenta una *lex specialis*, che prevale sull'art. 1334 c.c.

L'obiezione è stata fatta propria dalle sezioni unite nel 2015⁵⁹. La suprema corte tuttavia, pur muovendo da una diversa ricostruzione delle norme applicabili, è giunta a conclusioni non molto diverse da quelle menzionate poc'anzi.

I giudici hanno negato la possibilità di applicare l'art. 1334 c.c. agli atti giudiziali⁶⁰, ma hanno aggiunto che, per quanto concerne questi ultimi, va individuata una soluzione che garantisca un ragionevole bilanciamento tra la necessità di evitare che il notificante subisca un danno senza colpa e l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche assicurata dalla conoscenza o

Frist gewahrt werden oder die Verjährung neu beginnen oder nach § 204 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gehemmt werden, tritt diese Wirkung bereits mit Eingang des Antrags oder der Erklärung ein, wenn die Zustellung demnächst erfolgt (Se la notificazione è effettuata al fine di rispettare un termine, interrompere la prescrizione o sospenderla a norma del § 204 del codice civile, questo effetto si produce già con la ricezione della domanda o della dichiarazione [da parte dell'ufficio che deve notificarla], se la notificazione è effettuata subito dopo).

57 DALMOTTO, *La Corte manipola la norma cit.*, 1555; CONTE, R., *Diritto di difesa cit.*, pag. 228 e seg.; FOLLIERI, *Il perfezionamento del procedimento di notificazione e la recettività degli atti giuridici*, II, in *Stud. juris*, 2006, 1247 e segg.

In giurisprudenza: Cass., 8 giugno 2012, n. 9303, in *Arch. loc.*, 2012, 511; Id., 11 giugno 2009, n. 13588, in *Foro it.*, 2010, I, 3522.

58 CAPONI, *Interruzione della prescrizione cit.*, 1278; GALLO, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Prescrizione e decadenza, Agg. VIII, Torino, 2013, pag. 508 e segg.; BIANCA, *Diritto civile*, VII, Milano, 2012, pag. 619.

59 Cass., 9 dicembre 2015, n. 24822, cit.

60 La corte ha invece affermato, come segnalato nel precedente paragrafo, che l'art. 1334 c.c. è applicabile alla notificazione di atti stragiudiziali.

conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.

Il punto di equilibrio si fonda su di una distinzione tra gli effetti che possono essere ottenuti solo agendo in giudizio e quelli che si possono conseguire anche altrimenti. L'anticipazione può operare unicamente nel primo caso (si pensi all'azione revocatoria, su cui si è espressa la corte). Nel secondo invece gli effetti si producono solo con il definitivo perfezionamento della notificazione, poiché la scelta di interrompere la prescrizione agendo in giudizio, da cui discende l'esigenza di ricorrere alla notificazione, non deve pregiudicare il destinatario.

Il notificante, dunque, non può beneficiare della scissione tutte le volte in cui può interrompere la prescrizione con altri mezzi, ad esempio intimando l'adempimento con una semplice raccomandata.

La tesi delle sezioni unite riecheggia quella fatta propria decenni or sono dalla Corte costituzionale (prendendo in considerazione prevalentemente termini decadenziali e non quello di prescrizione). La Consulta infatti ha ripetutamente affermato che, se un diritto può essere esercitato solo agendo in giudizio, per tutelare adeguatamente il diritto di difesa del titolare è indispensabile riconoscere ai termini sostanziali natura anche processuale⁶¹.

In questo caso, tuttavia, la distinzione non sembra opportuna e le conclusioni tratte dai giudici di legittimità nel 2015 prestano il fianco ad alcune critiche.

Le sezioni unite affermano che la scelta "arbitraria" di interrompere la prescrizione con un atto processuale non deve pregiudicare il destinatario di quest'ultimo. La scelta del legislatore di attribuire efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica dell'atto con cui si inizia il giudizio, tuttavia, comporta inevitabilmente questa disparità di trattamento. Se alcune forme di notificazione si perfezionano senza che l'atto giunga nella sfera giuridica del destinatario (ovvero senza ricezione, come si è detto nel primo capitolo), quest'ultimo, sulla base di una scelta arbitraria altrui, può subire l'effetto interruttivo pur avendo *chances* di conseguire la conoscenza effettiva dell'atto minori rispetto a quelle garantite dall'art. 1335 c.c.

61 Corte cost., 13 febbraio 1985, n. 40, in *Foro it.*, 1988, I, 2473; *Giust. civ.*, 1985, I, 965; *Nuove leggi civ. comm.*, 1985, 1298 con nota di SICA; *Giur. it.*, 1986, I, 1, 371; Id., 13 luglio 1987, n. 255, in *Foro it.*, 1987, I, 2277 con nota di BARONE; *Giust. civ.*, 1987, I, 2750; Id., 2 febbraio 1990, n. 49, in *Foro it.*, 1990, I, 2383; *Arch. civ.*, 1990, 355; *Giust. civ.*, 1990, I, 1179; *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1026; *Arch. loc.*, 1990, 451; *Giur. cost.*, 1990, 196; *Rass. dir. civ.*, 1991, 170 con nota di CRISCUOLO, *Termini processuali e sostanziali: una breccia nella tradizionale classificazione*; *Riv. dir. proc.*, 1992, 361 con nota di BIFFI, *La sospensione feriale dei termini: l'ambito di applicazione della legge 7 ottobre 1969 n. 742 nell'interpretazione della Corte Costituzionale*; Id., 4 giugno 1993, n. 268, in *Foro it.*, 1993, I, 2408; *Giust. civ.*, 1993, I, 2011; *Giur. cost.*, 1993, 1911; *Arch. loc.*, 1993, 234.

Per evitare realmente un trattamento deteriore al destinatario, si dovrebbe allora sostenere che, se la prescrizione può essere interrotta stragiudizialmente, la notificazione dell'atto introduttivo produce questo effetto solo se giunge "all'indirizzo del destinatario", una soluzione decisamente incompatibile con il tenore letterale dell'art. 2943 c.c., che non contiene distinzioni di sorta.

La sentenza del 2015, inoltre, si è occupata dell'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e, quindi, dell'incidenza della notificazione sul rispetto di un termine il cui ordine di grandezza sono gli anni. Nell'atto di citazione, tuttavia, potrebbero essere incorporati anche atti sostanziali soggetti a termini più brevi, di natura decadenziale: si pensi agli otto giorni concessi per la denuncia dei vizi della cosa venduta (art. 1495 c.c.) o ai sessanta per quelli dell'opera appaltata (art. 1667 c.c.).

Il criterio recepito nella sentenza, ovvero la possibilità di "far valere" il diritto anche stragiudizialmente, dovrebbe impedire la scissione degli effetti anche in tutti questi ulteriori casi. Ciò esporrebbe il titolare del diritto al serio rischio di vederlo estinto a causa di fattori estranei al suo controllo.

Chi intende denunciare un vizio o compiere atti analoghi, che probabilmente acquisiranno rilievo in un successivo giudizio, in genere opta infatti per strumenti di produzione della conoscenza scritti, come la lettera raccomandata, per poter in seguito assolvere più facilmente l'onere della prova. I tempi di questi ultimi non sono necessariamente inferiori rispetto a quelli della notificazione: si è visto nel precedente paragrafo che proprio i possibili ritardi del servizio postale hanno indotto alcuni interpreti a configurare forme di scissione *ante litteram* anche in campo sostanziale.

Va poi considerato che non è affatto agevole valutare in quali casi e con quale anticipo è necessario attivarsi in altro modo per interrompere la prescrizione anziché confidare nella tempestività della notificazione, proprio perché i tempi di quest'ultima sono incerti. Il titolare del diritto potrebbe accorgersi troppo tardi che la richiesta di notificare la citazione, pur essendo stata formulata con congruo anticipo, potrebbe non essere soddisfatta in tempo utile.

La tesi delle sezioni unite, dunque, è foriera di un'incertezza che sarebbe opportuno evitare. Quanto meno l'avvio del procedimento di notificazione dovrebbe segnare un punto fermo, sul quale il notificante può fare affidamento.

Appare più corretto, anche sul piano costituzionale, ritenere che, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, siano rispettati tutti i termini che gravano sul notificante, di natura processuale o sostanziale, quale che sia il

diritto esercitato⁶².

Questa conclusione appare peraltro obbligata se, come abbiamo sostenuto nel precedente paragrafo, si ammette che la regola della scissione degli effetti operi anche quando vengono notificati atti stragiudiziali. Se la prescrizione non matura qualora prima della scadenza del termine venga richiesta all'ufficiale giudiziario la notificazione dell'intimazione di adempiere, a maggior ragione non può maturare ove sia dato tempestivamente in notifica l'atto con cui si inizia il giudizio teso a tutelare il diritto.

Si ricava così un quadro coerente, nel quale, alla luce delle prese di posizione della Corte costituzionale e del legislatore, gli effetti della notificazione sono sempre anticipati a favore del notificante, quale che sia il termine da osservare, il diritto da tutelare e l'atto da trasmettere al destinatario.

6. Il secondo pilastro: rimessione in termini e riattivazione del procedimento

L'affermazione del principio di scissione degli effetti della notificazione ha indotto la giurisprudenza, nell'ultimo decennio, a riconoscere alla parte istante la possibilità di dare nuovo impulso al procedimento qualora il primo tentativo di notificazione non vada a buon fine senza sua colpa.

Come si è visto nei precedenti paragrafi, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il notificante beneficia dell'anticipazione provvisoria di alcuni effetti. Questi ultimi sono destinati a consolidarsi oppure ad essere caducati, a seconda che la notificazione si perfezioni o meno.

Nel corso dell'esecuzione della notificazione, tuttavia, possono talora emergere circostanze imprevedibili: l'avvocato destinatario dell'atto potrebbe ad esempio aver trasferito altrove il proprio studio senza comunicarlo all'ordine di appartenenza e pertanto non avere più alcun collegamento con il luogo in cui si sta tentando la consegna.

Il rischio che si verifichino eventualità simili, in astratto, potrebbe essere addossato al destinatario o al notificante. Nel primo caso si formerà ugualmente la conoscenza legale, ma il destinatario (negligente, poiché non ha preso le iniziative necessarie a rendersi facilmente reperibile) incontrerà molte difficoltà nel conseguire per tempo la conoscenza effettiva. Nel secondo si assicureranno al destinatario maggiori *chances* in tal senso, ma al

62 Di questo stesso ordine di idee erano già CAPONI, *La nuova disciplina cit.*, 166; ID., *Interruzione della prescrizione con la consegna della citazione all'ufficiale giudiziario (e retroattività della sanatoria*, in *Foro it.*, 2005, I, 1278 e GLENDI, *La notificazione degli atti dopo l'intervento della Corte Costituzionale*, in *Corr. giur.*, 2004, 1325.

prezzo di rendere gli esiti del procedimento incerti, esponendo il notificante al maturare delle decadenze.

Il nostro ordinamento, nel complesso, propende per la prima soluzione, come dimostra la presenza dell'art. 143 c.p.c., cui si può fare ricorso qualora individuare un recapito del destinatario presenti insormontabili difficoltà. Queste modalità di notificazione, tuttavia, rappresentano una *extrema ratio*⁶³ e la necessità di ricorrervi non è facilmente prevedibile a priori.

Il notificante dunque potrebbe, agendo con diligenza, impiegare dapprima una modalità più "garantista", beneficiando della scissione degli effetti al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, quindi scoprire in corso d'opera l'esistenza di un ostacolo. Quest'ultimo è superabile o compiendo delle ricerche la cui necessità a priori non era ipotizzabile (individuare il nuovo studio dell'avvocato) o ricorrendo ad altre tipologie di notificazione, compresa quella prevista dall'art. 143 c.p.c. Per procedere in tal senso è tuttavia necessario dare avvio ad un nuovo procedimento notificatorio, compiendo un nuovo atto d'impulso, indipendente dal precedente.

Proprio l'esistenza del principio di scissione, nato, come si è visto nei precedenti paragrafi, per far fronte anzitutto all'esigenza di tutelare il notificante dai ritardi a lui non imputabili, ha indotto la giurisprudenza ad interrogarsi se vi sia una strada per rimediare anche all'eventualità di cui ci stiamo occupando, salvaguardando in maniera ancora più penetrante le ragioni della parte istante senza sacrificare del tutto l'interesse del destinatario a conseguire la conoscenza effettiva. Non va dimenticato infatti che le ricerche rese in concreto necessarie potrebbero consentire di individuare un luogo in cui consegnare l'atto senza necessità di ricorrere al procedimento previsto in caso di assoluta irreperibilità.

Alcune autorevoli aperture in questo senso sono venute tra il 2005 ed il 2006. In un primo caso le sezioni unite⁶⁴ si sono occupate della notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio non andata a buon fine a causa del decesso del destinatario, di cui la parte istante era venuta a conoscenza solo in occasione del tentativo di consegna. Una seconda pronuncia⁶⁵ ha preso invece in esame l'ipotesi citata poc'anzi: un atto di citazione

63 FRASSINETTI *La notificazione cit.*, pag. 58 e seg.; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 268; FABBRI, *Appunti cit.*, 395 e segg.; PUNZI, *Art. 143*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1505 e segg.; SATTA, *Commentario cit.*, I, pag. 521; D'ONOFRIO, *Commento cit.*, I, pag. 272.

64 Cass., 21 gennaio 2005, n. 1238, in *Foro it.*, 2005, I, 2401 con nota di CAPONI.

65 Cass., 4 maggio 2006, n. 10216, in *Giur. it.*, 2006, 1896 con nota di CONTE, R., *Mancata tempestiva notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo: le Sezioni unite ampliano la sfera di applicabilità dell'opposizione tardiva*; *Giur. it.*, 2007, 942 con nota di CORSINI, *La notificazione tardiva dell'opposizione a decreto ingiuntivo per causa non imputabile al*

in opposizione a decreto ingiuntivo non aveva potuto essere consegnato in quanto l'avvocato dell'opposto si era trasferito altrove senza comunicare il suo recapito al proprio ordine professionale.

Entrambe le decisioni non menzionano ancora la ripresa del procedimento, ma sostengono che porre il notificante al riparo dalle conseguenze dell'omessa notifica è doveroso.

La sentenza delle sezioni unite del 2006, in particolare, ricava proprio dalla giurisprudenza della Corte costituzionale⁶⁶ in tema di scissione degli effetti della notificazione la necessità, di portata generale e fondata sugli artt. 3 e 24 Cost., di non addebitare "l'esito intempestivo del procedimento" alla parte istante incolpevole.

Questa esigenza, argomentano i giudici, non ricorre solo quando il notificante consegna l'atto all'ufficiale giudiziario prima della scadenza di un termine e la consegna al destinatario è effettuata dopo, ma anche qualora la consegna non avvenga affatto, ovviamente per ragioni non imputabili alla parte istante. A quest'ultima deve dunque essere consentito di richiedere una nuova notificazione.

La conclusione è stata fondata su di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 650 c.p.c., in tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e non sull'applicazione dell'istituto della rimessione in termini, forse anche alla luce di alcune posizioni assunte poco tempo prima dalla Corte costituzionale⁶⁷.

La rimessione in termini viene invocata alcuni anni più tardi, nel 2009, quando l'istituto aveva trovato la sua definitiva collocazione nel primo libro del codice di rito, all'art. 153 c.p.c.

Le sezioni unite⁶⁸ – prendendo ancora una volta in esame il caso di un atto, in questo caso il ricorso per cassazione, non consegnato al difensore della controparte poiché questi aveva trasferito altrove lo studio senza comunicarlo – hanno giudicato indispensabile, alla luce del principio di uguaglianza e della tutela costituzionale del diritto di difesa, ammettere la possi-

notificante: la Suprema Corte tutela il diritto di difesa con una soluzione pragmatica, anche se eccessivamente "creativa"; Giust. civ., 2006, I, 2030.

66 Corte cost., 3 marzo 1994, n. 69; Id., 26 novembre 2002, n. 477; Id., 23 gennaio 2004, n. 28, citate nei paragrafi 1 – 3.

67 Corte cost., 19 novembre 2004, n. 350, in *Foro it.*, 2004, I, 3257; *Giust. civ.*, 2005, I, 607.

68 Cass., 18 febbraio 2009, n. 3818 e 19 febbraio 2009, n. 3960, in *Foro it.*, 2009, I, 3062 con nota di FABBRIZI, *Rimessione nei termini per la notificazione*; *Riv. dir. proc.*, 2010, 228 con nota di RICCI, G.F., *Un grand arrêt delle Sezioni unite sulla notificazione dell'impugnazione presso il difensore costituito*. Dello stesso tenore anche Cass., 29 ottobre 2010, n. 22245.

bilità di “riattivare” la notificazione, che assume così i caratteri di un unico procedimento complesso. Esso ha inizio con la prima consegna all’ufficiale giudiziario, incontra una battuta d’arresto al momento del tentativo di notifica infruttuoso, riceve nuovo impulso e giunge quindi a compimento.

Prende così forma lo strumento di cui intendiamo occuparci, di cui sin da ora appaiono evidenti due caratteristiche. Anzitutto la riattivazione del procedimento è di creazione esclusivamente giurisprudenziale – le norme in tema di notificazione non prendono affatto in considerazione una simile eventualità – ed in particolare della giurisprudenza di legittimità, che, attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, ha voluto prevenire l’intervento della Consulta.

Sotto questo punto di vista si registra una prima difformità rispetto al principio di scissione degli effetti, che, come si è visto nei precedenti paragrafi, è invece nato e si è affermato grazie agli interventi dei giudici delle leggi.

Vi è poi una seconda differenza. Elementari esigenze di certezza imponevano di soddisfare l’esigenza di tutela alla base del principio di scissione individuando un criterio oggettivo per giudicare la tempestività della notificazione: la consegna all’ufficiale giudiziario. La scelta delle modalità di notificazione (la tipologia, il luogo in cui tentare la consegna), tuttavia, compete alla parte istante ed ammettere in ogni caso la possibilità di riattivare il procedimento darebbe luogo ad abusi. Il notificante potrebbe volutamente indirizzare l’ufficiale giudiziario ove ben sa che la consegna non può avvenire solo per mantenere pendente un termine perentorio.

La riattivazione del procedimento notificatorio richiede dunque un’analisi del caso concreto da parte del giudice, volta a stabilire se il primo esito negativo del tentativo di consegna sia stato imputabile o meno alla parte istante.

La soluzione creativa individuata dalla giurisprudenza incontrava un evidente ostacolo. L’art. 153 c.p.c. non consente la riattivazione di un procedimento, bensì, qualora una parte sia incorsa in decadenza senza colpa, di chiedere al giudice, dopo aver compiuto i necessari atti istruttori a norma dell’art. 294 c.p.c., di fissare un nuovo termine per compiere l’atto ormai precluso.

Le sezioni unite, nel 2009, pur sottolineando la necessità dell’intervento del giudice, hanno sostenuto che la riattivazione della notificazione non deve, se possibile, incidere sulla durata del giudizio ed hanno iniziato a respingere questo schema: “il rispetto della dinamica del processo” ha affermato la corte, impone di presentare l’istanza non in udienza, bensì “nel termine stabilito per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio”.

La posizione della corte è mutata dopo appena cinque mesi, allontanandosi ulteriormente dalla rimessione in termini disciplinata dall'art. 153 c.p.c. In una pronuncia adottata, ancora una volta, a sezioni unite⁶⁹ e seguita dalla giurisprudenza successiva si è ribadita la possibilità di riattivare il procedimento e si è menzionata espressamente la rimessione, aggiungendo tuttavia che, per rispettare il principio di ragionevole durata del processo, il notificante deve rivolgersi autonomamente all'ufficiale giudiziario, compiendo un nuovo atto di impulso, senza presentare alcuna preventiva istanza al giudice. Questa iniziativa va presa in un lasso di tempo ragionevole, tenuto conto di quanto la parte istante deve fare per apprendere l'esito negativo del primo tentativo di consegna ed assumere le informazioni necessarie ad avviarne un secondo.

La necessità di un preventivo pronunciamento del giudice è stata confinata a casi eccezionali: ad esempio quello in cui è già stata fissata l'udienza ed il dilatarsi dei tempi di notifica rende indispensabile disporre il rinvio. Al di fuori di queste ipotesi, il giudice deve valutare solo a posteriori se l'iniziativa era giustificata, ossia se l'iniziale mancato perfezionamento della notificazione era dovuto a cause non imputabili alla parte istante.

Qualora invece la parte interessata, pur potendo rivolgersi autonomamente all'ufficiale giudiziario, resti inerte e si rivolga al giudice in udienza, questi non deve concedere alcun termine a prescindere dalle cause della mancata consegna, poiché il notificante, non attivandosi, non ha agito con la dovuta diligenza.

La giurisprudenza dunque, facendo leva su di una modalità di rimessione in termini decisamente atipica⁷⁰, ossia che non rientra nello schema disciplinato agli artt. 153 e 294 c.p.c., ha di fatto inciso sulla struttura della notificazione, delineando un unico procedimento caratterizzato da più atti d'impulso e conseguenti tentativi di consegna.

La soluzione fa sorgere non poche incertezze: sulla nozione di causa non

69 Cass., 24 luglio 2009, n. 17352, in *Giur. it.*, 2010, 1130 e *Riv. dir. proc.*, 2010, 1201 con nota di GOZZI, *Un ulteriore passo avanti, non senza insidie, delle sezioni unite in materia di rinnovazione della notificazione*. Critica sulla posizione assunta dalla corte è FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 193. Sul punto v. anche FABBÌ, *Brevi note in tema di incolpevole inesistenza della notificazione e onere di riattivazione della parte notificante*, in *Giust. civ.*, 2011, I, 2713 e segg.

In seguito v. Cass., 11 settembre 2013, n. 20830; Id., 19 ottobre 2012, n. 18074; Id., 26 marzo 2012, n. 4842; Id., 12 dicembre 2011, n. 26518, in *Foro it.*, 2012, I, 441; Id., 30 settembre 2011, n. 19986; Id., 25 ottobre 2010, n. 21839; Id., 13 ottobre 2010, n. 21154; Id., 22 marzo 2010, n. 6846; Id., 15 gennaio 2010, n. 586.

70 BESO, *Atti processuali*, in *Comm. c.p.c.* a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, pag. 639 e segg.

imputabile e sullo standard di diligenza richiesto, sul procedimento da seguire e sui tempi da rispettare.

Per quanto concerne la nozione di causa non imputabile, le pronunce appena citate ed altre successive hanno fatto riferimento ad alcuni casi concreti, accomunati dall'essere conseguenza di circostanze non prevedibili dalla parte istante:

- il destinatario ha eletto domicilio presso un indirizzo inesistente⁷¹ o risulta sconosciuto nell'indirizzo indicato al momento dell'elezione di domicilio, avvenuta pochi giorni prima⁷²;
- l'avvocato si è trasferito senza darne comunicazione⁷³;
- all'ufficiale giudiziario, giunto presso lo studio dell'avvocato destinatario della notificazione, viene riferito che questi si è trasferito, in seguito l'informazione risulta non rispondente al vero⁷⁴;
- la consegna non avviene poiché l'ufficiale giudiziario ha erroneamente compilato la busta utilizzata per la notificazione a mezzo posta⁷⁵.

La Corte di cassazione, come detto, ha inoltre escluso che si possa considerare dipendente da causa non imputabile una decadenza che avrebbe potuto essere ovviata mediante il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte⁷⁶. Così facendo si è sopperito all'assenza di un esplicito limite temporale entro cui richiedere la rimessione in termini, ponendosi in linea con alcuni orientamenti emersi nell'applicazione dell'art. 153 o dell'art. 184 *bis* c.p.c.⁷⁷.

71 Cass., 13 aprile 2004, n. 7018, in *Foro it.*, 2004, I, 2383. Il mancato perfezionamento è invece frutto di negligenza del notificante se l'indirizzo indicato all'ufficiale giudiziario è errato: Cass., 30 marzo 2010, n. 7607.

72 Cass., 26 marzo 2012, n. 4842; Id., 19 ottobre 2006, n. 22480.

73 Cass., 30 settembre 2011, n. 19986; Id., 24 luglio 2009, n. 17352, in *Giur. it.*, 2010, 1130 e *Riv. dir. proc.*, 2010, 1201 con nota di Gozzi, *Un ulteriore passo avanti, non senza insidie, delle sezioni unite in materia di rinnovazione della notificazione*; Id., 18 febbraio 2009, n. 3818 e 19 febbraio 2009, n. 3960 cit.

Cass., 6 settembre 2012, n. 14934, in *Guida dir.*, 2012, 44, 72 ha invece chiarito che il procedimento non può riprendere se un primo tentativo di notificazione dell'impugnazione non è andato a buon fine poiché il difensore destinatario si è trasferito comunicando la nuova ubicazione del proprio studio al competente consiglio dell'ordine degli avvocati.

74 Cass., 4 maggio 2006, n. 10216 cit.

75 Cass., 19 gennaio 2005, n. 1025.

76 Cass., 24 luglio 2009, n. 17352 cit.

77 V. ad es. Cass., 17 luglio 2014, n. 16423 e Id., 29 ottobre 2010, n. 22245. In dottrina sostengono l'esigenza di individuare un termine per la proposizione dell'istanza, tra gli altri, CAPONI, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, agg. IV, voce Rimessione in termini nel processo civile, Torino, 2009, pag. 469 e, prima della riforma dell'art. 153 c.p.c., DE SANTIS, *La rimessione*

Pochi anni or sono le sezioni unite⁷⁸ hanno infine compiuto un apprezzabile tentativo di superare le incertezze⁷⁹ sulla misura della solerzia necessaria nel dare nuovo impulso alla notificazione, affermando che l'interessato deve attivarsi entro un termine pari alla metà di quello previsto all'art. 325 c.p.c. per ciascun mezzo di impugnazione, ovvero il cosiddetto "termine breve", a far data da quando apprende l'esito negativo della prima richiesta. Sono in ogni caso fatte salve eventuali circostanze eccezionali, di cui va data rigorosa prova. La giurisprudenza successiva ha seguito questo insegnamento⁸⁰.

La regola è certamente ragionevole e in linea con le proposte della dottrina⁸¹, ma anche priva di solide basi normative. La corte stessa ammette che il termine non è sancito da alcuna disposizione, ma va ricavato dalle regole generali in tema di impugnazioni, per esigenze di coerenza sistematica. I giudici, peraltro, non hanno adottato uno tra i termini previsti dagli artt. 323 e segg. c.p.c., reputando invece opportuno ridurre della metà quelli sanciti all'art. 325.

Resta invece non ancora sufficientemente esplorata la portata della riattivazione del procedimento, ossia se essa consente di considerare rispettati tutti i termini non ancora scaduti al momento della prima consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario oppure solo quelli processuali, essendo modellata sulla rimessione in termini (dalla quale tuttavia, come si è visto, molta strada è stata percorsa).

Questa creazione giurisprudenziale, in ogni caso, pur presentando alcuni limiti, ha colmato un oggettivo vuoto di tutela, che esponeva il notificante alle conseguenze di un esito del procedimento imprevedibile, non dovuto a sua colpa ed al quale non si poteva porre rimedio invocando il principio ormai fondamentale in questo campo: la scissione degli effetti della notificazione.

La struttura della notificazione, allo stesso tempo, come si è anticipato, ha subito una significativa rivisitazione pretoria. Il codice di rito e l'ordinamento degli ufficiali giudiziari non contemplan infatti una pluralità di atti d'impulso compiuti in tempi diversi ed una notificazione che si arresta temporaneamente per poi riprendere, bensì una singola richiesta all'ufficiale giudiziario destinata ad avere esito positivo o negativo.

in termini nel processo civile, Torino, 1997, pag. 228 e segg.; contraria è invece D'ADAMO, *Prime riflessioni sulla nuova rimessione in termini*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 396.

78 Cass., 15 luglio 2016, n. 14594, in *Giur. it.*, 2017, 860 con nota di BERTILLO, *Le sezioni unite e la riattivazione della notificazione non andata a buon fine*.

79 V. LUPANO, *Nullità della notificazione del ricorso per cassazione e sua rinnovazione*, in *Giur. it.*, 2014, 2731.

80 Da ultimo Cass., 2 febbraio 2018, n. 2577.

81 CAPONI, voce *Rimessione in termini cit.*, *ibidem*.

Uno schema lievemente differente si rinveniva solo nella disciplina delle notificazioni a mezzo posta: l'art. 9 della l. 20 novembre 1982, n. 890, prevedeva infatti la possibilità di consegnare ugualmente il piego al destinatario se, al momento del primo tentativo di consegna, ne fosse emerso il trasferimento all'interno del medesimo comune⁸². Questa iniziativa, che era presa d'ufficio e non su richiesta del notificante, non è tuttavia più menzionata dalla norma, modificata dalla legge di bilancio 2018⁸³.

Ci troviamo dunque in presenza di un riscontro ulteriore, che si aggiunge a quello emerso dall'analisi del principio di scissione degli effetti, della necessità di un intervento legislativo organico in materia di notificazione, finalizzato a quella risistemazione complessiva che in dottrina si invocava già quasi venti anni or sono⁸⁴.

7. Nuove tecnologie e colpa del notificante

L'introduzione della notificazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC⁸⁵) rappresenta senza dubbio l'intervento di maggiore portata compiuto negli ultimi anni dal legislatore nel campo di cui ci stiamo occupando.

Dopo alcune iniziali incertezze⁸⁶, la materia è stata compiutamente regolata dalla l. 12 novembre 2011, n. 183, dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 e, sul

82 BIAVATI, *Notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*, sub Art. 9, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1983, 1057 e seg.

83 Art. 1, comma 461, l. 27 dicembre 2017, n. 205.

84 LA CHINA, *Enc. giur.*, voce Notificazione – Diritto processuale civile, XXIII, Roma, 2000, pag. 1.

85 La posta elettronica certificata è un particolare servizio di posta elettronica regolato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che consente di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica fornendo ricevute opponibili ai terzi (artt. 1 e 48 del decreto). Il servizio è fornito da gestori iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale. In argomento v. GUALTIERI, *Sulle notifiche in proprio dell'avvocato tramite posta elettronica certificata*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 1081 e segg.; BARLETTA, *Dig. disc. pubbl.*, voce Posta elettronica certificata (PEC), agg. V, Torino, 2012, pag. 572 e segg.; VILLECCO, *Il processo civile telematico*, Torino, 2011, pag. 39 e segg.; FERRARI, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 1381 e segg.; MELICA, *L'utilizzo della posta elettronica certificata alla luce delle modifiche al codice di procedura civile: profili operativi*, in *Dir. internet*, 2005, 527 e segg.

86 Sul punto rinviamo, *amplius*, al nostro *Atti processuali*, Bologna, 2016, pag. 541 e segg. con richiami di dottrina e giurisprudenza. In seguito v. anche BRUNELLI, *Misure minime di sicurezza per gli atti processuali digitali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 511 e segg.

piano delle regole e specifiche tecniche, dal d.m. 21 febbraio 2011, n. 44⁸⁷ e dal provvedimento del responsabile per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA) del 16 aprile 2014.

Le norme appena citate consentono all'avvocato⁸⁸ di notificare atti in proprio a tutti i soggetti titolari di una casella di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi e semplificano notevolmente gli adempimenti a suo carico, che costituivano una delle principali ragioni dello scarso successo⁸⁹ della notificazione postale in proprio introdotta dalla l. 53/1994. Il difensore, infatti, per ricorrere alla notificazione telematica, non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione al proprio consiglio dell'ordine né deve compilare il registro cronologico vidimato di cui all'art. 8 della l. 21 gennaio 1994, n. 53.

Questa nuova modalità di notificazione ha assunto ben presto grande importanza pratica, anche alla luce della nutrita platea dei possibili destinatari: nel corso degli anni l'obbligo di dotarsi di una casella di posta certificata è stato sancito per società, imprese individuali e professionisti e si sta tentando di incentivarne l'utilizzo, su base volontaria, anche da parte dei privati⁹⁰. Sono state inoltre create delle banche dati⁹¹, ovvero i pubblici elenchi appena menzionati, grazie alle quali è possibile individuare il domicilio digitale di tali soggetti.

87 V. art. 18, d.m. 44/2011, modificato con d.m. 3 aprile 2013, n. 48, entrato in vigore il 24 maggio 2013.

88 La possibilità di effettuare notificazioni a mezzo PEC è prevista anche per l'ufficiale giudiziario. L'art. 149 bis c.p.c. consente a quest'ultimo di avvalersi del mezzo telematico "se non è fatto espresso divieto dalla legge". La disposizione tuttavia è inattuata, alla luce del ritardo nell'emanazione delle regole tecniche cui l'articolo fa riferimento, della mancanza di canali di comunicazione tra parte istante ed ufficiale giudiziario e della perdurante carenza dei necessari strumenti tecnici in capo a questi ultimi.

89 DALMOTTO, *Art. 3, l. 21 gennaio 1994, n. 53, in Trasmissione via fax e notificazioni ad opera degli avvocati*, a cura di Chiarloni, Padova, 1996, pag. 224 e seg.; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 272.

90 L'art. 16, comma 6°, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185 impone alle imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese. Il comma 7° della stessa norma detta una regola analoga per i professionisti iscritti ad albi ed elenchi istituiti con legge. L'obbligo è stato esteso alle imprese individuali dall'art. 5 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Per quanto concerne invece i soggetti diversi da quelli appena citati, v. l'art. 3 bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

91 Si fa riferimento in particolare all'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC), v. art. 6 bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Gli elenchi utilizzabili per le notificazioni sono indicati all'art. 16 ter del d.l. 179/2012, recentemente modificato dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

L'impiego della PEC presenta ulteriori vantaggi: l'esito del tentativo di notifica diviene noto nell'arco di pochi minuti e lo strumento non espone ad alcuni tra i rischi tipicamente connessi all'impiego dello strumento cartaceo ed all'esecuzione del tentativo di consegna in un luogo "fisico". La prova di consegna non può andare smarrita lungo la via del ritorno e la consegna non può avvenire nelle mani di soggetti solo apparentemente legittimati a ritirare la copia. Si evitano i maggiori costi e tempi conseguenti alla temporanea assenza del destinatario e dei possibili consegnatari e si consente all'interessato di avere effettiva conoscenza dell'atto notificato ovunque, in pochi istanti, semplicemente accedendo alla rete internet. Si prevencono inoltre i rischi di mancata consegna dovuta al trasferimento non debitamente comunicato della sede o dello studio del destinatario.

Occorre dunque chiedersi se ed in che misura l'esistenza di questo strumento possa influire sulla misura della diligenza richiesta al notificante, specialmente nell'ottica di poter riattivare il procedimento non conclusosi positivamente, fruendo della possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza e di cui ci siamo occupati nel precedente paragrafo.

Per rispondere all'interrogativo è necessario muovere da due regole citate poc'anzi: tutti gli avvocati devono dotarsi di una casella PEC e possono notificare per questa via atti in proprio, senza necessità di un'apposita autorizzazione da parte del consiglio dell'ordine. In presenza di simili presupposti normativi, è chiaro che, se il destinatario della notificazione è titolare di un indirizzo risultante dai pubblici elenchi e la parte istante è assistita da un difensore, la notificazione può sempre avvenire per via telematica.

La decisione di avvalersi, anche in questi casi, delle modalità di consegna cartacee non è preclusa: l'ordinamento attualmente⁹² non impone di notificare gli atti prioritariamente per via telematica. La scelta dell'uno o dell'altro mezzo, tuttavia, non è neutra, come potrebbe essere quella tra la

92 Il Parlamento ha preso recentemente in esame proposte tese a sancire la preminenza del canale telematico. Il disegno di legge delega di riforma del processo civile presentato nel corso della XVII legislatura e approvato solo dalla camera (DDL n. C.2953 – S.2284), all'art. 1, comma 2°, lett. H, n. 18, prevedeva che, se destinatario della notificazione è un'impresa o un professionista, l'avvocato effettuasse obbligatoriamente la notificazione in proprio, a mezzo PEC. L'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto notificare gli atti del processo solo a favore di parti non assistite da un difensore, o qualora la consegna a mezzo posta certificata non fosse stata possibile o, ancora, in presenza di un'espressa istanza di consegna a mani del destinatario (lett. H, n. 23).

L'utilizzo prioritario del canale telematico, se il destinatario è un soggetto in grado di ricevere comunicazioni di questo genere, è stato caldeggiato anche dal gruppo di lavoro ELI – Unidroit che si è occupato della disciplina delle notificazioni nell'ambito dei programmi "Transnational Rules of Civil Procedure" e "European Rules of Civil Procedure": v. <https://www.unidroit.org/>.

notificazione effettuata interamente dall'ufficiale giudiziario e quella a mezzo posta. Queste ultime si perfezionano in tempi analoghi e presentano le stesse probabilità di non giungere a compimento. La notificazione cartacea e quella telematica invece, come abbiamo visto, non sono equivalenti: la seconda è molto più rapida, più sicura della prima e offre al destinatario maggiori *chances* di conseguire tempestivamente la conoscenza effettiva.

La volontaria esposizione della parte istante ad un maggior rischio e l'impiego di una modalità di notificazione più lenta ed inefficiente non possono essere privi di conseguenze.

Se, quindi, la notificazione cartacea non si perfeziona a causa di uno degli inconvenienti che l'uso della PEC avrebbe evitato, la possibilità di riattivare il procedimento ci sembra assai dubbia: non ci troviamo in presenza di un soggetto realmente incolpevole, rimasto vittima di un inconveniente imprevedibile e sottratto al suo controllo.

All'opposto, se la consegna telematica fallisce a causa del malfunzionamento della casella del destinatario o della negligenza di questi (si pensi all'eventualità che la casella, non venendo svuotata, sia incapace di ricevere nuovi messaggi), il notificante va tutelato.

La parte istante ha impiegato il mezzo più rapido, affidabile ed idoneo a tutelare gli interessi del destinatario, restando ciononostante vittima di un inconveniente⁹³. La mancata consegna, inoltre, è difficilmente prevedibile, specie se il destinatario è il difensore avversario. Le norme in tema di processo telematico contengono infatti sanzioni a carico dell'avvocato che, per negligenza, non possa ricevere (non le notificazioni eseguite ad istanza di parte ma) le comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica⁹⁴, dunque è ragionevole attendersi che l'invio al difensore di un messaggio PEC vada a buon fine.

Ad analoghe conclusioni si deve giungere qualora la mancata consegna o la ricezione di un messaggio danneggiato o illeggibile sia dovuta a disfunzioni dei sistemi informatici⁹⁵ degli enti che gestiscono il servizio di posta

93 La possibilità di riattivare il procedimento notificatorio a seguito della mancata consegna del primo messaggio PEC è stata ammessa da Cass., 24 agosto 2017, n. 20381. Nel caso preso in esame dalla Corte, in occasione del primo tentativo di consegna, a causa di disfunzioni informatiche, il messaggio era stato consegnato in forma incompleta, tale per cui l'atto allegato, un ricorso per cassazione, risultava illeggibile.

94 Ai sensi dell'art. 16, comma 6°, d.l. 179/2012, qualora la mancata consegna del messaggio PEC sia dovuta a cause imputabili al destinatario, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria indirizzate a soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di una casella di posta elettronica certificata, vanno effettuate mediante deposito in cancelleria.

95 Cass., 20381/2017 cit.

certificata, sui quali il notificante non ha alcun controllo.

In questi casi la parte istante ha visto il tentativo di consegna fallire senza sua colpa e deve pertanto poter riattivare il procedimento notificatorio.

La riattivazione della notificazione avviata in proprio, infine, deve poter avvenire anche con l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, poiché il difensore, se non dispone dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine necessaria per l'impiego del mezzo postale cartaceo, potrebbe non disporre dei mezzi necessari a porre rimedio all'accaduto una volta appreso il fallimento del tentativo di consegna per via telematica.

Capitolo III

Il ruolo della conoscenza effettiva

SOMMARIO: 1. Conoscenza legale surrogato di quella effettiva – 2. Inesistenza della notificazione e conoscenza effettiva – 3. Conoscenza effettiva e sanatoria della notificazione nulla – 4. L'ignoranza incolpevole dell'atto processuale notificato quale presupposto per la rimessione in termini – 5. Ignoranza incolpevole dell'atto stragiudiziale notificato

1. Conoscenza legale surrogato di quella effettiva

La conoscenza può essere prodotta in molti modi ed il compimento delle formalità imposte dall'ordinamento affinché si formi la conoscenza legale¹ è solo uno di essi.

Come insegna Pugliatti², talvolta la legge, affinché si produca un determinato effetto, impone di produrre la conoscenza senza prescrivere l'impiego di forme determinate (per impedire la decadenza dal diritto alla garanzia è necessario denunciare tempestivamente il vizio della cosa venduta – art. 1495 c.c.). L'interessato è pertanto libero di scegliere se avvalersi degli strumenti dai quali discende la conoscenza legale o impiegarne altri.

Secondo la terminologia impiegata da Pugliatti, la conoscenza legale in questi casi è equipollente di quella effettiva. A noi sembra invece preferibile affermare che la conoscenza legale equivale a quella prodotta altrimenti. L'espressione “conoscenza effettiva” fa infatti riferimento ad un risultato, il concreto conseguimento della conoscenza, che nella maggior parte dei casi discende anche del compimento delle attività richieste per il formarsi della conoscenza legale: l'atto notificato in mani proprie o consegnato presso

1 Sulla nozione di conoscenza legale v. il capitolo I, paragrafo 3.

2 PUGLIATTI, *Enc. dir.*, voce Conoscenza, IX, Milano, 1961, pag. 130.

l'abitazione del destinatario, oltre a considerarsi legalmente conosciuto, in genere diviene realmente noto a quest'ultimo.

Vi sono poi ipotesi nelle quali un determinato effetto può essere conseguito esclusivamente impiegando uno specifico strumento, produttivo di conoscenza legale. Il ricorso ad altri mezzi è irrilevante, così come il mancato conseguimento della conoscenza effettiva a dispetto dell'impiego delle forme prescritte dalla legge. La conoscenza legale diviene allora, secondo Pugliatti, "surrogato di quella effettiva". La giurisprudenza preferisce invece affermare che la conoscenza conseguita *aliunde* è irrilevante³.

Regole analoghe sono riscontrabili anche in altri campi: è il caso di alcuni adempimenti pubblicitari tesi a consentire a chiunque lo desideri di avere conoscenza di un atto. La costituzione del fondo patrimoniale, ad esempio, è opponibile ai terzi solo se è stata annotata a margine dell'atto di matrimonio⁴. L'annotazione diviene così un surrogato della conoscenza dell'atto⁵: se l'adempimento è omesso, l'accordo non è opponibile nemmeno ai terzi che hanno acquisito in altro modo consapevolezza della sua conclusione, se invece è compiuto, l'accordo è opponibile anche a chi, per non aver consultato l'atto di matrimonio, è rimasto ignaro della sua esistenza.

Comprendere in quali casi è indispensabile l'impiego di un determinato strumento di produzione della conoscenza non è affatto agevole. Alcuni vincoli sono intrinseci e discendono dai requisiti di forma previsti per l'atto da comunicare. L'art. 1219 c.c. afferma che, per costituire in mora il debitore, è necessario rivolgergli un'intimazione "fatta per iscritto": in questo caso è evidente che tutti i mezzi di produzione della conoscenza orali non possono essere utilizzati.

L'esistenza di regole simili, tuttavia, non è sufficiente per considerare la conoscenza legale surrogato di quella effettiva. Nell'ipotesi appena citata il creditore resta libero di scegliere se inviare l'intimazione per raccomandata, richiederne in senso stretto la notificazione o farla pervenire in altro modo, sia pur sempre in forma scritta, al debitore⁶.

Vi sono poi norme che, nel richiedere di provocare la conoscenza, men-

3 Cass., 9 maggio 2018, n. 11072; Id., 30 novembre 2017, n. 28759; Id., 18 agosto 2017, n. 20182 e molte altre più risalenti.

4 Si veda la pronuncia delle sezioni unite Cass., 13 ottobre 2009, n. 21658, in *Foro it.*, 2010, I, 3122 con nota di MALTESE e *Corr. giur.*, 2010, 1612 con nota di RIDELLA. Sulla distinzione tra notificazione e pubblicità v. il capitolo I, paragrafo 1.

5 PUGLIATTI, *op. cit.*, pag. 131 parla a tale proposito di "conoscibilità legale".

6 IRTI, *Idola libertatis – tre esercizi sul formalismo giuridico*, Milano, 1985, pag. 30 e segg.

zionano modalità di trasmissione specifiche⁷. Basti pensare alle svariate norme processuali che richiedono di notificare o comunicare un atto o un provvedimento e, in ambito sostanziale, all'art. 2 della l. 9 dicembre 1998, n. 431, che impone di comunicare la disdetta del contratto di locazione ad uso abitativo “con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza”.

In queste ipotesi lo strumento individuato dalla legge è certamente idoneo allo scopo, ma assai di rado viene esplicitamente chiarito se si tratta di forme vincolate o semplicemente autorizzate, che ammettono equipollenti⁸.

L'incertezza è aggravata dall'assenza di una esplicita gerarchia degli strumenti di produzione della conoscenza⁹: si potrebbe perfino sostenere che, se la legge, a certi fini, impone l'uso della lettera raccomandata, la notificazione non è idonea allo scopo.

Una simile conclusione non è accettabile. Le forme non rappresentano in se stesse un valore: vanno messe in relazione con lo scopo per il quale sono dettate.

La scelta del legislatore di menzionare un determinato strumento di produzione della conoscenza non è di per sé indicativa dell'impossibilità di impiegarne altri, semplicemente denota che esso possiede alcune caratteristiche considerate essenziali e pertanto non è possibile ricorrere ad un altro mezzo provvisto di qualità inferiori¹⁰.

Torniamo all'esempio offerto dalla l. 431/1998. La lettera raccomandata ha forma scritta, non è consegnata *brevi manu* dal mittente, ma da un intermediario (l'agente postale) e la sua trasmissione è documentata. L'impiego di questo mezzo, quindi, consente di accertare con sicurezza se e quando la disdetta è stata comunicata. La notificazione, a tale proposito, offre garanzie ancora superiori: oltre a prevedere l'intervento di un intermediario qualificato, previene contestazioni in merito al contenuto del documento recapitato al destinatario, assicurando la conformità tra copia ed originale; è attestata da una relazione fidefaciente precisamente collocata nel tempo; contempla numerosi adempimenti volti a fornire al destinatario una ragionevole *chance* di conseguire la conoscenza effettiva¹¹. Se una norma menziona l'impiego della lettera raccomandata, dunque, può certamente essere utilizzato anche

7 FERRERO, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Dichiarazione recettizia, V, Torino, 1989, pag. 359 e seg.

8 Ammette forme equipollenti la recente Cass., 9 giugno 2016, n. 11808, in *Arch. loc.*, 2016, 511.

9 IRTI, *op. cit.*, pag. 34.

10 FRASSINETTI, *La notificazione nel processo civile*, Milano, 2012, pag. 14 e segg.

11 Capitolo I, paragrafo 3.

uno strumento maggiormente affidabile qual è la notificazione.

In campo processuale si è soliti considerare indispensabile il ricorso alla notificazione¹², salvo che la legge preveda espressamente equipollenti¹³.

A sostegno di questa tesi militano vari argomenti. Anzitutto la notificazione è senza dubbio il mezzo di produzione della conoscenza più solenne ed affidabile, pertanto, se il legislatore richiede esplicitamente di notificare un atto, non si può rinvenire uno strumento alternativo dotato delle medesime qualità.

Nel processo l'impiego della notificazione è essenziale per il rispetto del principio del contraddittorio poiché, come detto, essa prevede adempimenti tesi ad assicurare al destinatario adeguate possibilità di conseguire la conoscenza effettiva, indispensabile per il concreto esercizio del diritto di difendersi.

La notificazione, inoltre, facendo sorgere una presunzione di conoscenza e prevedendo una certificazione fidefaciente del suo compimento, conferisce stabilità al giudizio: con la notifica dell'atto di citazione, ad esempio, la domanda o l'impugnazione sono indiscutibilmente proposte ed il destinatario non vi si può sottrarre dimostrando che l'atto non è giunto a sua conoscenza.

In passato l'indispensabilità della notificazione veniva sovente ricavata anche dalla necessaria presenza in questo procedimento dell'ufficiale giudiziario. Questi, si diceva, non opera come mandatario della parte privata, ma esercita una funzione pubblica connessa con l'attività giurisdizionale¹⁴, pertanto solo con la sua intermediazione è possibile ottenere che il destinatario sia soggetto, anche contro la sua volontà, a determinate conseguenze, come l'onere di costituirsi in giudizio. L'osservazione tuttavia, come osservato in precedenza¹⁵, appare oggi meno persuasiva, in quanto il monopolio dell'ufficiale giudiziario sulla notificazione è venuto meno con il moltiplicarsi delle ipotesi nelle quali il legislatore ha concesso agli avvocati di effettuare le notificazioni in proprio¹⁶.

12 PUNZI, *Art. 137*, in Comm. Allorio, I, 2, pag. 1457 e segg.; TROCKER, *Processo civile e costituzione*, Milano, 1974, pag. 465; REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1957, pag. 120; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, I, Milano, 1957, pag. 204; SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959, pag. 510, ma la tesi era già fatta propria da MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, III, Milano, s.d., pag. 268 e segg.

13 L'art. 702 *ter* c.p.c., ad esempio, afferma che l'ordinanza con la quale è resa la decisione nel processo sommario di cognizione va appellata "entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione".

14 PUNZI, *La notificazione degli atti nel processo civile*, Milano, 1959, pag. 109.

15 Capitolo I, paragrafo 1.

16 PUNZI, *Le notificazioni eseguibili dagli avvocati e dai procuratori legali*, in *Studi in*

Vi è infine un dato normativo di indubbio rilievo. L'art. 151 c.p.c. afferma che la notificazione può avvenire “in modo diverso da quello stabilito dalla legge” solo con l'espressa autorizzazione del giudice. I modi in questione altro non sono che strumenti di produzione della conoscenza differenti. Se la legge richiede che un atto venga notificato, l'impiego delle forme tipiche è pertanto obbligatorio e l'effetto ricollegato alla notificazione non può essere conseguito altrimenti, fatta ovviamente salva l'autorizzazione del giudice.

In campo processuale, dunque, la conoscenza legale prodotta dalla notificazione è – di regola, ossia salvo che siano espressamente previsti equipollenti, come nel caso degli artt. 348 *ter*, 669 *terdecies* o 702 *quater* c.p.c. – un surrogato di quella effettiva. Lo stesso non accade in altri ambiti: se è notificata una diffida ad adempiere o un generico altro atto stragiudiziale, vi è comunque conoscenza legale, ma ad essa equivale la conoscenza conseguita altrimenti.

Dalla conclusione cui siamo appena giunti dovrebbe discendere la totale irrilevanza, nel processo, della conoscenza effettiva, ricavata *aliunde*, dell'atto notificato. Ad un più attento esame emerge tuttavia che, ad alcuni fini, quest'ultima non è affatto priva di importanza.

Nei prossimi paragrafi vedremo che la comprovata conoscenza effettiva di un atto può sanare la nullità della notificazione ed in alcuni casi perfino superare la totale mancanza di quest'ultima. Specularmente, il mancato conseguimento della conoscenza effettiva, se non è imputabile al destinatario, viene preso in considerazione nel processo non per porre nel nulla la notificazione, ma per accordare la rimessione in termini. Sono infine discusse le conseguenze dell'ignoranza incolpevole dell'atto stragiudiziale notificato ed in particolare ci si chiede se essa possa provocarne l'inefficacia.

2. Inesistenza della notificazione e conoscenza effettiva

La notificazione può dirsi inesistente anzitutto quando, materialmente, non avviene, perché non è richiesta, dunque il procedimento neppure inizia, oppure l'ufficiale giudiziario constata l'impossibilità di eseguirla e pertanto il perfezionamento manca.

Alle ipotesi di assenza materiale della notificazione vengono generalmente accomunate quelle di sua “inesistenza giuridica”. La notificazione è giudicata giuridicamente inesistente ogni qual volta presenta una divergenza dal modello legale così marcata da non poter essere affatto ricondotta all'istituto disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del codice di rito.

Le divergenze dell'atto processuale dal modello legale, tuttavia, possono dare luogo anche a nullità. Si tratta quindi di individuare una soglia oltrepassata la quale la notificazione risulta affetta da una patologia così grave da dover essere considerata inesistente e non semplicemente nulla¹⁷. Mentre alcuni interpreti hanno ritenuto opportuno ricavare un'ampia area di inesistenza giuridica¹⁸, altri – come ci sembra preferibile, considerato che alle carenze formali degli atti processuali il legislatore di regola ricollega la nullità – hanno preferito invece limitare il ricorso a questa categoria ad ipotesi molto limitate¹⁹.

La giurisprudenza nel nostro ordinamento ha per anni prediletto la prima opzione e così, accanto alle ipotesi di vera e propria mancanza materiale, sono fiorite quelle di inesistenza giuridica. Ci limitiamo in questa sede a citare: la notificazione richiesta da un soggetto apparentemente non legittimato²⁰; la notificazione effettuata nelle mani di un soggetto ed in un luogo

17 Le principali differenze tra nullità ed inesistenza riguardano la possibilità di sanatoria del vizio conseguente al raggiungimento dello scopo, possibile solo nel primo caso e non nel secondo, e la necessità, qualora la notificazione abbia ad oggetto l'atto introduttivo del giudizio ed il convenuto non si costituisca, che il giudice ne disponga la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., fissando un termine che, se rispettato, impedisce ogni decadenza. La rinnovazione va disposta solo in caso di nullità e non in quello di inesistenza della notificazione (sul punto v. oltre nel testo).

18 FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 170 e segg.; PUNZI, *Enc. dir.*, voce Notificazione – diritto processuale civile, XXVIII, Milano, 1978, pag. 672 e seg.; MARTINETTO, *Art. 160*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1630 e seg.

19 LA CHINA, *Enc. giur.*, voce Notificazione (diritto processuale civile), XXI, Roma, 2000, pag. 9; AULETTA, *Considerazioni inattuali sulla notificazione dell'impugnazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 1240 e segg.; AMATO, *Notificazione dell'impugnazione seguita in luogo diverso da quello previsto dalla legge*, in *Giur. it.*, 1970, IV, 204 e segg.

20 Cass. 28 maggio 2004, n. 10268, in *Giust. civ.*, 2005, I, 1299; Id., 14 novembre 1996, n. 9972; Id., 3 ottobre 1991, n. 10311, in *Riv. dir. proc.*, 1992, 1173, con nota di BASILICO, *Sanatoria non processuale del difetto di legittimazione all'istanza di notifica*; Id., 5 novembre 1987, n. 8129; Id., 26 gennaio 1985 n. 407; Id., 13 maggio 1983 n. 3282; Id., 2 luglio 1981 n. 4292; Id., 16 febbraio 1981 n. 931; Id., 3 gennaio 1979 n. 1. Considerazioni analoghe a quelle fatte proprie dalla giurisprudenza appena citata si ritrovano anche in PUNZI, *Enc. dir.*, voce Notificazione cit., *ibidem*; ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979, pag. 508 e MARTINETTO, op. cit., pag. 1630.

Altra parte della giurisprudenza considera tali notificazioni pienamente valide: Cass., 6 maggio 2011, n. 10004; Id., 22 giugno 2006, n. 14449; Id., 5 gennaio 2005, n. 164; Id., 7 maggio 2003, n. 6928; Id., 30 luglio 2001, n. 8991; Id., 6 agosto 1999, n. 8485; Id., 13 marzo 1998, n. 2742, in *Foro it.*, 1998, I, 1860; Id., 15 maggio 1996, n. 4501; Id., 19 marzo 1993, n. 3272, in *Foro it.*, 1994, I, 143; Id., 6 settembre 1990, n. 9213, in *Foro it.*, 1991, I, 484 con nota di SBARAGLIO, *Un intervento risolutore delle sezioni unite in tema di notifica-*

privi di qualsiasi collegamento con il destinatario²¹, ad esempio presso la cancelleria al di fuori dei casi previsti dalla legge²², al difensore ormai sostituito²³ o a quello che ha perso lo *ius postulandi*²⁴; la notificazione eseguita da un soggetto diverso dall'ufficiale giudiziario e del tutto estraneo a questa funzione²⁵; la notificazione eseguita, in proprio, ai sensi della legge 21

zione avvenuta su richiesta materiale di soggetto non legittimato e Giust. civ., 1990, I, 2809, con nota di MURRA, *La fase di impulso nella notificazione ad istanza di parte*.

21 Cass., 15 maggio 2015, n. 10021; Id., 18 dicembre 2013, n. 28285, in *Foro it.*, 2014, I, 810; Id., 26 marzo 2013, n. 7629; Id., 15 gennaio 2007, n. 621; Id., 2 agosto 2006, n. 17555, in *Giust. civ.*, 2007, I, 1417; Id., 23 marzo 2005, n. 6237; Id., 12 aprile 2006, n. 8608, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 763 con nota di GOZZI, *La notificazione eseguita in luogo privo di relazione con il destinatario tra nullità e inesistenza*; Id., 13 settembre 2000, n. 12047, in *Giur. it.*, 2001, 1855 con nota di GUALTIERI, *Il luogo di notificazione dell'impugnazione incidentale*. Nella giurisprudenza di merito v. in particolare Trib. Milano, 30 maggio 2006, in *Giur. it.*, 2007, 684 con nota di MAFFUCCINI, *Quando il raggiungimento dello scopo non basta: auspicio per l'utilizzo "in modica quantità" della categoria dell'inesistenza dell'atto processuale*.

22 Cass., 17 settembre 2015, n. 18237; Id., 26 febbraio 2015, n. 3893; Id., 5 maggio 2011, n. 9924; Id., 13 gennaio 2010, n. 384; Id., 7 aprile 2009, n. 8377; Id., 18 febbraio 2008, n. 3970; Id., 12 giugno 1995, n. 6625, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 1994. Sul punto v. anche Cass., 4 agosto 2011, n. 16951 e Id., 4 dicembre 2001, n. 15306, secondo cui è inesistente la notifica effettuata presso la cancelleria del giudice d'appello anziché, come dovuto, di primo grado.

23 Cass., 27 luglio 2012, n. 13477; Id., 11 febbraio 2009, n. 3338; Id., 18 febbraio 2008, n. 3964; Id., 13 febbraio 2008, n. 3395; Id., 17 aprile 2007, n. 9147; Id., 26 gennaio 2001, n. 1100; Id., 25 giugno 1994, n. 6143; Id., 23 aprile 1987, n. 3947.

24 Cass., 14 dicembre 2007, n. 26376; Id., 4 agosto 2006, n. 17763, in *Foro it.*, 2007, I, 1231; Id., 6 marzo 2003, n. 3299; Id., 17 luglio 1999, n. 7577; Id., 26 novembre 1998, n. 12002; Id., 21 novembre 1996, n. 10284; Id., 18 settembre 1986, n. 5676. Propendono invece per la nullità Cass., 21 maggio 2013, n. 12478; Id., 22 aprile 2009, n. 9528; Id., 13 dicembre 2005, n. 27450; Id., 28 luglio 2003, n. 11623. Distinguono tra l'eventualità che l'organizzazione professionale di cui l'avvocato faceva parte continui o meno ad esistere Cass., 22 settembre 2011, n. 19325, in *Boll. trib.*, 2012, 224 e Id., 26 novembre 2004, n. 22293, in *Rass. for.*, 2005, 480.

25 Si è giudicata inesistente e non semplicemente nulla la notificazione eseguita non dal messo del giudice di pace, bensì dal messo comunale, poiché quest'ultimo può notificare solamente atti amministrativi nei casi previsti dalla legge ed è per il resto totalmente estraneo alla funzione di notificazione di cui al d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229: Cass., 23 agosto 2004, n. 16591. Afferma che una tale notificazione è semplicemente nulla Cass., 13 novembre 2009, n. 24124, la quale tuttavia pare frutto di una svista in quanto richiama precedenti in tema di notificazione eseguita dal messo del giudice di pace, senza soffermarsi sulle differenze che corrono tra le due ipotesi. Cass., 20 marzo 1999, n. 2635; Id., 13 febbraio 1999, n. 1195, in *Foro it.*, 1999, I, 2963 hanno invece ritenuto inesistente la notificazione eseguita

gennaio 1994, n. 53, da un avvocato che sia semplice domiciliatario privo di procura²⁶; la notificazione eseguita senza consegnare la copia dell'atto ad alcuno, al di fuori delle ipotesi in cui la mancata consegna è espressamente prevista dalla legge (artt. 138 e 141 c.p.c.)²⁷.

La tendenza ad estendere il raggio d'azione dell'inesistenza giuridica ha rappresentato la risposta ad una scelta del legislatore che la giurisprudenza non ha lungamente condiviso.

L'art. 291 c.p.c. impone al giudice, se emerge la nullità della notificazione dell'atto introduttivo ed il convenuto non si è costituito, di fissare all'attore un termine perentorio per la rinnovazione. Se quest'ultimo è rispettato, viene impedita ogni decadenza. La *ratio* della norma viene generalmente ravvisata nell'esigenza di evitare che gli errori dell'ufficiale giudiziario vadano a danno del notificante. Sennonché la non imputabilità del vizio non fa parte della fattispecie²⁸ ed è pertanto impossibile distinguere tra errori ascrivibili alla parte ed all'ufficiale giudiziario.

La giurisprudenza, a nostro parere, trovava questa regola eccessivamente lassista ed aveva cercato una via per sanzionare con maggiore severità i vizi imputabili alla parte frutto di particolare incuria: l'art. 291 c.p.c. consente infatti di disporre la rinnovazione della notificazione nulla, ma non di quella inesistente²⁹.

da un non meglio identificato "responsabile di ufficio personale".

Analoghe conclusioni sono state raggiunte in caso di notificazione eseguita da ufficiali di polizia giudiziaria: Cass., 5 ottobre 2004, n. 19921; Id., 17 marzo 2004, n. 5392. Alcuni anni or sono le sezioni unite hanno ritenuto nulla e non inesistente la notificazione del ricorso per fallimento eseguita proprio da un ufficiale di polizia giudiziaria, alla luce delle "peculiarità" del procedimento prefallimentare: Cass., 6 febbraio 2015, n. 2243. In seguito, dello stesso avviso, Cass., 5 ottobre 2015, n. 19797.

26 Cass., 12 ottobre 2015, n. 20468; Id., 12 gennaio 2015, n. 218; Id., 10 ottobre 2014, n. 21414; Id., 10 gennaio 2011, n. 357.

27 Cass., 4 giugno 2014, n. 12489; Id., 22 maggio 2013, n. 12545; Id., 8 maggio 2006, n. 10476, in *Foro amm. CDS*, 2006, 2449; Id., 26 giugno 2002, n. 9325, in *Riv. canc.*, 2002, 550; Id., 2 giugno 1980, n. 3588; Cons. stato, 23 aprile 2014, n. 2057, in *Foro amm.*, 2014, 1086; App. Torino, 16 maggio 2007.

28 CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, 1996, pag. 344 e segg.; PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 232 e segg.

29 Cass., 1 dicembre 2015, n. 24426; Id., 7 ottobre 2015, n. 20072; Id., 4 maggio 2015, n. 8865; Id., 10 aprile 2013, n. 8717; Id., 27 luglio 2012, n. 13477; Id., 26 marzo 2010, n. 7358. In dottrina: FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 148 e segg.; MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000, pag. 302; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione e comunicazione, XII, Torino, 1995, pag. 275 e seg.; ORIANI, *Enc. giur.*, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. civ.), XXI, Roma, 1990, pag.

Di recente la tendenza a moltiplicare i casi di inesistenza della notificazione ha conosciuto tuttavia una importante battuta d'arresto, grazie all'intervento delle sezioni unite³⁰. La corte, nel 2016, ha aderito ad una diversa e più condivisibile impostazione, individuando due soli elementi costitutivi del procedimento realmente imprescindibili: la trasmissione ad opera di un soggetto qualificato cui la legge consente, in astratto, di svolgere questa attività, e la consegna di una copia dell'atto. Le mancanze di altra natura – ad esempio la consegna in luoghi ed a persone privi di qualsiasi collegamento con il destinatario, alla base di molte tra le decisioni prima citate – vanno invece considerate causa di nullità.

La presenza di una copiosa giurisprudenza in tema di inesistenza della notificazione consente di riflettere sulla nozione di conoscenza legale surrogato di quella effettiva, di cui ci siamo occupati nel precedente paragrafo.

La conoscenza legale, come detto, talvolta non equivale a quella effettiva, ma si sostituisce ad essa, privandola di rilievo. Ciò accade allorché la legge consente di ottenere determinati effetti unicamente impiegando uno specifico strumento di produzione della conoscenza.

In campo processuale si è soliti affermare che la notificazione è imprescindibile e la conoscenza legale che ne deriva costituisce un surrogato di quella effettiva. Se la notificazione manca o è giuridicamente inesistente, la conoscenza effettiva dell'atto notificato da parte del destinatario è pertanto totalmente irrilevante.

Un primo banco di prova di questa conclusione è rappresentato dalla notificazione dell'atto di citazione. Cosa accade se quest'ultima è materialmente inesistente e, ciononostante, il convenuto si difende, dando prova di conoscere il contenuto?

L'atto introduttivo va notificato per assicurare il rispetto del principio del

8; CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo di cognizione*, Milano, 1981, pag. 348 e segg.; PUNZI, *Enc. dir.*, voce Notificazione cit., pag. 672; ORIANI, *Processo di cognizione ed interruzione della prescrizione*, Napoli, 1977, pag. 305; SATTÀ, *Commentario cit.*, II, 1, pag. 375

30 Cass., 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917, in *Foro it.*, 2017, I, 684; *Giur. it.*, 2017, 1095 con nota di ADORNO; *Riv. dir. proc.*, 2016, 1647, con nota di AULETTA e POLI, R., *Il lento addio dei giudici all'«inesistenza» degli atti processuali* e *Dir. e prat. trib.*, 2017, 1248 con nota di DALLA BONTÀ. In seguito le sezioni unite hanno inoltre preso posizione a favore della nullità della notificazione dell'impugnazione nei confronti di un difensore che si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, risolvendo il contrasto di giurisprudenza esistito sino ad allora, menzionato alla nota 7: Cass., 13 febbraio 2017, n. 3702, in *Corr. giur.*, 2017, 1265 con nota di GLENDI. La rilevanza dell'intervento delle sezioni unite è dimostrata anche dalla successiva Corte cost., 31 maggio 2018, n. 114, che, alla luce della posizione assunta dalla Cassazione nel 2016, ha giudicato nulla e non inesistente la notificazione eseguita da Equitalia mediante un'ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento.

contraddittorio, ossia per consentire all'altra parte, qualora lo desideri, di difendersi³¹. Si potrebbe dunque ipotizzare che, qualora quest'ultima si costituisca, divenendo parte attiva del procedimento, venga meno ogni ostacolo.

La dottrina non è di questo avviso: secondo numerosi autori la mancata notificazione dell'atto di citazione rappresenta un ostacolo insuperabile alla prosecuzione del processo, quand'anche il convenuto si costituisca spontaneamente.

A sostegno di questa tesi si afferma anzitutto che la domanda può essere proposta oralmente solo in limitatissime ipotesi, espressamente previste dalla legge: svariati autori hanno portato l'esempio del procedimento davanti ai comandanti di porto disciplinato dall'art. 501 e 609 cod. nav. allora vigenti, sottolineando come, al contrario, nei giudizi davanti al pretore ed al conciliatore, pur essendo ammessa la domanda orale, fosse prevista la stesura di un processo verbale e la notificazione di quest'ultimo (oggi v., con riferimento al giudice di pace, l'art. 316, comma 2°, c.p.c.)³².

Questa prima osservazione non è persuasiva, poiché l'esistenza di una citazione scritta – dalla quale certo non si può prescindere in mancanza di un'espressa previsione di legge – e la sua notificazione non sono pienamente sovrapponibili: la citazione scritta potrebbe essere depositata, ma non notificata.

All'argomento appena illustrato se ne affianca da un secondo, fondato sul tenore letterale dell'art. 101 c.p.c. La norma – formulata in modo decisamente infelice – afferma che il giudice “non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.

La gran parte degli interpreti concorda anzitutto sulla necessità di leggere la congiunzione “e” come una disgiuntiva “o”, poiché, a tacer d'altro, le regole della contumacia consentono di procedere nei confronti di chi è stato correttamente citato ma non si è difeso³³. Quanto poi all'efficacia sanante della comparizione³⁴ si afferma che essa consente di superare eventuali vizi della notificazione (e della citazione), ma non la sua radicale assenza³⁵.

31 V., tra gli altri, MANDRIOLI, CARRATA, *Diritto processuale civile*, I, Torino, 2017, pag. 129; PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli, 2014, pag. 192 e segg.

32 V. ad es. ANDRIOLI, *Diritto processuale cit.*, pag. 232 e seg.; PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in Comm. Allorio, I, Torino, 1970, pag. 1089.

33 MANDRIOLI, CARRATA, op. cit., pag. 130; PROTO PISANI, *Dell'esercizio cit.*, *ibidem*.

34 Il riferimento deve intendersi, più correttamente alla costituzione del convenuto: PROTO PISANI, *Dell'esercizio cit.*, *ibidem*.

35 COMOGLIO, *Enc. giur.*, voce Contraddittorio (principio del), VII, Roma, 1997, pag. 9 e *Dig. disc. priv.*, sez. civ., voce Contraddittorio, IV, Torino, 1989, pag. 15; ANDRIOLI, *Diritto processuale cit.*, *ibidem*; PROTO PISANI, *Dell'esercizio cit.*, *ibidem*; MARTINETTO, *Noviss. dig.*

In questo modo, nell'espressione "regolarmente citata", l'accento viene posto sull'avverbio: la comparizione convalida talune nullità della citazione e tutte quelle della notificazione, ossia, in senso ampio, le "irregolarità". Secondo questa tesi dunque l'art. 101 c.p.c. nulla aggiunge a quanto oggi prevedono l'art. 164, comma 3°, c.p.c. e l'art. 291, comma 1°, c.p.c.

La giurisprudenza non sembra dello stesso avviso. Numerose pronunce affermano che, se la notificazione dell'atto di citazione (o del ricorso per cassazione) è inesistente ma il convenuto si costituisce spontaneamente, il rapporto processuale è correttamente instaurato, sia pur solo da quel momento³⁶, senza possibilità di sanatoria retroattiva.

Ad un più attento esame emerge tuttavia che queste prese di posizione concernevano ipotesi in cui la notificazione non era stata materialmente

it., voce Contraddittorio, IV, Torino, 1959, pag. 459.

36 Cass., 7 aprile 2009, n. 8377; Id., 17 maggio 2005, n. 10358; Id., 1 settembre 1999, n. 9201; Id., 27 gennaio 1996, n. 620; Id., 29 aprile 1995, n. 4757; Id., 29 settembre 1993, n. 9767, in *Arch. civ.*, 1994, 144; Id., 22 gennaio 1987, n. 563; Id., 23 giugno 1984, n. 3697; Id., 13 febbraio 1980, n. 1041. In argomento v. anche MARELLI, *Mancata notificazione del ricorso in riassunzione e raggiungimento dello scopo della vocatio in ius*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1383; POLI, R., *Sulla sanabilità dei vizi degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 503 e seg. Vi è poi chi opera una non condivisibile "inversione dei fattori", ricavando dall'avvenuta costituzione del convenuto che la notificazione dell'atto introduttivo è nulla e non inesistente: v. ad es. MURRA, *A proposito della notificazione inesistente*, in *Giust. civ.*, 2001, I, 513 e seg. La deduzione, tuttavia, è fallace. Il convenuto potrebbe costituirsi dopo aver appreso dell'esistenza e dell'oggetto del processo in maniera del tutto casuale, ad esempio perché l'attore gli ha mostrato l'atto introduttivo o gliene ha consegnata una copia informale *brevi manu*, prendendo iniziative avulse dalla notificazione.

Se invece l'inesistenza della notificazione della citazione emerge in un grado successivo, allorché la decisione venga impugnata dal convenuto erroneamente dichiarato contumace, la sentenza resa dal primo giudice va annullata ed il processo deve chiudersi con un provvedimento di *absolutio ab instantia*: Cass., 22 novembre 2016, n. 23716, in *Arch. giur. circ.*, 2017, 529; Id., 20 ottobre 2016, n. 21219; Id., 18 settembre 2007, n. 19358; Id., 12 aprile 2006, n. 8608, in *Riv. dir. proc.*, 2007, 763 con nota di GOZZI; Id., 12 gennaio 1999, n. 259, in *Arch. circ.*, 1999, 407; Id., 26 marzo 1982, n. 1893, in *Riv. it. dir. lav.*, 1982, II, 855 con nota di MAGNONE CAVATORTA, *Sulla notificazione mediante il servizio postale*. Del medesimo avviso, in dottrina, MANDRIOLI, CARRATTA, op. cit., II, pag. 540; BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984, pag. 160. Nei processi introdotti con ricorso, la prevalente giurisprudenza afferma invece la necessità di rimettere la causa in primo grado, applicando analogicamente l'art. 354 c.p.c.: Cass., 3 giugno 2014, n. 12353; Id., 16 aprile 2008, n. 9989; Id., 8 settembre 2004, n. 18081; Id., 16 marzo 2004, n. 5358; Id., 9 luglio 2003, n. 10782.

Sul punto v. anche RONCO, *L'omissione (ed i vizi) della notifica del ricorso introduttivo nel rito del lavoro: improcedibilità del giudizio, sanabilità della disfunzione e decorrenza degli effetti di questa*, in *Giur. it.*, 2009, pag. 1204 e segg.

omessa, bensì risultava affetta da uno degli errori che – prima del 2016 – si ritenevano causa di inesistenza giuridica. La sanatoria con efficacia *ex nunc* ipotizzata dalla giurisprudenza rappresentava quindi con ogni probabilità un correttivo dell'impiego (troppo) diffuso della categoria dell'inesistenza: considerare il vizio assolutamente insanabile anche quando la notificazione aveva raggiunto il proprio scopo appariva iniquo, non proporzionato alla gravità dell'errore commesso dal notificante.

La conclusione trova riscontro nell'analisi dei rari precedenti che si sono occupati di divergenze macroscopiche dal modello legale, che sarebbero considerate causa di inesistenza giuridica anche dalla giurisprudenza più recente, e non hanno ammesso sanatoria alcuna. Ad esempio si è ritenuta irrilevante la costituzione ed iscrizione della causa a ruolo ad opera del convenuto in un caso in cui l'atto di citazione era stato recapitato *brevi manu* dall'attore personalmente³⁷.

A nostro parere ritenere l'inesistenza – materiale o giuridica – della notificazione della citazione o del ricorso per cassazione superabile dalla costituzione del convenuto significa minare alla base la scelta del legislatore di imporre l'impiego di questo strumento. La posizione della giurisprudenza, quindi, non è condivisibile, così come non lo era la scelta di considerare un numero crescente di errori formali causa di inesistenza anziché di nullità della notificazione.

La considerazione appena svolta, come insegna Punzi, è corretta a patto che la notificazione, per scelta del legislatore, rappresenti lo strumento necessario per esercitare un potere – ad esempio impugnare la sentenza – o il presupposto necessario per esercitare un diritto³⁸.

Vi sono poi ipotesi nelle quali la notificazione è volta unicamente a portare a conoscenza del destinatario un atto già compiuto, affinché egli possa difendersi. Dottrina e giurisprudenza sono in tal caso concordi nell'affermare che il compimento da parte dell'interessato dell'atto successivo nella sequenza procedimentale consente di prescindere dall'omissione della notificazione.

Se, ad esempio, il giudizio è introdotto con ricorso da proporre mediante deposito in cancelleria (non, dunque, il ricorso per cassazione), la mancata notifica di quest'ultimo al convenuto si considera superata dalla costituzione in giudizio³⁹. Parimenti, qualora la parte tenuta a prestare il giuramento decisorio compaia all'udienza fissata per l'assunzione della prova, è pri-

37 Cass., 10 maggio 2005, n. 9772, in *Giust. civ.*, 2006, I, 597.

38 PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 79 e segg.

39 Cass., 4 agosto 2016, n. 16335; Id., 15 settembre 2015, n. 18113; Id., 7 ottobre 2014, n. 21111. Sul punto v. *amplius* LUPANO, *Atti processuali*, in *Comm. c.p.c.* a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, pag. 647 e segg.

va di conseguenze l'omessa notifica dell'ordinanza ammissiva⁴⁰, imposta dall'art. 237, comma 2°, c.p.c.

In tutti questi casi l'assenza della notificazione rende giustificata l'inerzia di chi avrebbe dovuto riceverla – dalla mancata prestazione del giuramento, ad esempio, non può discendere la soccombenza – ma diviene priva di rilievo se l'interessato, ciononostante, si difende. Il legislatore, attraverso la notificazione, impone infatti di provocare una conoscenza degli atti processuali non fine a se stessa, bensì tesa ad uno scopo⁴¹. Se l'unica esigenza è porre una parte in condizione di reagire ad un atto già compiuto, il successivo, concreto esercizio del diritto di difesa da parte di quest'ultima ha per forza di cose un'importanza decisiva: in caso contrario si cadrebbe in un vuoto formalismo⁴².

3. Conoscenza effettiva e sanatoria della notificazione nulla

La nullità della notificazione è sanata dal raggiungimento dello scopo. L'art. 160 c.p.c., infatti, dopo aver elencato alcune carenze formali che ne determinano l'invalidità, fa esplicitamente salva l'applicazione dell'art. 156 c.p.c. e quest'ultima norma, al comma 3°, esclude che possa essere dichiarata la nullità “se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.

La notificazione, come abbiamo visto nel primo capitolo, è volta a produrre la conoscenza di un atto. Se la produzione della conoscenza è lo scopo della notificazione e il raggiungimento dello scopo determina la sanatoria della nullità, se ne dovrebbe ricavare che la nullità è sanata allorché la conoscenza è conseguita.

La conclusione, tuttavia, non è affatto scontata, alla luce della natura surrogata della conoscenza legale prodotta dalla notificazione cui abbiamo fatto

40 GAMBA, in *Dell'istruzione probatoria*, a cura di Taruffo, Bologna, 2014, pag. 583; COMOGLIO, *Le prove civili*, Torino, 2010, pag. 738; PROVINCIALI, *Enc. dir.*, voce Giuramento decisorio, XIX, Milano, 1970, pag. 121. I precedenti giurisprudenziali sul punto sono remoti: v. Cass., 13 marzo 1964, n. 551 e Id., 18 giugno 1959, n. 1915.

Si considera ugualmente priva di rilievo l'omessa intimazione del testimone, qualora questi si presenti spontaneamente: Cass., 13 agosto 2004, n. 15759, in *Giur. it.*, 2005, 1011; Id., 29 marzo 1993, n. 3759 (l'art. 104 disp. att. c.p.c. fa discendere dalla mancata intimazione dei testimoni la decadenza dalla prova, salvo che, come chiarito dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, l'altra parte dichiari il proprio interesse all'audizione).

41 In questo senso già PUGLIATTI, op. cit., pag. 126; più di recente v. FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 4 e segg.

42 Tra le tante, Cass., 4 agosto 2016, n. 16335.

cenno poc'anzi⁴³. Se il legislatore impone di portare un atto processuale a conoscenza del destinatario esclusivamente mediante la notificazione⁴⁴ e non attribuisce rilievo alla conoscenza effettiva acquisita *aliunde*, come si può far discendere proprio dal conseguimento di quest'ultima la sanatoria di un vizio?

Si consideri che la conoscenza effettiva può essere acquisita nei modi più vari, anche potenzialmente molto distanti da quelli previsti dalla disciplina della materia. Prendiamo ad esempio il caso in cui la notificazione dell'atto di citazione sia nulla poiché la copia è stata consegnata ad un soggetto ed in un luogo diversi da quelli indicati dalla legge: presso la residenza di un parente del destinatario. Il convenuto potrebbe venire a conoscenza della citazione perché la persona in questione gli consegna il plico ricevuto – ed in tal caso la distanza dal modello legale non sarebbe marcata – ma potrebbe anche accadere che l'attore, di sua iniziativa, trasmetta una copia dell'atto al convenuto mediante una email. In quest'ultima eventualità la conoscenza verrebbe raggiunta attraverso un canale totalmente estraneo a quello della notificazione (viziata) eseguita dall'ufficiale giudiziario.

Numerosi interpreti, nel tentativo di conciliare l'obbligo di ricorrere alla notificazione ed il rinvio all'art. 156 c.p.c. sopra citato, sottolineano che, mediante questo procedimento, si porta un determinato atto a conoscenza del destinatario affinché questi sia posto in condizione di compiere atti ulteriori. La nullità, dunque, può dirsi sanata solo se il destinatario pone in essere l'atto successivo nella sequenza del procedimento, o un'altra attività processuale che presuppone la conoscenza dell'atto notificato⁴⁵.

43 Capitolo III, paragrafo 1.

44 Su un piano più generale, svariati autori sottolineano che attribuendo un eccessivo peso al principio di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo si rischia di degradare la prescrizione di determinate forme ad una “semplice raccomandazione di un *modus procedendi* fungibile rispetto ad ogni altro”: CORDERO, *Nullità, sanatorie, vizi innocui*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1961, 704. Sul punto v. anche BALENA, *La rimessione cit.*, pag. 90.

45 MARTINETTO, *Art. 156*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1590; FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 147; FINOCCHIARO, *Lo scopo della notificazione della citazione e la sanatoria delle nullità*, in *Giust. civ.*, 1969, I, 871 e segg.; DENTI, *Noviss. dig. it.*, voce Nullità degli atti processuali civili, XI, Torino, 1965, pag. 477; GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959, pag. 365; PUNZI, *La notificazione cit.*, pag. 225 e segg.; SATTA, *Commentario cit.*, I, pag. 546; REDENTI, *Struttura della citazione e delle notificazioni*, in *Giur. it.*, 1949, I, 1, 646 e seg.

Secondo BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 275 e ID., *La rimessione cit.*, pag. 88 e segg. è invece necessario che il destinatario ponga in essere un atto che presuppone non la semplice conoscenza dell'atto notificato, bensì la tempestiva ricezione della copia. In particolare, se ad essere stato notificato è l'atto introduttivo, è necessario che il convenuto si costituisca in termini.

La giurisprudenza prevalente è del medesimo avviso: afferma l'irrelevanza della conoscenza effettiva comunque acquisita⁴⁶ e richiede che il destinatario compia un atto processuale incompatibile con l'ignoranza di quello notificato. È il caso:

- della costituzione del convenuto⁴⁷, se la notificazione dell'atto introduttivo è nulla;
- della proposizione del regolamento di giurisdizione, in caso di notificazione nulla della citazione⁴⁸;
- della notificazione del controricorso⁴⁹, se ad essere viziata è la notificazione del ricorso per cassazione;
- della replica al controricorso, in caso di notificazione invalida di quest'ultimo⁵⁰.

Questa posizione è stata criticata in particolare da Roberto Poli⁵¹, il quale ha sottolineato che la conoscenza dell'atto notificato e la scelta di difendersi sono due eventi distinti, da non sovrapporre.

Se il destinatario reagisce all'atto processuale notificato compiendone un

46 Cass., 5 aprile 2011, n. 7750; Id., 30 luglio 1984, n. 4521; Id., 20 maggio 1983, n. 3495.

47 Cass., 28 agosto 2013, n. 19818; Id., 25 ottobre 2012, n. 18238; Id., 12 maggio 2011, n. 10457, in *Foro it.*, 2011, I, 2345; Id., 22 aprile 2010, n. 9543; Id., 7 gennaio 2010, n. 58, in *Giust. civ.*, 2010, I, 862; Id., 2 dicembre 2009, n. 25350; Id., 4 aprile 2008, n. 8777, in *Foro it.*, 2009, I, 1881; Id., 11 giugno 2007, n. 13667; Id., 23 febbraio 2005, n. 3730, in *Corr. trib.*, 2005, 1762; Id., 26 novembre 2004, n. 22293, in *Rass. for.*, 2004, n. 22293; Id., 11 giugno 2004, n. 11140, in *Foro it.*, 2004, I, 2356 con nota di CAPONI.

Sul punto v. anche, in dottrina, MARELLI, *La conservazione cit.*, pag. 92 e segg.; BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., *ibidem*; MARTINETTO, *Art. 156 cit.*, pag. 1590.

Cass., 1 giugno 1987, n. 4824 ritiene che anche la scelta del convenuto di presentarsi, assistito dal difensore, alla prima udienza di discussione per rispondere all'interrogatorio libero denoti conoscenza dell'atto introduttivo. Al contrario, secondo Cass., 7 marzo 1986, n. 1511, il vizio di notificazione dell'atto introduttivo non è sanato qualora il convenuto compaia per rendere l'interrogatorio formale a seguito della notificazione della relativa ordinanza ammissiva.

48 Cass., 24 luglio 2003, n. 11526, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2004, 678; Id., 6 agosto 1990, n. 7935, in *Riv. dir. int.*, 1990, 714; Id., 15 gennaio 1987, n. 246, in *Foro it.*, 1987, I, 2816 e *Giust. civ.*, 1987, I, 1119.

49 Cass., 3 luglio 2014, n. 15236; Id., 29 ottobre 2014, n. 22995; Id., 10 ottobre 2014, n. 21505; Id., 3 luglio 2014, n. 15236; Id., 12 ottobre 2012, n. 17485; Id., 30 agosto 2011, n. 17804.

50 Cass., 22 marzo 2005, n. 6152; Id., 15 gennaio 2003, n. 477, in *Arch. circ.*, 2003, 394; Id., 17 giugno 1998, n. 6040.

51 POLI, R., *Sulla sanabilità cit.*, 493 e segg.

altro, non vi è dubbio che la conoscenza è stata raggiunta. Potrebbe tuttavia accadere che egli, pur conoscendo il contenuto dell'atto notificato, decida di restare inerte: questa eventualità talora si verifica anche in presenza di una notificazione valida.

La scelta di compiere l'atto successivo della sequenza processuale, dunque, costituisce una prova del raggiungimento dello scopo, ma non necessariamente l'unica.

L'osservazione è corretta, ma, se portata alle estreme conseguenze, rischia di porre in seria discussione l'indispensabilità della notificazione degli atti processuali. Se si attribuisce indiscriminato rilievo alla conoscenza effettiva, per l'interessato è, nei fatti, possibile portare un atto a conoscenza del destinatario con qualsiasi mezzo e non solo con quelli prescritti dalla legge.

Questo risultato non appare desiderabile neppure a Poli⁵², poiché comporterebbe un eccessivo sacrificio delle ragioni della parte estranea alla causazione del vizio. L'autore individua quindi dei risultati ulteriori che devono essere raggiunti affinché lo scopo della notificazione possa dirsi conseguito: in particolare deve prodursi nel destinatario "una presunzione di legittimità" ovvero "la rappresentazione della sussistenza di un onere (di costituirsi o di proporre impugnazione, a seconda dell'atto notificato)"⁵³.

La posizione non ci pare del tutto persuasiva per due ordini di ragioni. Accertare in che misura il destinatario abbia compreso il significato dell'atto e quali conclusioni ne abbia tratto – ad esempio di doversi difendere – è complesso e conduce a risultati alquanto aleatori. Non è opportuno che la stabilità della decisione sia messa a rischio da incertezze simili: si pensi all'eventualità che il giudice ritenga la notificazione della citazione nulla ma, alla luce delle circostanze più varie, consideri il convenuto comunque conscio dell'onere di costituirsi e pronunci una sentenza in sua contumacia. Il convenuto potrebbe in seguito impugnare la decisione, offrendo riscontri dell'assenza di una tale consapevolezza ed il giudice superiore si troverebbe a dover decidere quale ricostruzione della condizione psicologica della parte sia più credibile.

L'unica via d'uscita appare allora quella di richiedere una prova inconfutabile della consapevolezza del destinatario di dover reagire all'atto processuale notificato, ma essa può venire solo dal compimento dell'atto successivo nella sequenza procedimentale, con il che si giunge alla medesima conclusione fatta propria dalla maggioranza degli interpreti.

A nostro parere, per affrontare le condivisibili osservazioni di Poli sulla necessità di distinguere tra conoscenza dell'atto notificato e reazione ad

52 POLI, R., *Sulla sanabilità cit.*, 497.

53 POLI, R., *Sulla sanabilità cit.*, 496.

esso da parte del destinatario è invece necessario analizzare più a fondo lo scopo della notificazione. Come osservato da Oriani, infatti, la soluzione del problema offerto dalla sanatoria per raggiungimento dello scopo dipende in primo luogo proprio dalla ricostruzione della funzione attribuita alla notificazione⁵⁴.

La notificazione non è volta a produrre una conoscenza qualsiasi dell'atto notificato, bensì una conoscenza qualificata. Non devono esservi dubbi sul risultato raggiunto – dalla notificazione discende una presunzione di conoscenza conseguente al compimento di formalità risultanti dalla relazione fidefaciente stesa dall'ufficiale giudiziario – su ciò che è stato notificato, ossia la copia integrale di un certo atto, non un estratto né la mera notizia della sua esistenza, e sulla data. Si tratta infatti di elementi essenziali ad evitare gravi incertezze: ad esempio, se è notificato un atto introduttivo, sulla regolare instaurazione del contraddittorio o, se è notificata una sentenza, sulla consumazione del termine per impugnarla.

La nullità della notificazione, dunque, si sana per raggiungimento dello scopo solo se l'acquisizione della conoscenza effettiva è dimostrata con modalità tali da dare analoga soddisfazione alle esigenze di certezza appena citata.

Non è sufficiente che risulti acquisita una conoscenza dell'atto del tutto "casuale"⁵⁵, avulsa dall'impiego delle forme previste agli artt. 137 e segg. c.p.c. Questa conclusione discende, ancor prima che dalle considerazioni appena svolte, da quanto prevede l'art. 156 c.p.c.: il raggiungimento dello scopo comporta la sanatoria della nullità dell'atto, ma non consente di superare la sua radicale inesistenza⁵⁶.

Se invece una notificazione vi è stata, ma viziata, il conseguimento della conoscenza effettiva – sotto i tre profili citati poc'anzi: il se, il cosa ed il quando – deve essere documentabile e diviene determinante il grado di affidabilità dei riscontri che fanno il loro ingresso nel giudizio.

Il compimento da parte del destinatario di un atto processuale che presuppone necessariamente la conoscenza di quello notificato non ne lascia alcuno. In tal caso è certa l'identità di chi ha posto in essere l'atto conseguente⁵⁷,

54 ORIANI, *Enc. giur.*, voce Nullità cit., pag. 7.

55 FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 13.

56 BESSO, *Atti processuali*, in *Comm. c.p.c.* a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, pag. 710 e seg.

57 Il compimento dell'atto processuale successivo da parte del destinatario deve essere univocamente interpretabile come reazione alla notificazione. Ciò non accade, ad esempio, qualora, dopo la notificazione della sentenza, il soccombente la impugni. Egli potrebbe infatti aver deciso di agire in tal senso a seguito della semplice pronuncia del provvedimento sfavorevole, ben sapendo che, spirato il termine "lungo", si forma il giudicato. V. al riguar-

ovvero il destinatario, e la ragione per cui è stato compiuto. Da questi elementi si ricava senza possibilità di errore che la conoscenza effettiva è stata raggiunta e ha riguardato l'intero atto notificato.

Il compimento di un atto processuale, inoltre, può essere precisamente collocato nel tempo e questa circostanza è di fondamentale importanza. Si pensi all'eventualità che il convenuto, dichiarato erroneamente contumace nonostante la nullità della notificazione, si costituisca nel corso del giudizio. In una simile eventualità lo scopo della notificazione è raggiunto e di certo non ne va disposta la rinnovazione. Ciò non toglie che solo al momento della costituzione o del compimento di un atto equivalente (che denota conoscenza dell'atto introduttivo) il contraddittorio si può dire correttamente instaurato⁵⁸. Gli atti del processo, sino a quel momento, sono stati compiuti senza che il convenuto potesse difendersi, pertanto sono affetti da nullità e vanno rinnovati⁵⁹.

Alla luce delle esigenze di certezza appena ricordate, non è agevole individuare riscontri adeguati della conoscenza effettiva diversi dal compimento di un atto del processo. Uno di essi, di certo piuttosto infrequente, è la spontanea ammissione del destinatario effettuata in giudizio, purché precisamente collocata nel tempo⁶⁰.

do Cass., 27 gennaio 2001, n. 1152; Id., 11 settembre 1996, n. 8226; Id., 6 settembre 1995, n. 9395, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 590. In dottrina v. MARELLI, *La conservazione cit.*, pag. 92. La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, al contrario, è sanata qualora venga proposta tempestivamente l'opposizione, poiché l'ingiunto, se viene a conoscenza della pronuncia del decreto e constatata che quest'ultimo, pur essendo decorsi i termini previsti dalla legge, non è mai stato notificato, deve richiederne la declaratoria di inefficacia, non opporsi ad esso. V. Cass., 17 dicembre 2014, n. 26537; Id., 7 ottobre 2013, n. 22806, in *Nuova proc. civ.*, 2013, 5, 153; Id., 2 aprile 2010, n. 8126, in *Giur. it.*, 2011, 377; Id., 1 marzo 2002, n. 3001, in *Inf. prev.*, 2002, 408; Id., 16 maggio 1994, n. 4751. L'ingiunto può inoltre proporre l'opposizione tardiva, a norma dell'art. 650 c.p.c., laddove la nullità della notificazione gli abbia impedito di avere tempestiva conoscenza del provvedimento: CONTE, *Il procedimento d'ingiunzione*, Bologna, 2012, pag. 384 e segg.

58 BALENA, *La rimessione cit.*, pag. 103 e segg.

59 LUIO, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 2015, pag. 251; BALENA, *La rimessione cit.*, *ibidem*. È opportuno rammentare che il contumace può anche chiedere di essere rimesso in termini e così di compiere atti che gli sarebbero ormai preclusi. A tal fine tuttavia non è sufficiente lamentare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, essendo invece necessario dimostrare che essa ha impedito di avere conoscenza del processo (art. 294 c.p.c.). Dal momento che, oggi, molti procedimenti sono ispirati ad un sistema di preclusioni che maturano nei loro momenti iniziali, la semplice rinnovazione potrebbe recare benefici piuttosto modesti al contumace.

60 Cass., 15 marzo 2007, n. 6021 si è occupata invece di un caso in cui la data della notificazione di una sentenza non risultava dalla relata di notifica (il che ne determina la nullità)

Vi è stato poi chi, in dottrina ed in giurisprudenza, ha ritenuto la nullità della notificazione eseguita da un ufficiale giudiziario “incompetente”⁶¹ o da un messo privo della necessaria autorizzazione sanata per raggiungimento dello scopo qualora fosse emersa con certezza l’avvenuta ricezione della copia da parte del destinatario⁶². In questi casi, si argomentava, il compimento delle formalità necessarie per la formazione della conoscenza legale e la data risultano dalla relazione di notifica, sebbene redatta da un soggetto che avrebbe potuto legittimamente rifiutare di eseguirla. La tesi, tuttavia, è stata superata da una recente pronuncia delle sezioni unite⁶³, che ha giudicato la violazione delle regole territoriali in questione fonte di una semplice irregolarità.

4. L’ignoranza incolpevole dell’atto processuale notificato quale presupposto per la rimessione in termini

La notificazione, come si è visto nel capitolo 1, si perfeziona con il compimento delle formalità previste dalla legge e fa sorgere una presunzione di

ed il destinatario ammetteva di aver ricevuto la copia, ma in una data tale da rendere tempestiva l’impugnazione proposta, diversa da quella indicata dalla controparte. In un simile frangente la corte ha ritenuto tempestiva l’impugnazione.

61 Le norme vigenti non fanno più riferimento alla incompetenza dell’ufficiale giudiziario, menzionando invece la sua “sfera di attribuzioni”: v. ad es. l’art. 106 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229. In dottrina: BUONCRISTIANI, *Enc. dir.*, voce Ufficiale giudiziario, XLV, Milano, 1992, pag. 549; PUNZI, *Enc. dir.*, voce Notificazione cit., pag. 648.

La notificazione eseguita in violazione delle regole sulle attribuzioni territoriali era considerata, secondo la tesi prevalente sino al 2018, nulla: Cass., 19 settembre 2014, n. 19834; Id., 6 giugno 2013, n. 14355; Id., 21 agosto 2013, n. 19352. A questa posizione se ne contrapponeva un’altra, minoritaria ma preferibile, fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la notificazione è semplicemente irregolare: v. ORIANI, *Enc. giur.*, voce Nullità cit., pag. 7 e BUONCRISTIANI, op. cit., pag. 550 e segg.; Cass., 26 maggio 1994, n. 5169; Id., 25 febbraio 1994, n. 1928; Cons. Stato, 27 ottobre 2011, n. 5778; Id., 31 maggio 2007, n. 2849; Id., 14 dicembre 2004, n. 8072; Id., 25 febbraio 1999, n. 224.

62 POLI, R., *Sulla sanabilità cit.*, 502. In giurisprudenza: Cass., 29 gennaio 2014, n. 1990; Id., 18 novembre 2008, n. 27375; Id., 16 maggio 2008, n. 12456; Id., 6 maggio 2004, n. 8625; Id., 28 gennaio 1999, n. 770, in *Foro it.*, 2001, I, 694; *Giust. civ.*, 2000, I, 195 con nota di AULETTA; Id., 8 luglio 1981, n. 4474, in *Foro it.*, 1982, I, 1120 con nota di LOTTI. Di contrario avviso sono BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione cit., pag. 275 e, in giurisprudenza, Cass., 29 marzo 1994, n. 3039; Id., 17 settembre 1992, n. 10647; Id., 11 dicembre 1987, n. 9165.

63 Cass., 4 luglio 2018, n. 17533.

conoscenza dell'atto processuale da parte del destinatario. Questi, dunque, non può ottenere che la notificazione regolarmente eseguita sia posta nel nulla, farne venire meno l'efficacia, dimostrando che l'atto è rimasto a lui ignoto

Il mancato conseguimento della conoscenza effettiva, tuttavia, non è irrilevante nel processo: vi sono svariate norme che fanno discendere precise conseguenze da questa eventualità. L'art. 650 c.p.c. consente di opporre il decreto ingiuntivo anche dopo la scadenza del termine qualora l'ingiunto dimostri di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento "per irregolarità della notificazione⁶⁴ o per caso fortuito o forza maggiore".

La disposizione evidentemente attribuisce rilievo, oltre che ai vizi di notifica, anche ad altre circostanze⁶⁵, a causa delle quali il destinatario non ha avuto tempestivamente notizia del decreto⁶⁶. La giurisprudenza, nel tentativo di definire con maggior precisione i presupposti dell'opposizione tardiva, ha analizzato le nozioni di caso fortuito e forza maggiore, giungendo a concludere che il primo è un fatto non voluto dal destinatario della notificazione ed imprevedibile o, se previsto, non evitabile; la seconda una "forza esterna ostativa in assoluto" della conoscenza⁶⁷.

64 La nozione di irregolarità della notificazione, secondo le sezioni unite, include tutte le ipotesi di nullità, ma non quelle di inesistenza: Cass., 12 maggio 2005, n. 9938, in *Dir. e form.*, 2005, 957 e Id., 8 ottobre 1974, n. 2656. La dottrina afferma invece che l'irregolarità consiste in una qualsiasi violazione delle norme che regolano la notificazione, anche non produttiva della nullità, purché sia causa della mancata conoscenza del decreto: v. per tutti CONTE, *Procedimento d'ingiunzione*, in Comm. c.p.c. a cura di Chiarloni, Bologna 2012, pag. 384 e segg.; GARBAGNATI, *Il procedimento di ingiunzione*, Milano, 2012, pag. 205 e RONCO, *Struttura e disciplina del rito monitorio*, Torino, 2000, pag. 358.

65 Cass., 29 novembre 2016, n. 24253.

66 La Corte costituzionale, con sentenza del 20 maggio 1976, n. 120, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non consente di proporre opposizione tardiva anche all'ingiunto che, pur avendo saputo tempestivamente dell'esistenza del decreto, non ha potuto opporlo tempestivamente per caso fortuito o di forza maggiore.

67 V. Cass., 26 maggio 1998, n. 5220, in *Giur. it.*, 1999, 710 con nota di RONCO. Nel caso di specie venne ravvisato il caso fortuito poiché l'ingiunto, il giorno della notificazione del decreto ingiuntivo, ovvero il 14 agosto, si trovava all'estero per un periodo di ferie e non poteva prevedere la consegna del provvedimento poiché il ricorrente per nove anni non aveva mai intrattenuto alcun rapporto con lui, omettendo di attivarsi per richiedere il pagamento del proprio credito.

La nozione di caso fortuito e forza maggiore è illustrata negli stessi termini da numerose altre pronunce: Cass., 29 novembre 2016, n. 24253; Id., 24 ottobre 2008, n. 25737; Id., 15 marzo 2001, n. 3769; Id., 28 agosto 1998, n. 8561; Id., 13 luglio 1989, n. 3271. In dottrina v. CONTE, *op. cit.*, pag. 394 e segg.; ASPRELLA, *Intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore: spunti in tema di norme a struttura aperta*, in *Giust.*

L'ignoranza dell'atto, dunque, non deve essere imputabile al destinatario, neppure per colpa⁶⁸.

Una norma analoga a quella appena veduta è dettata, per il procedimento per convalida di sfratto, all'art. 668 c.p.c.⁶⁹.

Vi sono poi previsioni dello stesso tenore contenute nelle fonti che regolano la notificazione all'estero. L'art. 19, comma 4°, del regolamento CE 1393/2007⁷⁰ afferma che, se un atto di citazione o altro atto equivalente è stato notificato ed in seguito è stata adottata una decisione senza che il convenuto sia comparso, il giudice può "rimuovere la preclusione" derivante dal decorso del termine per impugnare la decisione in questione se "il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile⁷¹, non ha avuto conoscenza dell'atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla".

La Convenzione dell'Aja del 1965⁷² sulla notificazione all'estero di atti

civ., 1999, I, 1115 e segg.

L'ingiunto deve inoltre dimostrare di non aver avuto "tempestiva" conoscenza del decreto, ossia in tempo utile per opporlo, non essendo sufficiente la prova di un semplice ritardo: Cass., 12 maggio 2005, n. 9938 cit.

68 La giurisprudenza esclude ad esempio che, nella generalità dei casi, l'assenza dalla propria residenza al momento della notificazione possa essere considerata una circostanza non imputabile al destinatario. Questi deve adottare le cautele necessarie affinché la corrispondenza a lui diretta sia ritirata e portata a sua conoscenza: Cass., 29 novembre 2016, n. 24253; Id., 24 ottobre 2008, n. 25737; Id., 8 giugno 2004, n. 10831.

69 Trib. Roma, 23 agosto 2000, in *Giur. rom.*, 2000, 402; Cass., 18 aprile 1997, n. 3357, in *Arch. loc.*, 1997, 631; Pret. Catania, 13 aprile 1992, in *Arch. loc.*, 1992, 390; Cass., 13 luglio 1983, n. 4794; Id., 31 marzo 1967, n. 737; Id., 14 novembre 1961, n. 2656.

Anche in questo caso, come in quello visto poc'anzi dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la Corte costituzionale, con sentenza del 18 maggio 1972, n. 89, in *Giur. it.*, 1972, I, 1, 1544, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non consente di proporre opposizione tardiva anche all'intimato che, pur avendo saputo tempestivamente della necessità di comparire all'udienza di convalida, non ha potuto farlo per caso fortuito o di forza maggiore.

In dottrina: GIORDANO, R., *Procedimento per convalida di sfratto*, in Comm. c.p.c. a cura di Chiarloni, Bologna, 2015, pag. 314 e segg.; BUCCI, CRESCENZI, *Il procedimento per convalida di sfratto*, Padova, 1990, pag. 155.

70 La disposizione riprende, con alcune differenze, quella contenuta all'art. 19 del regolamento CE n. 1348/2000: v. BIAVATI, *Notificazioni e comunicazioni in Europa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 501.

71 L'espressione, non particolarmente felice, è equivalente a quella francese "sans qu'il y ait eu faute de sa part" ed all'inglese "without any fault on his part", ossia "senza colpa da parte sua", ricorrenti sia nel regolamento 1393/2007 che nella Convenzione dell'Aja del 1965, di cui si dirà oltre nel testo.

72 FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 222 e segg.; BAREL, *Le notificazioni nello spazio giuridico europeo*, Padova, 2008, pag. 46 e segg.; CAMPEIS, DE PAULI, *Le regole europee*

giudiziali e stragiudiziali – che ha senza dubbio ispirato il legislatore europeo – contiene un’identica previsione all’art. 16⁷³, discostandosi in questo dal trattato precedente, concluso all’Aja nel 1954⁷⁴. Scopo dichiarato della regola è appunto quello di garantire l’effettiva conoscenza dell’atto notificato da parte del destinatario.

Le fattispecie delineate dalle disposizioni appena esaminate presentano alcuni tratti comuni. Il destinatario, nonostante la corretta esecuzione di una notificazione, non viene tempestivamente a conoscenza dell’atto notificato; ciò accade per una causa a lui non imputabile; egli, di conseguenza, resta inerte, incorrendo in una decadenza. Simile è anche la disciplina: al destinatario della notificazione viene concessa un’ulteriore occasione per difendersi.

I punti di contatto con il 2° comma dell’art. 153 c.p.c., introdotto dalla l. 69/2009⁷⁵, sono evidenti ed è infatti opinione comune che quelle in esame siano ipotesi tipiche di rimessione in termini⁷⁶. Al di fuori di queste ultime, deve trovare applicazione il rimedio generale, ormai inserito nel primo libro del codice di rito. Chi, senza colpa, non ha tempestivamente conoscenza dell’atto notificato e per questo omette non di opporre il decreto ingiuntivo o di comparire all’udienza di convalida, ma di svolgere un’altra difesa nei

ed internazionali del processo civile italiano, Padova, 2009, pag. 257 e segg.; LA CHINA, *Enc. giur.*, voce Notificazione cit., pag. 5; CAPONI, *La rimessione in termini cit.*, pag. 464 e segg.; POLITI, *La convenzione dell’Aja del 1965 sulle notificazioni civili all’estero e le notifiche a cura dei consoli italiani*, in *Riv. dir. int.*, 1983, 375 e segg.; CARPI, CIACCIA CAVALLARI, *Notificazioni all’estero in materia civile e commerciale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 321 e segg.; COSTANTINO, SARAVALLE, *Il regime della notificazione all’estero secondo la convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1984, 451 e segg.; SCALABRINO, *Considerazioni vecchie e nuove sulla notifica all’estero degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 1135 e segg.; PROTO PISANI, *In tema di notifica all’estero e di modifica degli art. 142 e 143 c.p.c.*, in *Foro it.*, 1981, I, 1970.

73 CAPONI, *La rimessione in termini cit.*, pag. 482 e seg.

74 FRASSINETTI, *La notificazione cit.*, pag. 214 e segg.; BAREL, *op. cit.*, pag. 43 e segg.; FRIGO, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione all’estero, XII, Torino, 1995, pag. 248.

75 D’ADAMO, *Prime riflessioni sulla nuova rimessione in termini*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 385; PANZAROLA, *Sulla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1636; CAPONI, *Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione*, in *Foro it.*, 2009, V, 283; PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una riforma a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, 225; CONSOLO, *Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, 738.

76 CAPONI, *La rimessione in termini cit.*, pag. 448 e segg. e, più in generale, pag. 391 e segg.; DE SANTIS, *La remissione in termini nel processo civile*, Torino, 1997, pag. 367; BALBI, *Inattività dell’intimato ed esecutorietà del decreto d’ingiunzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, 46.

termini prescritti dalla legge, incorre infatti in una decadenza⁷⁷ per causa a lui non imputabile.

La conclusione è imposta dagli artt. 24 e 111 Cost.⁷⁸: il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio non sarebbero pienamente tutelati se la parte fosse privata di una possibilità di influire sull'esito del giudizio anche quando la sua inerzia è frutto dell'ignoranza incolpevole dell'atto notificato.

Dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulle condizioni che, in astratto, possono far ritenere il mancato conseguimento della conoscenza effettiva non imputabile, adottando un atteggiamento senza dubbio prudente. Si è tuttavia attribuito rilievo anche all'impossibilità soggettiva di conoscere, legata alle condizioni personali dell'interessato, e non solo a quella meramente oggettiva⁷⁹.

Secondo Caponi⁸⁰, in particolare, la rimessione in termini va concessa ogni qual volta l'interessato, pur tenendo un comportamento diligente, non avrebbe potuto evitare l'impedimento, conseguendo la conoscenza effettiva. La rimessione può essere accordata se la copia è stata consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario (ovviamente legittimato a riceverla) e non viene recapitata a quest'ultimo per un impedimento incolpevole⁸¹ oppure per dolo del consegnatario⁸². La mancata conoscenza dell'atto, al contrario, è imputabile al destinatario qualora egli ometta di prendere gli accorgimenti necessari per assicurare il ritiro della corrispondenza o di dare ai soggetti con i quali è in contatto le istruzioni necessarie affinché inoltrino gli atti ricevuti o ancora di vigilare sul loro comportamento.

In giurisprudenza si registrano invece principalmente⁸³ le prese di posi-

77 Sulla possibilità di applicare l'istituto anche in caso di omessa comparizione ad un'udienza e mancato esercizio di un potere entro la fine di una fase processuale v. Besso, *Atti processuali*, in in Comm. c.p.c. a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, pag. 647 e segg.

78 CAPONI, *La rimessione in termini cit.*, pag. 120 e segg. (l'autore, che scrive anteriormente alla riforma operata dalla l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, fa riferimento unicamente all'art. 24 Cost.).

79 V. ad es. Cass., 26 maggio 1998, n. 5220 cit. o, nella giurisprudenza in tema di opposizione allo sfratto dopo la convalida, Cass., 13 luglio 1983, n. 4794, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 669.

80 CAPONI, *La rimessione in termini cit.*, pag. 197 e pag. 284 e segg. L'autore auspicava ulteriori aperture, ad esempio alla tutela dell'incapace naturale: v. pag. 279 e segg.

81 La rimessione non può dunque fondarsi su di un fatto colposo del consegnatario. Di questo stesso avviso si è mostrata anche la giurisprudenza, sin dalla remota Cass., 4 febbraio 1958, n. 319.

82 CAPONI, *La rimessione in termini cit.*, pag. 211 e segg. Sulla nozione di causa non imputabile e di caso fortuito o di forza maggiore v. pag. 1577 e segg.

83 I precedenti in tema di rimessione in termini fondata sulla mancata conoscenza in-

zione sopra citate, in tema di opposizione dopo la convalida e (soprattutto) opposizione tardiva a decreto ingiuntivo.

La cautela degli interpreti è del tutto condivisibile: è chiaro infatti che un'eccessiva accondiscendenza verso le ragioni del destinatario rischierebbe di scardinare le regole della conoscenza legale.

Il legislatore a questo proposito ha compiuto scelte discrezionali che, come abbiamo visto⁸⁴, incontrano unicamente i limiti imposti dai principi costituzionali, in particolare quello di ragionevolezza.

Chi trasferisce altrove la propria residenza deve comunicarlo; in caso contrario, se il nuovo recapito è ignoto, le notificazioni possono essere eseguite presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. La norma offre *chances* minime di raggiungere la conoscenza effettiva, tuttavia una simile modalità di consegna rappresenta una (opportuna) *extrema ratio*, tesa a superare un ostacolo dovuto anzitutto alla negligenza del destinatario. L'ignoranza di quest'ultimo non può essere considerata nella generalità dei casi incolpevole: in caso contrario la regola sarebbe sconfessata, aggirata.

Il mancato conseguimento della conoscenza effettiva, dunque, assume rilievo nel processo solo a seguito di una valutazione rigorosa circa la sua imputabilità e se impedisce alla parte di difendersi. Nondimeno, rileva: non si può affermare che, eseguita correttamente la notificazione, l'atto va considerato senza eccezioni, senza ammettere la prova contraria, conosciuto dal destinatario. Esso – potremmo tautologicamente concludere – si considera “semplicemente” notificato.

La conclusione non è dissimile da quella imposta, nel campo sostanziale, dall'art. 1335 c.c.: anche in quel caso l'atto, assolti alcuni adempimenti formali, si considera conosciuto dal destinatario “se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.

Vi è tuttavia una sostanziale differenza tra le due ipotesi. Come si era già

colpevole dell'atto notificato sono, al di fuori delle ipotesi tipiche già menzionate nel testo, assai rari: si veda ad es., *obiter*, Cass., 13 giugno 2008, n. 16003, secondo cui il destinatario può chiedere la rimessione in termini qualora non riesca ad avere tempestivamente conoscenza dell'atto notificato a mezzo posta poiché il plico, inizialmente depositato presso l'ufficio postale a norma dell'art. 8 della l. 20 novembre 1982, n. 890, viene erroneamente restituito al mittente dopo appena dieci giorni e non invece una volta decorso il termine di giacenza previsto dalla legge (la qual cosa non determina nullità della notificazione). In tema di comunicazione eseguita mediante rimessione dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica ex art. 136, u.c., c.p.c. si è ritenuta incolpevole la mancata conoscenza di un decreto di pagamento delle spettanze dell'ausiliario del giudice trasmesso spillato ad un biglietto di cancelleria riguardante un procedimento diverso da quello in cui era stato reso: Cass., 14 giugno 2012, n. 9792.

84 Capitolo II, paragrafo 1.

segnalato⁸⁵, nel processo l'ignoranza incolpevole dell'atto notificato non travolge *tout court* la notificazione, bensì consente di ottenere la rimessione in termini. L'atto, quindi, continua a considerarsi notificato e ciò va a beneficio della parte istante, che molto spesso è tenuta a ricorrere a questo procedimento entro un termine perentorio: si pensi alla notifica del decreto ingiuntivo, che deve avvenire nei tempi previsti dall'art. 644 c.p.c. pena l'inefficacia del provvedimento. L'eventuale rimessione in termini, inoltre, non comporta il venire meno di molti effetti conseguenti alla notificazione della citazione con cui è stato introdotto il giudizio, quali la litispendenza o l'interruzione della prescrizione.

Ad essere selettivamente rimossi sono alcuni effetti pregiudizievoli per il destinatario – in genere il decorso di termini – che hanno determinato la consumazione dei suoi poteri processuali⁸⁶. Solo in casi limite non vi è alcuna reale differenza tra porre nel nulla la notificazione e rimettere in termini il destinatario: se la parte integralmente vittoriosa notifica la sentenza affinché decorra il termine breve per impugnarla ed il soccombente ottiene la rimessione in termini, l'unico effetto che la notificazione era tesa a produrre viene vanificato.

In campo sostanziale, al contrario, ogni qual volta la produzione di effetti è subordinata alla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, la dimostrazione dell'ignoranza incolpevole determina una completa inefficacia. Una simile conseguenza, nel processo, sarebbe altamente indesiderabile.

Resta da comprendere quale rilievo possa assumere il mancato conseguimento della conoscenza effettiva allorché ad essere notificato è un atto stragiudiziale, dunque non vi è spazio per la rimessione in termini. Ci soffermeremo sull'argomento nel prossimo paragrafo.

5. L'ignoranza incolpevole dell'atto stragiudiziale notificato

Il nostro ordinamento è ispirato al criterio della cognizione⁸⁷, in forza del quale alcuni atti – come la proposta e l'accettazione contrattuale (art. 1326 c.c.) e gli atti unilaterali (art. 1334 c.c.) – producono effetto solo nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario. L'art. 1335 c.c. rappresenta un temperamento di questa regola: la norma afferma che va considerato noto

85 Capitolo I, paragrafo 3.

86 CAPONI, *La rimessione in termini cit.*, pag. 352 e segg.

87 GALLO, *Trattato del contratto* I, Torino, 2010, pag. 598; SACCO, *Il contratto*, I, Torino, 1993, pag. 198 e segg.; SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale*, in Comm. c.c. Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1970, pag. 180.

ciò che perviene “all’indirizzo del destinatario”⁸⁸. La presunzione ammette la prova contraria: il destinatario può dimostrare di “essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

La disposizione è di indubbio interesse ai nostri fini per varie ragioni. Anzitutto essa fa sorgere una presunzione di conoscenza, al pari, come si è visto nel primo capitolo, della notificazione. In secondo luogo prende in esame l’eventualità che la conoscenza effettiva non venga raggiunta per causa non imputabile al destinatario, nonostante la consegna sia avvenuta con le modalità previste dalla legge. Ci troviamo dunque in presenza di una fattispecie simile a quelle viste nel precedente paragrafo, che danno luogo alla rimessione in termini.

La norma, inoltre, rappresenta uno degli imprescindibili punti di riferimento allorché ci si chieda quali conseguenze discendano (se ve ne sono) dalla mancata conoscenza incolpevole di un atto stragiudiziale notificato.

Come si è più volte ricordato, il legislatore, pur ammettendo esplicitamente la notificazione degli atti stragiudiziali⁸⁹, vi dedica un’attenzione minima: non si cura di chiarire se la disciplina dell’istituto contenuta nel codice di procedura civile trova in questo campo integrale applicazione o di dettare regole speciali. L’omissione non è di scarso rilievo, in quanto alcuni atti stragiudiziali vanno notificati per espressa previsione di legge e, in ogni caso, il ricorso a questo strumento talvolta può risultare indispensabile per superare ostacoli come l’irreperibilità, che rischierebbero di porre l’interessato nell’impossibilità di produrre un dato effetto, per il quale è richiesta la conoscenza di un atto da parte del destinatario.

L’art. 1335 c.c. ricollega una presunzione di conoscenza all’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario ma, a differenza delle norme in tema di notificazione, non stabilisce dettagliatamente in cosa debba consistere questo “giungere”, ossia quali formalità vadano osservate per assicurare all’interessato sufficienti *chances* di conseguire la conoscenza effettiva. Non vi è dubbio, tuttavia, che l’atto debba entrare nella sfera del destinatario con modalità tali da risultare conoscibile. In caso contrario, si è soliti affermare che l’arrivo è “irregolare” o, comunque, per ragioni oggettive non è possibile considerare noto l’atto. A tal proposito si formulano alcuni esempi scolastici

88 Sulla nozione di “indirizzo del destinatario” v. CONTE, *La formazione del contratto*, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano, 2018, pag. 468 e segg.; REALMONTE, *La dichiarazione contrattuale*, in *Il contratto in generale*, Tr. Bessone, XIII.2, Torino, 2000, pag. 44 e segg.; GALLO, *op. cit.*, pag. 606 e seg.; SACCO, *La conclusione dell’accordo*, in *I contratti in generale*, a cura di Gabrielli, in Tr. Rescigno, I, Torino, 2006, pag. 145; SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, pag. 186 e seg.

89 V. in particolare l’art. 107 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229.

come la consegna ad un bambino⁹⁰ o l'occultamento della missiva all'interno di un libro recapitato al destinatario⁹¹.

Quanto poi alla prova della mancata conoscenza, che può essere offerta dal destinatario, si contrappongono due ricostruzioni. Secondo la prima⁹² la presunzione di conoscenza si potrebbe vincere solo dimostrando l'oggettiva impossibilità di apprendere dell'esistenza dell'atto, non imputabile al destinatario. Altri autori⁹³ affermano invece che va adottata una concezione soggettiva della conoscibilità, che tenga conto anche circostanze riguardanti la stretta sfera del destinatario, come una malattia o l'assenza.

I sostenitori di quest'ultima tesi, attualmente prevalente, sottolineano come essa segni un'ulteriore differenza tra la presunzione prevista dall'art. 1335 c.c. e le regole della notificazione, poiché queste ultime fanno sempre discendere la conoscenza dalla mera, oggettiva, conoscibilità.

In verità, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, non mancano precedenti giurisprudenziali ed autorevoli prese di posizione in dottrina che, anche in presenza di una notificazione in senso stretto, sono favorevoli ad attribuire rilievo ad ostacoli di natura soggettiva, come appunto l'infermità del destinatario o, sia pur in circostanze molto peculiari, la sua temporanea assenza. Non ci sono dunque significative differenze tra il campo sostanziale e quello processuale; piuttosto la diligenza del destinatario, nei fatti, viene giudicata con maggior rigore nel secondo caso rispetto al primo.

Nel diritto processuale la valvola di sfogo che consente di attribuire rilievo agli ostacoli di cui ci stiamo occupando è rappresentata dalla rimessione in termini: un istituto che di certo non può trovare applicazione in campo stragiudiziale, poiché è teso a porre rimedio a conseguenze dell'ignoranza incolpevole tipicamente processuali, in particolare al mancato esercizio di un potere nei tempi dovuti. In campo sostanziale si potrebbe invece ipotizzare di fare ricorso a quanto prevede l'art. 1335 c.c.

In dottrina, al riguardo, vi è anzitutto chi ha sostenuto che, se si ricorre alla notificazione in senso stretto, "solo dalla colpa del destinatario possa dipendere la sua mancata conoscenza"⁹⁴, mostrando di considerare la questione di cui ci stiamo occupando puramente teorica. La tesi non è condivisibile: la mancata conoscenza incolpevole è una possibilità tanto concreta da essere stata espressamente regolata dalle norme processuali viste nel precedente

90 SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, pag. 181.

91 GALLO, *op. cit.*, pag. 604.

92 Per tutti v. REALMONTE, *op. cit.*, pag. 49 e segg.; SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, *ibidem*; GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, ^{Milano, 1959}, pag. 316 e segg.

93 SACCO, *La conclusione cit.*, pag. 140; GALLO, *op. cit.*, pag. 612.

94 SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, pag. 180, nt. 1.

paragrafo, come l'art. 650 e l'art. 668 c.p.c.

Altri autori reputano invece la mancata conoscenza incolpevole priva di rimedio. Torrente, ad esempio, nel suo scritto sulla donazione⁹⁵ afferma che l'art. 1335 c.c. non si applica a tale contratto, in quanto l'art. 782 c.p.c. impone di notificare (in senso stretto⁹⁶) l'accettazione al donante ed il ricorso alla notificazione⁹⁷ priva totalmente di rilievo l'ignoranza incolpevole. La *ratio* della regola, anzi, sarebbe proprio di imporre la notificazione dell'accettazione per fare sì che venga fissato "con assoluta certezza, in modo da evitare possibilità di dubbi, il preciso momento nel quale la perfezione del contratto avviene"⁹⁸.

In giurisprudenza talora si è ritenuto possibile applicare l'art. 1335 c.c. benché l'atto stragiudiziale fosse stato notificato⁹⁹, ma non mancano precedenti di segno opposto¹⁰⁰.

Nel processo tributario, poi, è frequente il richiamo – spesso sotto forma di mero *obiter dictum* – all'art. 1335 c.c. in caso di notificazione a mezzo

95 TORRENTE, *La donazione*, Milano, 1956, pag. 442 e seg.

96 Secondo l'opinione prevalente, l'art. 782 c.p.c. fa riferimento alla notificazione in senso stretto: Cass., 14 settembre 1991, n. 9611, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 235; Id., 16 giugno 1962, n. 1520, in *Mon. trib.*, 1963, 357 con nota di D'ORSI, *Sulla notificazione dell'accettazione della donazione*. In dottrina v. anche, oltre all'opera di Torrente, AVANZINI, *La forma delle donazioni*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Rescigno, II, Padova, 1994, pag. 356 e seg.

97 L'autore evidentemente considera la conoscenza legale prodotta dalla notificazione equivalente ad una presunzione assoluta di conoscenza.

98 TORRENTE, *op. cit.*, pag. 441. L'opinione è condivisa da BALBI, *La donazione*, in Tr. Grosso – Santoro-Passarelli, Milano, 1964, pag. 33, che tuttavia cita il contrario avviso di Cass., 31 gennaio 1958, n. 269.

99 Cass., 6 ottobre 2011, n. 20482. Nel caso preso in esame dalla corte, l'atto di revoca di una procura era stato notificato al procuratore con le forme previste dall'art. 140 c.p.c. ed il destinatario invocava la propria ignoranza incolpevole. I giudici hanno ritenuto applicabile l'art. 1335 c.c., concludendo tuttavia che il mancato conseguimento della conoscenza effettiva era imputabile al procuratore.

100 Cass., 23 settembre 1996, n. 8399 è stata chiamata ad esprimersi sulla conformità agli artt. 3 e 24 Cost. del diverso trattamento riservato al destinatario dall'art. 1335 c.c., in caso di trasmissione dell'atto per posta raccomandata, e dalla l. 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale. I giudici hanno affermato che le minori garanzie offerte dalla spedizione postale consegnata all'indirizzo del destinatario si giustificano sul piano costituzionale proprio sulla base della possibilità, in questo caso e non in quello della notificazione in senso stretto, di far valere l'ignoranza incolpevole ai sensi dell'art. 1335 c.c.

posta dell'atto impositivo¹⁰¹, ma in questo caso la legge consente espressamente all'ufficio di trasmettere l'atto per mezzo di una semplice raccomandata con avviso di ricevimento¹⁰². Non vanno osservate le norme dettate per le notificazioni a mezzo posta dalla l. 20 novembre 1982, n. 890.

A nostro parere l'art. 1335 c.c. non può trovare applicazione alla notificazione di un atto stragiudiziale per vari ordini di ragioni. Anzitutto, sul piano testuale, la norma indica come vincere una specifica presunzione di conoscenza, quella che discende dal semplice arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario.

La notificazione, come si è già segnalato in precedenza¹⁰³, oltre a potersi compiere con modalità che non prevedono necessariamente l'arrivo dell'atto in un luogo definibile come indirizzo del destinatario – si pensi all'art. 143 c.p.c. – non consiste in un semplice recapito, ma contempla anche numerose formalità ulteriori, volte a rendere altamente probabile che il destinatario, se agisce con diligenza, consegua la conoscenza effettiva.

L'art. 1335 c.c., dunque, non può trovare applicazione, neppure in via analogica, poiché la consegna all'indirizzo del destinatario e la notificazione non sono situazioni tra loro equiparabili¹⁰⁴.

Una delle peculiarità della notificazione, inoltre, è l'essere fonte di una presunzione di conoscenza che non può essere posta nel nulla semplicemente dimostrando il mancato conseguimento della conoscenza effettiva. Questa conclusione, cui siamo giunti in precedenza, non è smentita dalla possibilità di ottenere, nel processo, la rimessione in termini, poiché essa consente all'interessato di difendersi, di esercitare un potere processuale senza con ciò rendere l'atto “non notificato”. Assoggettare la notificazione stragiudiziale all'art. 1335 c.c. significherebbe invece consentire che, nonostante la regolarità del procedimento, la presunzione possa essere radicalmente vinta e l'atto considerato non conosciuto, pertanto inefficace.

Infine la disparità di trattamento dell'atto stragiudiziale e di quello processuale produttivo di effetti sostanziali che questa soluzione provocherebbe non ci sembra giustificabile. Il convenuto subisce l'effetto interruttivo della prescrizione anche quando ottiene la rimessione in termini per non essere venuto senza colpa a conoscenza della citazione regolarmente notificata. Per quale ragione dunque, nelle stesse condizioni, il creditore che ha notificato un atto stragiudiziale di messa in mora dovrebbe vederlo messo nel nulla e

101 Cass., 15 luglio 2016, n. 14501; Id., 4 luglio 2014, n. 15315; Id., 6 giugno 2012, n. 9111, tra le più recenti.

102 Art. 26 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602

103 Capitolo I, paragrafo 4.

104 Cass., 23 settembre 1996, n. 8399.

patire l'estinzione del suo diritto?

La ricostruzione appena offerta non priva il destinatario incolpevole di ogni tutela. Egli infatti, sebbene non possa ottenere che l'atto recettizio notificato sia considerato inefficace, può far valere l'assenza di colpa ad altri fini. Se, ad esempio, ad essere notificata è l'accettazione di una proposta contrattuale, il destinatario sarà esonerato dalle conseguenze dell'inadempimento (o, più probabilmente, del ritardato adempimento) ai sensi dell'art. 1218 c.c., poiché esso è dipeso da causa a lui non imputabile.

Conclusioni e prospettive *de iure condendo*

La notificazione rappresenta indubbiamente il più affidabile strumento di produzione della conoscenza offerto dal nostro ordinamento: affidabile per la parte istante, che grazie ad essa può superare seri ostacoli all'esercizio dei propri diritti, ma anche per il destinatario, che beneficia di regole tese ad assicurargli ragionevoli possibilità di apprendere realmente il contenuto dell'atto notificato, regolando il proprio comportamento di conseguenza.

La disciplina dell'istituto, di importanza centrale in campo processuale, viene tuttavia da decenni considerata lacunosa e datata: da più parti si auspica una riforma organica. Queste istanze non sono state tenute in considerazione dal nostro legislatore, che si è limitato a modifiche di piccolo cabotaggio e ad alcune innovazioni significative sul piano pratico, come l'introduzione delle notificazioni telematiche, ma di scarso rilievo sistematico.

La materia ha subito invece una profonda evoluzione grazie all'intervento della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, che hanno individuato nuove soluzioni tese a garantire un migliore equilibrio tra l'interesse del notificante alla formazione celere e sicura della conoscenza legale e quello del destinatario a conseguire la conoscenza effettiva. Le incertezze e le difficoltà di coordinamento, nondimeno, restano numerose – come dimostrano le continue richieste di intervento delle sezioni unite¹ – e l'intervento legislativo è particolarmente adatto ad eliminarle.

Ci sembra dunque opportuno, giunti al termine di quest'opera, mettere in luce quali siano oggi gli interventi maggiormente auspicabili.

In primo luogo deve essere disciplinata più compiutamente la notificazione degli atti stragiudiziali, di grande importanza sul piano sia teorico che

1 Si veda, da ultimo, l'ordinanza della Cass., 3 maggio 2018, n. 10507, con la quale è stata rimessa alle sezioni unite la questione concernente il momento dal quale decorre, per il notificante, il termine "breve" per impugnare la sentenza, alla luce del principio di scissione degli effetti della notificazione (affermatosi quindici anni or sono): consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o effettivo perfezionamento.

pratico, essendo questo, in alcuni casi², l'unico strumento a disposizione del titolare di un diritto per evitare il maturare della prescrizione o di una decadenza sostanziale.

È necessario sancire espressamente che la notificazione degli atti stragiudiziali è regolata dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile³ e, qualora tali norme subordinino l'impiego di una modalità di notificazione all'autorizzazione del giudice⁴, essa va richiesta al tribunale del luogo in cui risiede o ha domicilio il notificante. Se il notificante non risiede né ha domicilio nel territorio nazionale, l'autorizzazione va richiesta al tribunale del luogo in cui almeno uno dei destinatari risiede o è domiciliato o, in subordine, se di nessuno sono noti la residenza ed il domicilio, del luogo in cui dimora o, in mancanza, aveva l'ultima residenza uno di essi⁵.

La disciplina generale della notificazione, dal canto suo, va rivista, al fine di regolare compiutamente la scissione degli effetti⁶ e la riattivazione del procedimento⁷. Queste ultime rendono necessario un complessivo ripensamento della struttura della notificazione, che non può più essere concepita linearmente, fondata su un singolo atto di impulso destinato a condurre ad un esito, positivo o negativo, ma deve contemplare una pluralità di possibili contatti, quasi un dialogo, tra la parte istante e l'ufficiale giudiziario, al fine di rendere meno incerto il formarsi della conoscenza legale e nel contempo di poter ricorrere a modalità di consegna più rispettose dell'interesse del destinatario a conseguire la conoscenza effettiva⁸.

Il momento iniziale del procedimento, che coincide con la richiesta di notificazione rivolta all'ufficiale giudiziario, va disciplinato con maggior cura.

2 Si pensi all'impossibilità di rintracciare il destinatario, trasferitosi dalla precedente residenza senza comunicarlo, e di individuare un suo "indirizzo" presso cui inviare la corrispondenza per fruire della presunzione prevista all'art. 1335 c.c.

3 In questo modo, alla luce di ciò che si dirà oltre nel testo, viene affermata l'operatività anche in questo ambito della scissione degli effetti della notificazione.

4 V. il capitolo I, paragrafo 4.

5 La disciplina di cui si propone l'introduzione ricalca il § 132 del BGB, a norma del quale la notificazione per pubblici proclami va autorizzata dall'Amtsgericht del luogo di residenza del notificante o, se questa è all'estero, di dimora oppure, in ulteriore subordine, del luogo in cui il destinatario aveva la sua ultima residenza o dimora.

6 La scissione attualmente è disciplinata – come si è visto al capitolo II, paragrafo 4, in maniera assai insoddisfacente – unicamente all'art. 149 c.p.c., dedicato alle notificazioni a mezzo del servizio postale, modificato dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263.

7 V. il capitolo II, paragrafo 6.

8 Per un esempio riguardante la notificazione ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. alle persone giuridiche ed ai loro rappresentanti si veda LUPANO, *Atti processuali*, in Comm. c.p.c. a cura di Chiarloni, Bologna, 2016, pag. 465 e segg.

Per prevenire incertezze in ordine alla data in cui l'istanza è proposta⁹, sarebbe opportuno riformulare il primo comma dell'art. 148 c.p.c. prevedendo che "L'ufficiale giudiziario certifica la data in cui la notificazione è stata richiesta ed il suo esito mediante una relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e, se è consegnata, alla copia dell'atto".

Occorre quindi regolare compiutamente la scissione degli effetti della notificazione, introducendo una norma – la sede più opportuna, ad avviso di chi scrive, è l'art. 137 od un nuovo art. 137 *bis* c.p.c. – che ne chiarisca meglio la portata.

La regola non deve far riferimento a date diverse in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario ed il notificante, come accade all'art. 149 c.p.c., bensì affermare che, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, sono rispettati i termini che incombono sulla parte istante.

Va inoltre fatta luce sulle questioni ancora controverse. Queste ultime, come si è visto in precedenza¹⁰, riguardano l'operatività della scissione in caso di notificazione di atti stragiudiziali e qualora l'atto processuale sia produttivo di effetti sostanziali, in particolare l'interruzione della prescrizione. Attualmente, in giurisprudenza, prevale una tesi limitativa, che è fonte di non poche incertezze ed espone il notificante alle conseguenze dei ritardi sui quali non ha alcun controllo. Un cambiamento di rotta, consacrato dall'esplicito riferimento al rispetto di ogni termine, sostanziale e processuale, è senz'altro auspicabile.

Una seconda incertezza riguarda la retroattività della sanatoria della notificazione nulla. Abbiamo visto¹¹ che, qualora emerga la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, il giudice deve ordinarne la rinnovazione fissando un termine perentorio che, se osservato, "impedisce ogni decadenza" (art. 291 c.p.c.). La norma, non essendo mai stata oggetto di modifiche in questa sua parte, ovviamente non chiarisce se la sanatoria retroagisca, come è opportuno e viene attualmente riconosciuto dagli interpreti, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Essa lascia inoltre aperta la questione riguardante la retrodatazione dell'effetto interruttivo della prescrizione. La giurisprudenza la esclude, ma la tesi non è condivisibile ed andrebbe superata per via legislativa, poiché la nullità della notificazione può essere conseguenza anche di errori commessi dall'ufficiale giudiziario.

L'occasione, infine, potrebbe essere propizia per iniziare a guardare al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario anche per deter-

9 Attualmente, mancando una regola che imponga all'ufficiale giudiziario di attestare in ogni caso la data dell'atto d'impulso, si attribuisce rilievo alla ricevuta dell'incarico, che tuttavia viene rilasciata ad istanza di parte: v. Capitolo II, paragrafo 3.

10 Capitolo II, paragrafi 3 e 4.

11 Capitolo II, paragrafo 3.

minare giurisdizione e competenza. La scelta può essere compiuta modificando il 3° comma dell'art. 39 c.p.c. ed ha il pregio da un lato di allineare la normativa italiana a quella europea – l'art. 32 del regolamento 12 dicembre 2012, n. 1215, fa infatti propria questa soluzione – e dall'altro di non far ricadere sul notificante le conseguenze di mutamenti non ancora verificatisi quando l'atto esce dalla sua disponibilità.

Quanto poi alla notificazione eseguita in proprio dall'avvocato, è opportuno precisare, dopo gli artt. 3 e 3 *bis* della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che la presentazione del plico all'ufficio postale o, se è utilizzato il mezzo telematico, l'accettazione del messaggio ad opera del gestore del servizio PEC producono gli stessi effetti della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Il legislatore dovrebbe disciplinare compiutamente anche la riattivazione della notificazione. Quest'ultima infatti, pur rispondendo all'importante esigenza di tutelare il notificante incolpevole e di rendere la notificazione uno strumento di produzione della conoscenza ancor più affidabile e rispettoso del diritto di difesa, non è specificamente prevista da alcuna norma, rappresentando un'applicazione dell'istituto della rimessione in termini caratterizzata da adattamenti giurisprudenziali assai incisivi¹².

Oltre a prevedere espressamente tale possibilità, ne vanno chiariti i presupposti: la notificazione può essere riattivata qualora non si sia perfezionata per causa non imputabile alla parte istante.

Tre profili ulteriori vanno trattati. In primo luogo il procedimento da seguire, poiché quello ideato dalla giurisprudenza è più efficiente e snello rispetto alle previsioni contenute agli artt. 153 e 294 c.p.c., ma privo di base normativa. Il suo recepimento da parte del legislatore è perciò indispensabile per fugare le incertezze degli operatori del diritto. Va sancito l'onere per la parte interessata di compiere un nuovo atto d'impulso, ove possibile¹³, in autonomia e di chiedere al giudice di verificare la non imputabilità dell'iniziale mancato perfezionamento della notificazione alla prima occasione processuale utile.

In seconda battuta va stabilito il termine entro cui, appreso l'esito del primo tentativo di consegna, deve essere dato nuovo impulso al procedimento. La scelta delle sezioni unite¹⁴, di consentire la riattivazione entro un termine pari alla metà di quello "breve" per impugnare, è ragionevole e va recepita. Non vi è tuttavia ragione per assegnare un lasso di tempo differente a seconda del mezzo di impugnazione (trenta giorni per il ricorso per cassa-

12 Capitolo II, paragrafo 6.

13 L'intervento del giudice è da subito necessario qualora sia indispensabile fissare una nuova udienza prima di procedere all'ulteriore tentativo di notificazione dell'atto.

14 Cass., 15 luglio 2016, n. 14594, in *Giur. it.*, 2017, 860 con nota di BERTILLO, *Le sezioni unite e la riattivazione della notificazione non andata a buon fine*.

zione, quindici negli altri casi), fermo restando che la necessità di riattivare il procedimento potrebbe presentarsi anche in altri ambiti: si pensi alla notificazione, nel corso del giudizio di primo grado, dell'atto di integrazione del contraddittorio, non perfezionatasi nel termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 102 c.p.c. per l'emergere di ostacoli non imputabili al notificante. Il legislatore deve individuare un termine unico, che, a tutela delle esigenze di ragionevole durata del processo, può essere quello di quindici giorni appena citato.

Gli strumenti a disposizione dell'ufficiale giudiziario per comunicare con la parte, peraltro, sono assai datati. Sarebbe opportuno dotare gli uffici di una casella di posta certificata, così che possano senza indugio informare (tra le altre cose) dell'esito infruttuoso del tentativo di notifica le parti istanti dotate di un indirizzo risultante dai pubblici registri,

Ci sembra altresì necessario chiarire che, se la notificazione si perfeziona a seguito della riattivazione, i termini sostanziali e processuali a carico del notificante si considerano rispettati sin dal momento della prima richiesta rivolta all'ufficiale giudiziario.

In conclusione segnaliamo che, oltre ad un intervento sulla disciplina della notificazione, è auspicabile un complessivo ripensamento del ruolo attribuito a questo istituto nel processo civile, specie in rapporto con la comunicazione.

Gli esempi di equiparazione tra comunicazione e notificazione sono ormai numerosi: si pensi all'art. 702 *quater* c.p.c., che fa decorrere indifferentemente dall'una o dall'altra il termine per impugnare l'ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione ed alle analoghe disposizioni riguardanti l'ordinanza cautelare (art. 669 *terdecies* c.p.c.) e la sentenza di primo grado, qualora l'appello sia dichiarato inammissibile in assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento (art. 348 *ter* c.p.c.).

Queste disposizioni contribuiscono a ridurre i tempi del giudizio senza gravare significativamente sul carico di lavoro degli uffici: nella gran parte dei casi, infatti, la comunicazione può essere effettuata per via telematica. L'efficienza del processo risulterebbe accresciuta qualora la comunicazione e la notificazione degli atti processuali fossero nella generalità dei casi equiparate ed al deposito telematico degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice seguisse in modo automatizzato, senza necessità di un controllo manuale da parte del cancelliere, la comunicazione per posta certificata a tutte le parti costituite ed a quelle che ancora non lo sono, ma dispongono di un indirizzo PEC risultante dai pubblici registri¹⁵.

15 LUPANO, *op. cit.*, pag. 465 e segg.

Bibliografia

- ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I e II, Napoli, 1954 – 1957
- ANDRIOLI, *Intorno agli artt. 142 e 143 comma 3 c.p.c.*, in *Giur. cost.*, pag. 1978, I, 787 e segg.
- ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Napoli, 1979
- ASPRELLA, *Intempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per caso fortuito o forza maggiore: spunti in tema di norme a struttura aperta*, in *Giust. civ.*, 1999, I, pag. 1115 e segg.
- ATTARDI, *Rinnovazione della notificazione nulla e prescrizione*, in *Giur. it.*, 1975, I, col. 1165 e segg.
- AULETTA, *Considerazioni inattuali sulla notificazione dell'impugnazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, pag. 1231 e segg.
- AULETTA, *Nullità e "inesistenza" degli atti processuali civili*, Padova, 1999
- AULETTA e POLI, R., *Il lento addio dei giudici all'«inesistenza» degli atti processuali* *Riv. dir. proc.*, 2016, pag. 1647 e segg.
- AVANZINI, *La forma delle donazioni*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Rescigno, II, Padova, 1994, pag. 325 e segg.
- BALBI, *La donazione*, in *Trattato Grosso – Santoro-Passarelli*, Milano, 1964
- BALBI, *Inattività dell'intimato ed esecutorietà del decreto d'ingiunzione*, in *Riv. dir. proc.*, 1979, pag. 40 e segg.
- BALENA, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984
- BALENA, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Notificazione e comunicazione, XII, Torino, 1995, pag. 259 e segg.
- BALENA, *Le notificazioni a mezzo posta dopo l'intervento della Corte Costituzionale*, in *Giur. it.*, 1999, pag. 1568 e segg.
- BALENA, *Comunicazioni, notificazioni e termini processuali*, in *Le riforme più recenti del processo civile*, a cura di Balena e Bove, Bari, 2006, pag. 27 e segg.

- BARASSI, *La notificazione necessaria delle dichiarazioni stragiudiziali*^{Milano, 1908}
- BAREL, *Le notificazioni nello spazio giuridico europeo*, Padova, 2008
- BARLETTA, *Dig. disc. pubbl.*, voce Posta elettronica certificata (PEC), agg. V, Torino, 2012, pag. 572 e segg.
- BASILICO, *Sanatoria non processuale del difetto di legittimazione all'istanza di notifica Riv. dir. proc.*, 1992, pag. 1173 e segg.
- BASILICO, *Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti*, in *Giur. cost.*, 2003, pag. 1068 e segg.
- BASILICO, *La Corte costituzionale affronta ancora il problema delle notifiche*, in *Giur. cost.*, 2004, pag. 3269e segg.
- BASILICO, *Riflessioni sull'orientamento della giurisprudenza di cassazione successivo alle recenti decisioni costituzionali in tema di notificazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, pag. 389 e segg.
- BERTILLO, *Le sezioni unite e la riattivazione della notificazione non andata a buon fine*, in *Giur. it.*, 2017, pag. 860 e segg.
- BESSO, *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1996
- BESSO, *La notificazione dell'impugnazione mediante consegna di un'unica copia al difensore di più parti è nulla e non inesistente*, in *Corr. giur.*, 1998, pag. 52 e segg.
- BESSO, LUPANO, *Atti processuali*, in *Comm. c.p.c.* a cura di Chiarloni, Bologna, 2016
- BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1960
- BIANCA, *La vendita e la permuta*, in *Tratt. dir. civ. Vassalli*, Torino, 1993
- BIANCA, *Diritto civile*, III e VII, Milano, 2000 – 2012
- BIAVATI, CARPI, *Notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1983, pag. 1036 e segg.
- BIAVATI, *Notificazioni e comunicazioni in Europa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, pag. 501 e segg.
- BRUNELLI, *Riflessioni sulla notificazione per pubblici proclami: giocare secondo le regole*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, pag. 1353 e segg.
- BRUZZONE, *Il momento di perfezionamento delle notifiche a mezzo posta*, in *Corr. trib.*, 2003, pag. 151 e segg.
- BRUZZONE, *È incostituzionale la disciplina della notifica agli irreperibili*, in *Corr. trib.*, 2010, pag. 870 e segg.
- BUONCRISTIANI, *Enc. dir.*, voce Ufficiale giudiziario, XLV, Milano, 1992, pag. 530 e segg.
- CAMPEIS, DE PAULI, *La disciplina attuale delle notificazioni all'estero in ma-*

- teria civile. Nuove norme, problemi vecchi e nuovi*, in *Giust. civ.*, 1983, II, pag. 211 e segg.
- CAMPEIS, DE PAULI, *Le regole europee ed internazionali del processo civile italiano*, Padova, 2009
- CAMPUS, *Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle "forme che non sfuggono alla disponibilità del notificante"*, in *Stud. juris*, 2003, pag. 685 e segg.
- CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, 1996
- CAPONI, *La sentenza della Corte costituzionale sulla notifica per posta: processi in corso e rapporti esauriti*, in *Corr. giur.*, 1998, pag. 1428 e segg.
- CAPONI, *Conoscenza legale acquisita dalla parte soccombente della morte della controparte e sorte dell'impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta, anziché degli eredi*, in *Foro it.*, 1998, I, col. 2239 e segg.
- CAPONI, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi*, in *Foro it.*, 2003, I, col. 13 e segg.
- CAPONI, *Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale)*, in *Foro it.*, 2004, I, col. 645 e segg.
- CAPONI, *Svolta delle sezioni unite nella disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c.*, in *Foro it.*, 2005, I, col. 699 e segg.
- CAPONI, *Interruzione della prescrizione con la consegna della citazione all'ufficiale giudiziario (e retroattività della sanatoria)*, in *Foro it.*, 2005, I, col. 1277 e segg.
- CAPONI, *La nuova disciplina del perfezionamento della notificazione nel processo civile*, in *Foro it.*, 2006, V, col. 165 e segg.
- CAPONI, *Notificazione e rimessione in termini*, in *Diritto processuale civile e Corte costituzionale*, a cura di Fazzalari, Napoli, 2006, pag. 25 e segg.
- CAPONI, *Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione*, in *Foro it.*, 2009, V, col. 283 e segg.
- CAPONI, *La Corte costituzionale e le notificazioni nel processo civile*, in *Foro it.*, 2010, I, col. 734 e segg.
- CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, I e II, Padova, 1936 – 1938
- CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, I, Roma, 1956
- CARNELUTTI, *Interpretazione dell'art. 143, ultimo comma, cod. proc. civ.*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, pag. 599 e segg.
- CARPI, CIACCIA CAVALLARI, *Notificazioni all'estero in materia civile e commerciale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, pag. 321 e segg.
- CATAUDELLA, *La donazione*, in *Tr*, Bessone, V, Torino, 2005

- CERRI, *Enc. giur.*, voce Ragionevolezza delle leggi, XXV, Roma, 1991
- CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, 1928
- CHIOVENDA, *Sulla pubblicazione e notificazione delle sentenze civili*, in *Saggi di diritto processuale civile (1900 – 1930)*, II, Roma, 1931
- CIACCIA CAVALLARI, *La rinnovazione nel processo di cognizione*, Milano, 1981
- COMOGLIO, L.P., *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Contraddittorio, IV, Torino, 1989, pag. 1 e segg.
- COMOGLIO, L.P., *Le garanzie fondamentali del “giusto processo”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, II, pag. 1 e segg.
- COMOGLIO, L.P., *Le prove civili*, Torino, 2010
- CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1959
- CONSOLO, *Una buona “novella” al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.*, 2009, pag. 737 e segg.
- CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I e II, Torino, 2017
- CONTE, G., *La formazione del contratto*, in *Comm. c.c. Schlesinger*, Milano, 2018
- CONTE, R., *Sul perfezionamento della notifica a mezzo posta*, in *Corr. giur.*, 1996, pag. 648 e segg.
- CONTE, R., *Notifiche a mezzo posta, presunzione di conoscenza dell’atto ed effettività del contraddittorio*, in *Corr. giur.*, 1998, pag. 1443 e segg.
- CONTE, R., *Diritto di difesa ed oneri di notifica. L’incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, l. 890/82: una “rivoluzione copernicana”?*, in *Corr. giur.*, 2003, pag. 23 e segg.
- CONTE, R., *Revirement delle sezioni unite sulle formalità di notifica ex art. 140 c.p.c.*, in *Corr. giur.*, 2005, pag. 351 e segg.
- CONTE, R., *Sull’incostituzionalità dell’art. 140 c.p.c.*, in *Corr. giur.* 2010, pag. 467 e segg.
- CORSINI, *Ancora sulle notificazioni dirette tra avvocati a mezzo fax e posta elettronica nel processo societario: un nuovo argomento testuale a favore della loro inesistenza*, in *Giur. it.*, 2007, pag. 1220 e segg.
- CORSINI, *Art. 149 c.p.c.*, in *Le recenti riforme del processo civile*, a cura di Chiarloni, I, Bologna, 2007, pag. 107 e segg.
- COSTANTINO, *Enc. giur.*, voce Notificazione (dir. int. priv. e proc.), XXI, Torino, 1990
- D’ADAMO, *Prime riflessioni sulla nuova rimessione in termini*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pag. 385 e segg.
- D’ADAMO, *Dig. disc. priv., sez. civ.*,^{voce} Comunicazione e notificazione nel

- processo civile, *Agg. III*, 1, ^{Torino, 2007}, pag. 199 e segg.
- D'ONOFRIO, *Commento al codice di procedura civile*, I, Torino, 1957
- DALMOTTO, *Il responso delle sezioni unite sul momento perfezionativo della notificazione a mezzo posta all'assente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, pag. 803 e segg.
- DALMOTTO, *La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi*, in *Giur. it.*, 2003, pag. 1549 e segg.
- DALMOTTO, *La giurisprudenza costituzionale come fonte dell'odierno sistema delle notificazioni a mezzo posta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2005, pag. 223 e segg.
- DE SANTIS, *La rimessione in termini nel processo civile*, Torino, 1997
- DE SANTIS, *Norme in materia di utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994, pag. 171 e segg.
- DE SANTIS, *Notificazioni e comunicazioni*, in *Foro it.*, 2009, V, col. 280 e segg.
- DELLE DONNE, *Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta*, in *Giur. it.*, 2004, pag. 939 e segg.
- DELLE DONNE, *Momento perfezionativo della notifica per il notificante, computo dei termini di costituzione e rimessione in termini in una nuova sentenza della Consulta*, in *Giust. civ.*, 2005, I, pag. 45 e segg.
- DENTI, *Noviss. dig. it.*, voce Inesistenza degli atti processuali civili, VIII, Torino, 1962, pag. 635 e segg.
- DENTI, *Noviss. dig. it.*, voce Nullità degli atti processuali civili, XI, Torino, 1965, pag. 467 e segg.
- DITTRICH, *La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali (l. 21 gennaio 1994, n. 53)*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, pag. 425 e seg.
- FABBRI, *Appunti in tema di notificazione agli irreperibili*, in *Riv. dir. proc.*, 1992, pag. 395 e segg.
- FABBRI, *Rimessione nei termini per la notificazione*, in *Foro it.*, 2009, I, col. 3062 e segg.
- FALZEA, *Enc. dir.*, voce Accertamento (teoria generale), I, Milano, 1958, pag. 205 e segg.
- FERRARI, *Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pag. 1379 e segg.
- FERRERO, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Dichiarazione recettizia, V, ^{Torino, 1989}, pag.

³⁵³ e segg.

- FINOCCHIARO, *Lo scopo della notificazione della citazione e la sanatoria delle nullità*, in *Giust. civ.*, 1969, I, pag. 871 e segg.
- FOLLIERI, *Il perfezionamento del procedimento di notificazione e la recettività degli atti giuridici*, I e II, in *Stud. juris*, 2006, pag. 1040 e segg. e 1247 e segg.
- FRASSINETTI, *Sul perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pag. 1452 e segg.
- FRASSINETTI, *La notificazione nel processo civile*, Milano, 2012
- GALLO, *Trattato del contratto*^I, Torino, 2010
- GALLO, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Prescrizione e decadenza, Agg. VIII, Torino, 2013, pag. 508 e segg.
- GAROFALO, *Garanzia per vizi e azione redibitoria nell'ordinamento italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, pag. 243 e segg.
- GHIRGA, *Interruzione del processo*, in *Comm. c.p.c.* a cura di Chiarloni, Bologna, 2014
- GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959
- GIANNINI, *Sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di ammortamento dei titoli di credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1949, II, pag. 131 e segg.
- GIANNINI, *Enc. dir.*, voce Accertamento (diritto costituzionale e amministrativo), I, Milano, 1958, pag. 227 e segg.
- GIANNINI, *Enc. dir.*, voce Certezza pubblica, VI, Milano, 1960, pag. 769 e segg.
- GIORDANO, A., *Il principio di "scissione soggettiva" della notificazione degli atti processuali con effetti sostanziali*, in *Giur. it.*, 2016, 1627
- GIORDANO, R., *La notifica a destinatari irreperibili in un grand arrêt delle sezioni unite*, in *Giust. civ.*, 2005, I, pag. 1503 e segg.
- GIORDANO, R., *Procedimento per convalida di sfratto*, in *Comm. c.p.c.* a cura di Chiarloni, Bologna, 2015
- GIORDANO, R., *Sulle conseguenze della costituzione in appello mediante veline*, in *Giur. it.*, 2017, pag. 1350 e segg.
- GIORGETTI, *L'interruzione del processo e la sua riassunzione secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Diritto processuale civile e Corte costituzionale*, a cura di Fazzalari, Napoli, 2006, pag. 227 e segg.
- GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, Bologna, 2008
- GLENDI, *Le nuove frontiere della notificazione dopo la sentenza n. 477/2002 della Corte costituzionale*, in *Riv. giur. trib.*, 2003, pag. 319 e segg.
- GLENDI, *In tutte le notificazioni vale per il notificante la consegna dell'atto*

- all'ufficiale giudiziario*, in *Corr. trib.*, 2004, pag. 775 e segg.
- GLENDI, *Occorre la ricevuta di ritorno per la validità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.*, in *Corr. trib.*, 2005, pag. 851 e segg.
- GLENDI, *"Identificazione" e prova del momento iniziale nel procedimento notificatorio*, in *Corr. trib.*, 2007, pag. 331 e segg.
- GOODMAN, *The Structure of Appearance*, Boston, 1977
- GORLA, *La compravendita e la permuta*, Torino, 1937
- GOZZI, *La notificazione eseguita in luogo privo di relazione con il destinatario tra nullità e inesistenza Riv. dir. proc.*, 2007, pag. 763 e segg.
- GOZZI, *Un ulteriore passo avanti, non senza insidie, delle sezioni unite in materia di rinnovazione della notificazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pag. 1201 e segg.
- GRECO, COTTINO, *Della vendita*, in *Comm. c.c. Scialoja – Branca*, Bologna – Roma, 1981
- GUALTIERI, *Sulle notifiche in proprio dell'avvocato tramite posta elettronica certificata*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, pag. 1081 e segg.
- HAYEK, *The Sensory Order*, Chicago, 1952
- HEISENBERG, *Phisik und Philosophie*, Stuttgart, 1972, trad. it. *Fisica e filosofia*, Milano, 1982
- IRTI, *Idola libertatis – tre esercizi sul formalismo giuridico*, Milano, 1985
- LA CHINA, *Enc. giur.*, voce Comunicazione – I) Diritto processuale civile, VII, Roma, 1988
- LA CHINA, *Enc. giur.*, voce Notificazione – Diritto processuale civile, XXI, Roma, 2000
- LANCELOTTI, *Noviss. dig. it.*, voce Comunicazione, III, Torino, 1959, pag. 846 e segg.
- LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, I, Milano, 1957
- MAFFUCCINI, *Quando il raggiungimento dello scopo non basta: auspicio per l'utilizzo "in modica quantità" della categoria dell'inesistenza dell'atto processuale Giur. it.*, 2007, pag. 684 e segg.
- MANCUSO, *Le notificazioni civili: il perfezionamento*, Torino, 2015
- MANCUSO, *Capacità espansiva del principio di scissione degli effetti della notificazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, pag. 882 e segg.
- MARELLI, *La conservazione degli atti invalidi nel processo civile*, Padova, 2000
- MARELLI, *Mancata notificazione del ricorso in riassunzione e raggiungimento dello scopo della vocatio in ius*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pag. 1383 e segg.
- MARTINETTO, *Noviss. dig. it.*, voce Contraddittorio, IV, Torino, 1959, pag.

- 458 e segg.
- MARTINETTO, *Noviss. dig. it.*, voce Notificazione (diritto processuale civile), XI, Torino, 1965, pag. 394 e segg.
- MARTINETTO, *Della nullità degli atti*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1576 e segg.
- MARZOCCO, *Perfezionamento del “procedimento” di notificazione ex art. 140 c.p.c. e funzione dell’avviso di ricevimento*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, II, pag. 535 e segg.
- MASTRANGELO, *Orientamenti sul «dies a quo» del termine breve per l’impugnazione*, in *Foro it.*, 2015, I, col. 1011 e segg.
- MELICA, *L’utilizzo della posta elettronica certificata alla luce delle modifiche al codice di procedura civile: profili operativi*, in *Dir. internet*, 2005, pag. 527 e segg.
- MINOLI, *Le notificazioni nel processo civile*, Milano, 1937
- MODUGNO, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Napoli, 2007
- MONTESANO, ARIETA, *Trattato di diritto processuale civile*, I, 1, Padova, 2001
- MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001
- MORTARA, *Commentario del codice di procedura civile*, II, Milano, 1909
- MURRA, *La fase di impulso nella notificazione ad istanza di parte*, in *Giust. civ.*, 1990, I, pag. 2809 e segg.
- MURRA, *A proposito della notificazione inesistente*, in *Giust. civ.*, 2001, I, pag. 513 e segg.
- ORIANI, *Processo di cognizione ed interruzione della prescrizione*, Napoli, 1977
- ORIANI, *Enc. giur.*, voce Atti processuali (dir. proc. civ.), III, Roma, 1988
- ORIANI, *Enc. giur.*, voce Nullità degli atti processuali (dir. proc. civ.), XXI, Roma, 1990
- PALADIN, *Enc. dir., agg. I*, voce Ragionevolezza (principio di), Milano, 1997, pag. 899 e segg.
- PANUCCIO, *Enc. dir.*, voce Partecipazioni e comunicazioni, XXXII, Milano, 1982, pag. 30 e segg.
- PANZAROLA, *Sulla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pag. 1636 e segg.
- PATTI, *Prove – Disposizioni generali*, in *Comm. Scialoja – Branca*^{Bologna – Roma, 1987}
- PICARDI, *Il principio del contraddittorio*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, pag. 673 e segg.
- PICARDI, *“Audiatur et altera pars”*. *Le matrici storico culturali del contraddittorio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, pag. 7 e segg.

- POCAR, *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, Padova, 1967
- POLI, R., *Sulla sanabilità dei vizi degli atti processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, pag. 472 e segg.
- POLITI, *La convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni civili all'estero e le notifiche a cura dei consoli italiani*, in *Riv. dir. int.*, 1983, pag. 375 e segg.
- POPPER, *Logik der Forschung*, Wien, 1934, trad. it. *La logica della scoperta scientifica*, Torino, 1970
- POPPER, *Objective Knowledge. An Evolutionary Approach*, Oxford, 1972
- PROTO PISANI, *In tema di notifica all'estero e di modifica degli art. 142 e 143 c.p.c.*, in *Foro it.*, 1981, I, col. 1970 e segg.
- PROTO PISANI, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1046 e segg.
- PROTO PISANI, *La Corte costituzionale interviene sulla notificazione all'estero*, in *Foro it.*, 1978, I, col. 550 e segg.
- PROTO PISANI, *Nuovi diritti e tecniche di tutela*, in *Studi in onore di Elio Fazzalari*, II, Milano, 1993, pag. 47 e segg.
- PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una riforma a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, col. 221 e segg.
- PUGLIATTI, *La trascrizione*, I, Milano, 1957
- PUGLIATTI, *Enc. dir.*, voce *Conoscenza*, IX, Milano, 1961, pag. 45 e segg.
- PUNZI, *La notificazione degli atti nel processo civile*, Milano, 1959
- PUNZI, *Delle comunicazioni e delle notificazioni*, in *Comm. Allorio*, I, 2, Torino, 1973, pag. 1438 e segg.
- PUNZI, *Enc. dir.*, voce *Notificazione – diritto processuale civile*, XXVIII, Milano, 1978, pag. 641 e segg.
- PUNZI, *Le notificazioni eseguibili dagli avvocati e dai procuratori legali*, in *Studi in onore di Mandrioli*, I, Milano 1995, pag. 197 e segg.
- PUNZI, *Funzione, scopo e risultato della notificazione: incostituzionalità delle norme sulle notificazioni degli atti a mezzo del servizio postale*, in *Giur. cost.*, 1998, pag. 2619 e segg.
- QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio giuridico*, Torino, 2018
- RAVAZZONI, *La formazione del contratto*, Milano, 1966
- RAVIDÀ, *L'allineamento della notifica ex art. 140 c.p.c. al principio di scissione soggettiva, tra esigenze di giustizia sostanziale e problemi (ancora) aperti di inquadramento sistematico*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pag. 1452 e segg.

- REALMONTE, *Accordo delle parti e rapporti giuridici preparatori, responsabilità precontrattuale*, in *Il contratto in generale*, in *Trattato Bessone*, XIII.2, Torino, 2000, pag. 3 e segg.
- REDENTI, *Struttura della citazione e delle notificazioni*, in *Giur. it.*, 1949, I, 1, col. 643 e segg.
- REDENTI, *Diritto processuale civile*, I, Milano, 1957
- REDENTI, *Enc. dir.*, voce *Atti processuali civili*, IV, Milano, 1959, pag. 105 e segg.
- RICCI, G.F., *Un grand arrêt delle Sezioni unite sulla notificazione dell'impugnazione presso il difensore costituito*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pag. 228 e segg.
- RONCO, *L'art. 647 c.p.c., l'iscrizione a ruolo su velina e l'alterazione del canone di consequenzialità tra gli atti processuali*, in *Giur. it.*, 2005, pag. 771 e segg.
- RONCO, *L'omissione (ed i vizi) della notifica del ricorso introduttivo nel rito del lavoro: improcedibilità del giudizio, sanabilità della disfunzione e decorrenza degli effetti di questa*, in *Giur. it.*, 2009, pag. 1204 e segg.
- RUBINO, *La compravendita*, in *Tratt. dir. civ. e comm. Cicu – Messineo*, Milano, 1971
- RUBINO, *Impugnazione del licenziamento, termine decadenziale e tutela del lavoratore*, in *Foro it.*, 2010, I, col. 3416 e segg.
- RUSCIANO, *Decorrenza del termine per la costituzione dell'attore*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pag. 907 e segg.
- RUSSELL, *Human Knowledge: Its Scope and Limits*, London, 1992
- SACCO, *Il contratto*, I, Torino, 1993
- SACCO, *La conclusione dell'accordo* in *Trattato Rescigno* X, ^{Torino}, 2012, pag. 21 e segg.
- SASSANI, *A proposito di notificazione per pubblici proclami, efficacia soggettiva della sentenza e "obiter dicta" giudiziali*, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, col. 99 e segg.
- SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, I, Milano, 1959
- SCALABRINO, *Considerazioni vecchie e nuove sulla notifica all'estero degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, pag. 1109 e segg.
- SCAPELLATO, *L'interruzione della prescrizione e la notificazione della domanda giudiziale: il caso dell'azione revocatoria*, in *Giur. it.*, 2016, pag. 1338 e segg.
- SCOGNAMIGLIO, *Dei contratti in generale* ^{Bologna – Roma, 1970}
- SCAPELLATO, *Il perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta tra costituzione e "diritto vivente": ovvero la Cassazione suona (sempre) due volte*

- alla porta della Consulta*, in *Giur. it.*, 2003, pag. 626 e segg.
- SORACE, *Enc. giur.*, voce Processo verbale – diritto processuale civile, XXVIII, Roma, 1991
- STARACE, *Enc. dir.*, voce Notificazione (diritto processuale internazionale), XXVIII, Milano, 1978, pag. 747 e segg.
- TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992
- TARZIA, *Perfezione ed efficacia della notificazione a destinatari irreperibili o all'estero*, in *Riv. dir. proc.*, 1964, pag. 654 e segg.
- TEDOLDI, *Dig. disc. priv., sez. civ.*, voce Ufficiale giudiziario, XIX, Torino, 1999, pag. 482 e segg.
- TOMMASEO, *Sulle notificazioni internazionali nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, pag. 421 e segg.
- TORRENTE, *La donazione*, in *Trattato Cicu – Messineo*, Milano, 1956
- TURRONI, *Perfezionamento della notificazione e termine per iscrivere la causa a ruolo*, in *Giur. it.*, 2005, pag. 91 e segg.
- TROCKER, *Processo civile e costituzione*, Milano, 1974
- VASSALLO, *Teoria della conoscenza*, Roma, 2003
- VERDE, *L'onere della prova nel processo civile*, Napoli, 1974
- VILLA, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli ed analogie*, Milano, 1984
- VILLECCO, *Le notificazioni e le comunicazioni telematiche nel processo civile*, Bologna, 2009
- VILLECCO, *Il processo civile telematico*, Torino, 2011
- VULLO, *Il momento determinante della giurisdizione italiana*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pag. 1239 e segg.

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

1. Michele Rosboch, *Fra angustie di coscienza e ordine politico*, 2017
2. Daniela Ronco, Giovanni Torrente, *Pena e ritorno. Una ricerca su interventi di sostegno e recidiva*, 2017
3. *Limiti e diritto*, a cura di Alessandra Rossi, Alice Cauduro, Emanuele Zanalda, 2017
4. *Le responsabilità degli Stati e delle organizzazioni internazionali*, a cura di Andrea Spagnolo e Stefano Saluzzo, 2017
5. *L'armonizzazione del diritto europeo: il ruolo delle corti*. A cura di Paolo Gallo, Geo Magri, Margherita Salvadori, 2017
6. *A Pierluigi Zanini, Studi di diritto romano e giusantichi*. A cura di Ferdinando Zuccotti e Marco A. Fenocchio, 2018
7. *Tribunado – Poder negativo y defensa de los derechos humanos*. A cura di Andrea Trisciuglio, 2018
8. *Separarsi e divorziare senza giudice?* A cura di Chiara Besso e Matteo Lupano, 2018
9. Matteo Lupano, *La notificazione tra conoscenza legale e conoscenza effettiva*, 2018

